

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 116

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza
legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

14/07/2024 - 04:39

Indice

1. DDL S. 116 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 116.....	4
1.3. Trattazione in Commissione.....	8
1.3.1. Sedute.....	9
1.3.2. Resoconti sommari.....	10
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).....	11
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 62 (pom.) del 02/05/2023.....	12
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 81 (ant.) del 28/06/2023.....	16
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom.) dell'11/07/2023.....	19
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 92 (ant.) del 26/07/2023.....	413
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del 01/08/2023.....	421
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom.) del 05/09/2023.....	428
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (ant.) del 10/01/2024.....	444
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom.) del 10/01/2024.....	445
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom.) del 31/01/2024.....	449
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 163 (ant.) del 01/02/2024.....	454
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (ant.) del 06/02/2024.....	459
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 188 (nott.) del 13/03/2024.....	462
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 193 (pom.) del 20/03/2024.....	467

1. DDL S. 116 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 116

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 116

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa delle senatrici **PIRRO**, **CASTELLONE** e **Barbara FLORIDIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

Onorevoli Senatori. - In base all'articolo 32 della Costituzione la tutela della salute rappresenta uno dei compiti fondamentali della Repubblica.

La protezione costituzionale del bene « salute » riguarda sia la sfera soggettiva, quale diritto fondamentale dell'individuo, affinché ciascuno sia messo nelle condizioni di condurre un'esistenza degna, sia la sua dimensione sovraindividuale, quale interesse della collettività.

Si tratta di un valore primario dell'ordinamento costituzionale e di un diritto sociale fondamentale che impegna la Repubblica a intervenire al fine di garantire la salute del singolo e della collettività.

Esso si concretizza, in primo luogo, nel diritto all'assistenza sanitaria, che pertanto è qualificabile come fondamentale.

Come affermato ripetutamente dalla Corte costituzionale, il diritto alla salute si configura come un diritto sociale di protezione e come tale rende doverosa un'azione positiva dei poteri pubblici, affinché il disegno di promozione e di sviluppo della persona umana - che prende le mosse dal principio di uguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione - sia reso effettivo, costituendo bene strumentale all'affermazione del primato della persona umana nell'ordinamento (per tutte si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013).

Per trenta anni il dettato costituzionale è rimasto inattuato.

Fino agli anni Settanta, invero, nel nostro ordinamento la sanità si reggeva su un sistema mutualistico, in virtù del quale i lavoratori, per poter accedere alle cure mediche e ospedaliere, avevano l'obbligo di iscriversi presso uno dei diversi enti mutualistici esistenti, le cosiddette « casse mutue ».

Una sanità disordinata che si dipanava tra una miriade di competenze ed enti diversi e che si finanziava attraverso i contributi versati dagli stessi lavoratori e dai loro datori di lavoro.

La salute era dunque correlata alla condizione lavorativa e per nulla assimilabile a un diritto di cittadinanza.

Oltre a fornire una copertura solo parziale della popolazione, questa impostazione era foriera anche di notevoli sperequazioni tra gli stessi beneficiari, perché si accedeva a livelli di assistenza qualitativamente diversi in base alla quota versata.

In sostanza, un sistema che si imperniava sul lavoro svolto e sul censo.

La svolta avviene nel 1978 quando è istituito, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Servizio sanitario nazionale.

Un solo faro: garantire una sanità uniforme, uguale ed universale, per mettere fine al caos previgente e dare finalmente attuazione all'articolo 32 della Costituzione.

È così che prende forma il sistema sanitario che il mondo intero ci invidia, un sistema che si finanzia con la fiscalità generale e le cui prestazioni sono erogate non già in base al reddito, ma in virtù del bisogno di cure del paziente.

Il servizio è gratuito per gli indigenti, così come sancito dalla Costituzione (articolo 32); per gli altri è

prevista una forma di compartecipazione alla spesa dello Stato, il cosiddetto ticket sanitario. Dal punto di vista organizzativo, la legge n. 833 del 1978 istituisce le « unità sanitarie locali » (USL), che vanno a inglobare tutte le competenze, dalla prevenzione alla cura, dall'assistenza ambulatoriale e specialistica a quella ospedaliera, secondo una concezione di salute intesa come « benessere complessivo ».

Negli anni questo sistema è stato più volte modificato: in particolare, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con cui le USL divengono ASL (aziende sanitarie locali) e si istituzionalizza il sistema dell'« accreditamento » delle strutture sanitarie private; il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, completa poi il processo di aziendalizzazione, rafforza il ruolo delle regioni e compensativamente introduce i « livelli essenziali di assistenza » (LEA) e la possibilità di commissariamento delle regioni stesse.

Il processo di regionalizzazione del sistema sanitario, com'è noto, viene completato attraverso la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la quale valorizza e amplia il ruolo e le competenze delle autonomie locali, delineando un sistema istituzionale caratterizzato da un pluralismo dei centri di potere. In particolare, a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la tutela della salute diviene competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.

Lo Stato mantiene la competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*). L'assetto istituzionale così delineato nella sua dimensione attuativa ha finito per sconfessare le intenzioni del legislatore sul punto dell'uniformità ed equità nell'accesso e nella fruizione delle prestazioni sanitarie sull'intero territorio nazionale. Anzi, a dire il vero, si sono registrati profondi divari territoriali con inaccettabili dislivelli, sia in termini quantitativi che qualitativi, dei servizi erogati nelle varie regioni.

Benché in una prospettiva comparata il nostro Servizio sanitario nazionale (SSN) risulti piuttosto efficiente ed efficace, di certo il disinvestimento cui è stato sottoposto negli anni recenti ne ha drasticamente ridotto le dotazioni di infrastrutture, tecnologia e, soprattutto, di personale. A ragion del vero, con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), si è operata un'inversione di tendenza. Cionondimeno, il defianziamento operato nell'ultimo decennio ha determinato numerose e rilevanti conseguenze. Prima fra tutte, un maggior ricorso alle prestazioni offerte in regime privatistico, le cui strutture peraltro - a fronte dei progressivi disinvestimenti nel settore pubblico - si sono giovate spesso di crescenti finanziamenti pubblici.

Un circuito vizioso, dunque, che ha visto il Servizio sanitario nazionale venire gradualmente e irrazionalmente depauperato delle sue risorse. Non occorre tornare troppo indietro nel tempo per evidenziare la significativa riduzione che si è osservata nel rapporto che sussiste tra medici ovvero infermieri rispetto alla popolazione, in relazione al quale si registrano pure significativi scostamenti da regione a regione. Secondo l'Istituto nazionale di statistica, l'attuale assetto delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale è in parte il risultato delle politiche attuate negli anni recenti, incentrate principalmente sul blocco del *turn over* nelle regioni sotto piano di rientro, cui si sono aggiunte politiche di contenimento delle assunzioni messe in atto autonomamente dalle regioni non sottoposte ai piani di rientro.

Il Servizio sanitario nazionale tra il 2010 e il 2017 ha registrato una riduzione di 42.861 unità (-6,7 per cento). Nel 2017 il SSN contava 603.375 unità di personale, i medici erano 101.100 (-5,9 per cento rispetto al 2010) e le unità di personale infermieristico 253.430 (-3,9 per cento). Rispetto alla popolazione residente, il personale dipendente del SSN è pari a 99,7 per 10.000 residenti: il tasso varia da un minimo di 66,7 nel Lazio a un massimo di 169,1 in Valle d'Aosta. Per i medici il tasso è pari a 16,7 per 10.000 residenti (minimo 12,2 nel Lazio, massimo 25,5 in Sardegna). Per il personale infermieristico si contano 41,9 infermieri ogni 10.000 residenti (31,1 in Campania, 60,9 nella provincia autonoma di Bolzano).

Secondo la Ragioneria generale dello Stato tra il 2009 e il 2017 sono venute meno oltre 46.000 unità di

personale dipendente: oltre 8.000 medici e più di 13.000 infermieri.

In base all'ultimo Annuario statistico del Ministero della salute disponibile, nel 2017 il Servizio sanitario nazionale disponeva di circa 191.000 posti letto per degenza ordinaria: solo 3,6 posti letto ogni 1.000 abitanti. Nel 2010 erano 245.000.

Anche su questo versante si registrano significative differenze tra le varie regioni: si passa dai 2 posti letto ogni 1.000 abitanti in Calabria, con 3859 unità, ai 3,5 in Liguria, con 5.484 unità. La Lombardia conta quasi 30.000 posti letto, la Sicilia 11.698.

Tali significative discrasie territoriali si sono riverberate su una notevole differenza della qualità delle prestazioni erogate che, a sua volta, ha comportato una forte frammentazione del sistema sanitario e una ingiustificata disparità nella fruizione del servizio stesso.

Ne è derivata una forte crescita dei ricoveri fuori regione e, cosa ancor più grave, una contrazione del diritto alla salute.

Gli elevati costi delle prestazioni e le lunghe liste d'attesa hanno costretto milioni di italiani a rinunciare alle cure. La Corte costituzionale ha affermato più volte che non è ammissibile che il bilanciamento tra il diritto alla salute e il principio di regolarità dei conti pubblici di cui all'articolo 81 della Costituzione porti a un pregiudizio del « nucleo essenziale » del diritto alla salute, ossia delle prerogative fondamentali di cui non si può, in nessun caso, essere privati, pena la violazione del dettato costituzionale (per tutte, si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 354 del 2008).

Significativo sul punto un passaggio molto chiaro: « le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. Ed è certamente a quest'ambito che appartiene il diritto dei cittadini in disagiate condizioni economiche, o indigenti secondo la terminologia dell'articolo 32 della Costituzione, a che siano assicurate loro cure gratuite » (Corte costituzionale, sentenza n. 309 del 1999). L'analisi sulle difficoltà di accesso alle cure, inoltre, non può non tenere conto del processo di progressivo invecchiamento della popolazione in atto nel nostro Paese, atteso che presentiamo il più alto tasso di longevità d'Europa e il secondo nel mondo, dopo il Giappone. Tale processo si accompagna, invero, a un aumento della domanda di salute e a un maggiore impiego di risorse sul versante del trattamento delle cronicità. Molta parte delle criticità emerse derivano anche dall'asimmetria tra la responsabilità della spesa - in capo alle regioni - e quella della raccolta del finanziamento - in larghissima parte proveniente dalla fiscalità generale. Questa asimmetria, infatti, è stata alla base della proliferazione di sacche di inefficienze e sprechi, casi di cattiva gestione e, ancor peggio, di infiltrazioni criminali e corruzione.

È chiaro allora, già sulla base dei dati sin qui esposti, che molteplici e consistenti sono le minacce alla tenuta della sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale, ma anche e soprattutto alla capacità di offrire un sistema di erogazione delle cure che sia rispondente ai principi di universalità, uguaglianza e gratuità come nelle intenzioni dei Costituenti e del legislatore del 1978. La preoccupante fotografia del nostro sistema sanitario si è tinta di drammaticità nel momento in cui il nostro Servizio sanitario si è trovato ad affrontare un'inedita emergenza sanitaria causata dalla violenta diffusione del nuovo coronavirus COVID-19, che l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito come « pandemia ». Si è posto un crescente allarme in relazione alla capacità del nostro SSN di reggere il peso di un così improvviso, straordinario e non preventivato afflusso, soprattutto in relazione alla carenza di unità di personale sanitario e all'adeguatezza dei presidi, degli strumenti e dei posti letti dei reparti di terapia intensiva, in quanto necessari per la presa in carico e il trattamento dei casi più gravi di pazienti che hanno contratto la malattia da COVID-19).

All'esplosione dell'epidemia, infatti, i reparti direttamente collegati all'area dell'emergenza disponevano di circa 5.000 posti letto di terapia intensiva (8,42 per 100.000 abitanti).

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità questo numero è il frutto di una drastica riduzione operata negli anni dal 1997 al 2015, durante i quali il nostro Paese ha progressivamente dimezzato i posti letto per i casi acuti e la terapia intensiva, passati da 575 ogni 100.000 abitanti ai 275 attuali. Un calo del 51 per cento che ci porta in fondo alla classifica europea.

Anche in questo caso rimarchevoli sono le differenze territoriali (Campania 506, Sardegna 123, Toscana 447, Lombardia 900, Calabria 141, eccetera). Per fare fronte all'emergenza scaturita dalla repentina diffusione del COVID-19, si è intrapresa una poderosa azione di potenziamento, che ha interessato in particolare il personale medico e infermieristico, nonché il numero di posti letto nei reparti di terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive.

Gli sforzi intrapresi per far fronte all'eccezionalità del momento, però, non possono di certo esaurire l'ineludibile spinta riformatrice. Si impone adesso al legislatore una seria riflessione che parta dal presupposto che le misure emergenziali debbano essere affiancate da una improcrastinabile revisione del Servizio sanitario nazionale. Tale revisione non può, stante le criticità qui brevemente delineate, che prendere avvio da una modifica costituzionale che riporti la competenza in materia di tutela della salute in capo esclusivamente allo Stato.

Si ritiene, infatti, che solo in questo modo potrà tornarsi a garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, ma anche - ed è ciò che più conta - una migliore equità nell'erogazione delle prestazioni. Con una regia nazionale il servizio pubblico sanitario potrà maggiormente rispondere ai principi di universalità, di uguaglianza e di globalità degli interventi, in osservanza e ottemperanza del dettato costituzionale.

Pertanto, e alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il presente disegno di legge è volto ad apportare una significativa modifica all'articolo 117 della Costituzione, con l'obiettivo di attribuire alla legge statale un ruolo più ampio, restringendo, per contro, l'area della legislazione concorrente. In particolare, per quanto riguarda la tutela della salute, si prevede che spetti alla legge dello Stato non più « la determinazione dei principi fondamentali », bensì la definizione della disciplina funzionale. Occorre restituire centralità e unitarietà al sistema sanitario nazionale, al fine di recuperare una visione di insieme, superando così l'attuale frammentazione in cui versano i servizi sanitari regionali.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *s-bis*) tutela della salute »;

b) al terzo comma, le parole: « tutela della salute; » sono soppresse.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 62 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

62ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(13-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva, approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica e in prima deliberazione, senza modificazioni, dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il **PRESIDENTE** riepiloga le precedenti fasi di esame del disegno di legge.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) conferma il voto favorevole del Gruppo PD, già espresso anche nella scorsa legislatura e, nella corrente legislatura, in occasione dei precedenti passaggi dell'*iter* del disegno di legge costituzionale.

Ritiene che il riconoscimento della funzione dello sport in Costituzione, sia come valore di coesione sociale sia come supporto al benessere psicofisico, potrà ispirare una legislazione più efficace e il reperimento di risorse adeguate alla diffusione della pratica sportiva, da quella di base a quella ad alta prestazione.

La senatrice **GELMINI** (Az-IV-RE) dichiara il proprio voto favorevole, con l'auspicio che il riconoscimento costituzionale della funzione dello sport costituisca un monito per un utilizzo appropriato delle risorse del PNRR, attraverso il supporto a enti locali e strutture scolastiche. A tale riguardo, rivolge un ringraziamento agli insegnanti per l'importante attività di diffusione dei valori dello sport che svolgono tra gli studenti.

La senatrice **SPELGATTI** (LSP-PSd'Az), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole. Pur riconoscendo che nelle scuole si svolgono molte iniziative per la promozione dello sport, ribadisce la necessità di una maggiore disponibilità delle istituzioni scolastiche, con il supporto del Ministero dell'istruzione, per coniugare la frequenza delle lezioni con la pratica sportiva anche ad alti livelli. Auspica pertanto che l'approvazione definitiva della modifica dell'articolo 33 della Costituzione acceleri l'adozione di provvedimenti concreti per la valorizzazione del ruolo dello sport per lo sviluppo psicofisico di giovani e adulti.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) annuncia un voto di astensione, in coerenza con l'orientamento espresso dal Gruppo LeU nella scorsa legislatura. Pur riconoscendo la fondatezza delle

considerazioni svolte sulla rilevanza dello sport anche per la coesione sociale, esprime perplessità sulla tendenza, negli ultimi tempi, a intervenire troppo di frequente sul testo costituzionale. In questo modo, si rischia di svilire anche modifiche come quella, a suo avviso molto più significativa, che ha introdotto in Costituzione la tutela dell'ambiente, tema di rilievo nazionale a causa degli effetti dei cambiamenti climatici.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) annuncia il voto favorevole del Gruppo, ritenendo che la modifica costituzionale in esame potrà favorire la diffusione capillare dello sport, fondamentale per il benessere psicofisico. Tale intervento appare ancor più opportuno in un'ottica di prossima attuazione dell'autonomia differenziata, per fare in modo che tutti i soggetti istituzionali sul territorio collaborino per la tutela della salute e per favorire un invecchiamento attivo della popolazione.

Il senatore [LISEI](#) (FdI), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, sottolineando la consapevolezza di tutte le forze politiche dell'importanza della modifica costituzionale in esame. Il riconoscimento del rango costituzionale del valore dello sport dovrà certo essere accompagnato da ulteriori interventi per attuare concretamente la tutela del settore sportivo e per promuovere la pratica sportiva, conciliandola con lo studio.

Sottolinea che per Fratelli d'Italia il disegno di legge costituzionale in titolo rappresenta una priorità, tanto da averlo presentato immediatamente all'inizio della legislatura.

Il ministro ABODI, nel rinnovare i ringraziamenti alla Commissione per il lavoro svolto, esprime l'auspicio che il disegno di legge costituzionale possa essere approvato definitivamente entro l'estate. Il Governo si assumerà l'onere di adottare i provvedimenti che consentiranno di promuovere la pratica sportiva, associandola a salute e istruzione. È infatti già in atto la collaborazione con i Ministeri competenti, per la diffusione nelle scuole dello sport e dei valori che ispirano tale disciplina, nonché per la tutela della salute in un'ottica di prevenzione.

Vi sarà inoltre l'impegno a diffondere la pratica sportiva nelle periferie delle città e nelle aree dove c'è bisogno di una maggiore attenzione dal punto di vista sociale.

Il [PRESIDENTE](#), prima di procedere alla votazione, ricorda che l'Italia è il decimo Paese dell'Unione europea a inserire il riconoscimento della funzione dello sport in Costituzione e che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 6, lettera e), conferisce all'Unione la competenza per sostenere le politiche nazionali degli Stati membri nel settore dello sport.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce quindi al relatore, senatore [BALBONI](#) (FdI), il mandato a riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame, per l'approvazione del Senato in seconda deliberazione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter riferire oralmente.

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(Esame e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in esame, che consta di un unico articolo, recante la proposta di revisione dell'articolo 117 della Costituzione, volta a ridefinire il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni.

In particolare, con la lettera a), si propone di introdurre - nell'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione - una nuova lettera, ossia la s-bis), al fine di ricondurre la materia della "tutela della salute" alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Conseguentemente, si richiede la soppressione della medesima materia dal comma 3 dello stesso articolo 117, recante l'enumerazione delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni.

Svolge quindi alcune considerazioni di carattere politico, ritenendo inopportuno tornare a un sistema sanitario centralizzato, che discenderebbe da un approccio ideologico più che dall'analisi della situazione attuale.

Ritiene innanzitutto infondate le critiche rivolte alla gestione sanitaria regionale durante la pandemia. A suo avviso, l'esperienza del contrasto al Covid ha dimostrato la fragilità di tutti i sistemi sanitari, a prescindere dal sistema organizzativo, di tipo periferico o centralizzato. Pertanto, sarebbe inaccettabile un approccio ideologico che miri a disconoscere le responsabilità statali, non solo nella gestione della

pandemia, ma anche in altri casi, come per il commissariamento del settore sanitario della Calabria, che non solo non ha risolto i problemi esistenti, ma anzi li ha perfino aggravati.

Ricorda che, con la riforma del Titolo V, la tutela della salute è stata inserita tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni. In effetti, con il passaggio da una concezione della sanità di tipo curativo a una di tipo preventivo, non si può non riconoscere che tale funzione può essere svolta efficacemente solo a livello territoriale, soprattutto nelle zone con conformazione fisica più complessa.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), alla luce delle considerazioni del relatore, ritiene opportuno spiegare le ragioni che sottendono al disegno di legge costituzionale in titolo. Sottolinea che la regionalizzazione della sanità aveva già causato evidenti disuguaglianze tra i cittadini, poi la pandemia ha evidenziato le difficoltà della gestione nazionale derivanti dalla molteplicità di sistemi sanitari differenti.

Nel ritenere infondate le considerazioni sull'approccio ideologico del testo presentato dal Movimento 5 Stelle, chiede che su di esso si svolga un dibattito approfondito, basato su dati oggettivi, senza pregiudizi, con la finalità di garantire nella stessa misura a tutti i cittadini un diritto, quello alla salute, tutelato costituzionalmente.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene necessario un approfondimento della materia, anche attraverso un ciclo di audizioni. A suo avviso, la proposta di legge costituzionale è supportata da elementi di ragionevolezza, in quanto con la pandemia sono risultate evidenti contraddizioni già presenti nel sistema sanitario nazionale, a causa delle rilevanti differenze territoriali introdotte a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Basti pensare, per esempio, che in Campania l'aspettativa di vita è di tre o quattro anni inferiore a quella delle Regioni del Nord. Pertanto, sarebbe opportuno innanzitutto valutare con obiettività gli esiti dell'applicazione della riforma del Titolo V, per verificare se effettivamente vi sia stato un aumento delle disuguaglianze, e in secondo luogo analizzare il tema, tenendo conto delle connessioni con il disegno di legge sull'autonomia differenziata.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene necessario analizzare in modo puntuale la situazione esistente, dal punto di vista della gestione efficace delle risorse e di tutela della salute, in base alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, prima di affrontare il tema dell'autonomia differenziata. Sono evidenti, infatti, le differenze attualmente esistenti tra le Regioni per le liste d'attesa, il reclutamento del personale, gli investimenti nei macchinari. Tra l'altro, le differenze di prestazioni sanitarie causano anche diseconomie, in quanto le Regioni devono sopportare gli oneri derivanti dallo spostamento di pazienti in altri territori. Occorre quindi evitare un approccio ideologico a tali tematiche di importanza vitale.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) condivide nel merito le considerazioni svolte dal relatore Occhiuto. Sul piano metodologico, sottolinea l'importanza sia su questo provvedimento che sul disegno di legge riguardante l'autonomia differenziata, di adottare un approccio di ascolto e di confronto con le istanze provenienti dal territorio.

In particolare, risulta ineludibile confrontarsi con i diversi assetti territoriali di gestione dei servizi sanitari, nella consapevolezza che l'80 per cento delle risorse finanziarie delle regioni è assorbito dalla sanità.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) esprime la contrarietà del proprio Gruppo sul disegno di legge in esame, sottolineando come le problematiche riguardanti il funzionamento del comparto sanitario possano essere risolte attraverso interventi di legislazione ordinaria, senza stravolgere l'assetto stabilito dalla Costituzione.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) osserva come il provvedimento in esame debba essere visto anche dal punto di vista dei cittadini, la cui aspettativa è rappresentata dalla necessità che il diritto alla salute venga garantito in maniera uniforme.

Per quanto attiene poi all'esperienza dei diversi Stati europei, ricorda che, in materia di tutela della salute, la Francia adotta un sistema centralizzato, la Germania un sistema prevalentemente

centralizzato, mentre la Spagna si caratterizza per un sistema decentralizzato, in cui lo Stato garantisce tuttavia livelli di uniformità.

Sottolinea quindi l'esigenza di evitare un eccessivo frazionamento nella tutela della salute.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) ringrazia i senatori intervenuti per gli interessanti spunti di riflessione forniti.

Ribadisce la convinzione che le problematiche del settore sanitario non siano risolvibili attraverso una centralizzazione delle competenze. Peraltro, tali criticità derivano anche da politiche errate condotte negli anni passati e imperniate su tagli lineari alle risorse.

È invece necessario investire sui servizi sanitari nelle diverse realtà territoriali, tenuto conto dell'invecchiamento della popolazione e dell'incremento dell'aspettativa di vita.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che nella seduta pomeridiana di domani è previsto l'avvio dell'esame dei disegni di legge sull'autonomia differenziata, ritiene che in tale sede possano essere approfondite anche le tematiche sollevate dall'esame di questo disegno di legge, fermi restando, ovviamente, i distinti percorsi di esame dei provvedimenti.

In conclusione, registra con soddisfazione una concordia unanime circa la necessità che le prestazioni sanitarie e di cura della persona siano uniformemente garantite sull'intero territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 81 (ant.) del 28/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2023

81^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto, con riferimento ai disegni di legge n. 615 e connessi (attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario), di concludere nella seduta pomeridiana di oggi la discussione generale congiunta e di rinviare le repliche dei relatori e del Ministro alla seduta che sarà convocata mercoledì 5 luglio. Inoltre, su richiesta dei Gruppi delle opposizioni, si è deciso di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno da riferire all'Atto Senato n. 615, già adottato come testo base, alle ore 14 di giovedì 6 luglio.

Per la seduta di mercoledì 5 luglio, si è altresì convenuto di iniziare la discussione del disegno di legge n. 733 "Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79", assegnato alla Commissione affari costituzionali in sede redigente, e di proseguire l'esame del disegno di legge n. 116 "Modifiche all'articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute".

Per quanto riguarda i disegni di legge n. 57 e connessi (disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci), si è stabilito di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 3 luglio.

Infine, si è convenuto di esaminare le proposte di indagini conoscitive, avanzate dal Gruppo MoVimento 5 Stelle, relative all'impatto e agli effetti dell'intelligenza artificiale, limitatamente agli ambiti di competenza della 1^a Commissione, nonché sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(615\)](#) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

[\(62\)](#) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

[\(273\)](#) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo

116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 27 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di oggi, si è deciso di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 615, già previsto per le ore 12 di oggi, alle ore 14 di giovedì 6 luglio.

La Commissione prende atto.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) ritiene che il progetto di autonomia differenziata del Governo sia motivo di forti preoccupazioni, di cui si è dato conto nello schema di parere alternativo da lei sottoscritto, presentato in 10a Commissione, sul disegno di legge n. 615. Infatti, si segnala il rischio che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo "centralismo regionale", senza prevedere il coinvolgimento degli enti locali, cristallizzando le disuguaglianze già esistenti nel campo della sanità, che causano il fenomeno della mobilità sanitaria, con uno spostamento di 14 miliardi di euro, in dieci anni, dalle Regioni meridionali a quelle settentrionali.

Anche nel *report* del CREA Sanità sulle *performance* regionali, valutate sulla base di alcuni indicatori (equità, esiti, appropriatezza, innovazione, esiti e sociale), si mette in luce l'ampio divario esistente tra le otto regioni e province autonome che garantiscono livelli complessivi di tutela significativamente migliori e tutte le altre. La situazione peggiore si riscontra al Sud, dove, in alcuni casi, non sono garantite nemmeno le prestazioni che dovrebbero essere fornite dalle regioni di residenza dei pazienti, come rilevato anche dalla nota dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul provvedimento in esame.

Pertanto, è facile ipotizzare che, in un contesto di autonomia differenziata, che determinerebbe una parcellizzazione del Servizio sanitario nazionale, una crisi sanitaria grave come quella provocata dalla pandemia avrebbe effetti disastrosi.

La senatrice [DAMANTE](#) (M5S) sottolinea che anche la Commissione europea, nella sua Raccomandazione sul Programma nazionale di riforma 2023 dell'Italia, evidenzia il rischio che l'aumento dell'autonomia regionale possa accrescere la complessità del sistema fiscale. Su tale argomento, il MoVimento 5 Stelle ha chiesto di svolgere un'indagine conoscitiva in Commissione bilancio.

Altre criticità di natura economica e finanziaria sono state sottolineate dall'Ufficio parlamentare di bilancio. In particolare, è stato rilevato che l'applicazione del criterio della spesa storica nel settore della sanità, in un contesto caratterizzato da ampi divari, non potrà che sfavorire le regioni che sono già in difficoltà, costringendo i cittadini meridionali a spostarsi altrove per ricevere le cure sanitarie. Un altro fattore da tenere presente è il principio di insularità, riconosciuto in Costituzione, ma praticamente ancora inattuato, in quanto non sono state previste le necessarie risorse economiche per contrastare le situazioni di svantaggio né nel Documento di economia e finanza né nel disegno di legge n. 615.

Essendo siciliana, non critica le forme di autonomia speciale, e anzi lamenta la mancata attuazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale siciliano, che prevedono il principio della territorialità della riscossione fiscale. Nota, però, che, paradossalmente, a fronte dei progetti di regionalismo differenziato, quando si tratta di spendere le risorse del Fondo di coesione e sviluppo, destinate a colmare il *gap* delle regioni meridionali, il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR sollecita la centralizzazione delle scelte strategiche.

Conclude ribadendo che, se il progetto del Governo viene calato su una realtà già di per sé molto frammentata, si rischia solo di aggravare le distanze tra Nord e Sud.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in

materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di oggi, si è deciso di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato, già previsto per le ore 18 di domani, giovedì 29 giugno, alle ore 12 di lunedì 3 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

84ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva riguardante le conseguenze delle tecnologie di Intelligenza Artificiale sulla sicurezza nazionale, nonché sulla trasparenza dei processi decisionali ed elettorali

La senatrice **MAIORINO** (M5S), riprendendo le argomentazioni svolte in precedenti Uffici di Presidenza, propone di svolgere una indagine conoscitiva, per gli aspetti di competenza della Commissione, circa l'impatto dell'Intelligenza Artificiale sia sulla sicurezza nazionale, sia sulla trasparenza dei processi decisionali ed elettorali.

Si tratta infatti di un tema molto attuale, che può determinare effetti particolarmente significativi su diversi settori della società.

La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

Proposta di indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri.

La senatrice **MAIORINO** (M5S), riprendendo le argomentazioni sviluppate in precedenti Uffici di Presidenza, propone di svolgere una indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso le piattaforme telematiche, in continuità con la procedura informativa portata a termine nella scorsa legislatura sul fenomeno della prostituzione, approfondendo ovviamente le tematiche di competenza della Commissione, quali le libertà fondamentali, la parità di genere, l'ordine e la sicurezza pubblica.

La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

SULLA CALENDARIZZAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 542, N. 744 E 764 (MODIFICHE AGLI ARTICOLI 116 E 117 DELLA COSTITUZIONE, IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI MATERIE DALLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE ALLA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA DELLO STATO)

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) chiede che sia calendarizzato il disegno di legge costituzionale n. 744

(Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato), a sua prima firma, che interviene sugli articoli 116 e 117 della Costituzione, raccogliendo alcune sollecitazioni emerse durante le audizioni sul disegno di legge n. [615](#) e connessi.

Sottolinea, a tale proposito, che l'opposizione non si sottrae a un confronto nel merito sul tema dell'autonomia differenziata, purché sia affrontato in modo giuridicamente e politicamente ragionevole.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ricorda che sul medesimo tema è già stato presentato il disegno di legge n. [764](#) (*Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato*), d'iniziativa popolare, i cui tempi di esame sono prefissati dall'articolo 74 del Regolamento.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si unisce alla richiesta del senatore De Cristofaro.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul medesimo argomento è stato altresì presentato il disegno di legge n. [542](#) (*Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente*), a prima firma del senatore Martella.

Tuttavia, fa presente che del disegno di legge costituzionale n. [744](#) occorre sollecitare l'assegnazione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che anche il disegno di legge costituzionale n. [116](#) (*Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*), il cui esame in sede referente è già iniziato, potrebbe essere discusso congiuntamente con gli altri disegni di legge costituzionale citati.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che l'abbinamento del disegno di legge costituzionale n. [116](#) sarà oggetto di valutazione non appena gli altri disegni di legge costituzionale saranno incardinati.

Propone quindi di iniziare l'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. [542](#), [744](#) e [764](#) nella seduta che sarà convocata per martedì 18 luglio, auspicando che il disegno di legge costituzionale n. [744](#) sia nel frattempo assegnato alla Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce dell'iscrizione all'ordine del giorno di ulteriori provvedimenti, chiede di valutare la possibilità di prevedere già queste settimane anche sedute notturne per svolgere la discussione generale sui disegni di legge n. [57](#) e connessi, in materia di ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle Province, nonché per illustrare gli emendamenti riferiti all'A.S. [615](#) sull'autonomia differenziata.

IN SEDE REFERENTE

(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
(549) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti, dell'attività politica, delle campagne elettorali, delle forme di contribuzione e della trasparenza dei bilanci e dei rendiconti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono pervenute, da parte dei Gruppi, dieci richieste di audizione sui disegni di legge in titolo. Propone quindi di suddividerne lo svolgimento in due giornate, a partire dalle ore 8,30 di mercoledì 19 luglio, in sede di Ufficio di Presidenza, valutando di effettuarle sia in

presenza sia da remoto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 14 di giovedì 6 luglio, sono stati presentati 556 emendamenti e 7 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) interviene incidentalmente per ricordare la richiesta del suo Gruppo di audire il professor Cassese, presidente del Comitato per la determinazione dei livelli essenziali di prestazione (CLEP), in relazione alle criticità rilevate da quattro componenti di tale organo che si sono di recente dimessi dal loro incarico.

Il **PRESIDENTE** assicura che il professor Cassese è stato tempestivamente interpellato per concordare una data per la sua audizione. Tuttavia, a causa di impegni pressanti nelle prossime settimane, non ha potuto dare la sua disponibilità prima della pausa estiva dei lavori.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) ringrazia il Presidente per la sollecitudine nell'accogliere la richiesta del PD. Tuttavia ritiene opportuno rinnovare la richiesta al presidente Cassese, che certamente, data la sua sensibilità istituzionale, non vorrà sottrarsi all'audizione.

Precisa che la richiesta non deve essere ritenuta strumentale o motivata da intenti ostruzionistici. È infatti reale l'esigenza di comprendere come il Comitato intenda proseguire i suoi lavori nonostante le perplessità espresse dai quattro giuristi che si sono dimessi dopo aver avanzato seri dubbi sulla conformità alla Costituzione del disegno di legge n. 615.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS), pur non avendo sottoscritto la lettera del Gruppo PD per la richiesta di convocare in audizione il presidente del CLEP, si associa alle considerazioni del senatore Giorgis. Del resto, i quattro giuristi dimissionari sono esperti di chiara fama che, lungi dall'essere condizionati politicamente, hanno formulato perplessità su aspetti meritevoli di essere approfonditi dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) si unisce alla richiesta del senatore Giorgis di rinnovare al presidente Cassese la disponibilità a essere audito, in modo da fornire al Parlamento tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie prerogative, soprattutto in merito ai dubbi espressi sul mancato coinvolgimento delle Camere nella fase ascendente dell'intesa. Ribadisce poi la forte criticità rappresentata dalla mancata costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il **PRESIDENTE** si riserva di contattare il presidente Cassese per cercare di concordare un'audizione almeno da remoto, per consentire a tutta la Commissione di effettuare gli approfondimenti necessari. Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) svolge alcune considerazioni di carattere generale sull'articolo 1 del disegno di legge n. 615, che indica le finalità del provvedimento, esprimendo preoccupazione per una iniziativa che non offre garanzie circa eventuali conseguenze negative sulla coesione nazionale. È vero che l'autonomia differenziata è riconosciuta dalla Costituzione e che, dopo ventidue anni, è giunto il momento verificare l'efficacia della riforma del Titolo V, tuttavia bisogna evitare di mettere a rischio l'unità del Paese.

Rileva che i giuristi dimessisi dal Comitato per la determinazione dei livelli essenziali di prestazione hanno denunciato l'eventualità che non sia possibile garantire le risorse finanziarie per assicurare effettivamente il superamento delle disuguaglianze territoriali nell'esercizio dei diritti civili e sociali,

senza determinare oneri insostenibili per la finanza pubblica. Per questo motivo, è necessario definire i LEP per tutte le materie e non solo per quelle delegabili alle Regioni.

Gli emendamenti presentati all'articolo 1, pertanto, sono volti a ripristinare un quadro di garanzia della centralità del ruolo del Parlamento, nel tentativo di superare la contraddizione, che si rischia di introdurre nel sistema delle fonti, per cui la cornice procedurale è prevista da una legge ordinaria, mentre la legge che recepisce l'intesa è approvata a maggioranza assoluta, quindi rinforzata.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) sottolinea che il suo Gruppo ha presentato poche proposte di modifica, con l'intento di dissipare i dubbi di interpretazione evidenziati da alcuni auditi e fornire rassicurazioni circa l'intento della maggioranza e del Governo di conservare l'unità nazionale.

Nello specifico, si intende ribadire l'obiettivo di tutelare la coesione sociale, recuperando innanzitutto il *gap* infrastrutturale di alcune Regioni. È stato poi inserito un riferimento alla insularità, per consentire alle aree insulari di superare soprattutto lo svantaggio derivante dai costi dei trasporti.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) rileva preliminarmente la necessità di un approccio scevro da condizionamenti ideologici nell'esame degli emendamenti, per definire nel modo migliore possibile un percorso di autonomia differenziata già riconosciuto dalla Costituzione e finora mai attuato. Non si può disconoscere, a suo avviso, che l'impostazione centralista nell'amministrazione dello Stato non ha impedito che si ampliassero le differenze tra Nord e Sud.

Ritiene necessario affrontare alcuni temi in particolare. In primo luogo, chiede di conoscere la disponibilità del Governo e della maggioranza a trovare una soluzione per rendere il Parlamento maggiormente protagonista nel processo di definizione dell'intesa.

In secondo luogo, considera indispensabile fare chiarezza non solo sulla definizione dei LEP, ma anche sul loro finanziamento, in modo da garantire il riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni anche al Sud. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile superare le tante perplessità sul provvedimento.

Infine, è necessario rivedere l'elenco delle materie delegabili alle Regioni. Segnala che il proprio gruppo ha presentato alcuni emendamenti a tale scopo, per restituire alla competenza statale soprattutto l'istruzione e l'energia.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti riferiti all'articolo 1 sono i più significativi, data la rilevanza della norma, che fissa obiettivi e linee direttrici del procedimento di autonomia differenziata, a cui peraltro la sua parte politica non si oppone in modo pregiudiziale. Le proposte di modifica, pertanto, mirano a introdurre correttivi su alcune scelte effettuate dal Governo e sulle relative modalità di attuazione.

In primo luogo, si tenta di recuperare il protagonismo del Parlamento nel processo di attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, in modo che siano rispettati i principi di unità nazionale e uguaglianza, secondo gli articoli 2 e 5, nonché 70 e 72 della Costituzione.

In secondo luogo, si richiede che, oltre alla definizione dei LEP, si proceda altresì alla quantificazione delle risorse necessarie per finanziarli, in modo che diritti civili e politici siano effettivamente garantiti.

Infine, si individuano alcune materie non delegabili, partendo comunque dal presupposto che è preferibile identificare singole funzioni nell'ambito delle materie stesse.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) rileva che non esiste un modello di per sé giusto o sbagliato di autonomia differenziata, in quanto bisogna verificarne l'applicabilità nel singolo caso. In Germania, per esempio, il regionalismo differenziato è efficace perché, fin dalla caduta del Muro di Berlino, si è operato per superare le disparità territoriali e per di più è prevista una solidarietà verticale e orizzontale.

Alcune proposte di modifica del M5S, quindi, sono volte a inserire tra le finalità della legge la coesione sociale, senza la quale, a suo avviso, si rischiano conseguenze disastrose sotto il profilo economico e sociale; peraltro, è questo l'obiettivo perseguito anche dai Fondi strutturali europei.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di colmare il divario tra le diverse Regioni, garantendo a tutti i cittadini gli stessi servizi, a parità di uguale carico fiscale, individuando un punto di equilibrio tra autonomia e coesione.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) rileva che il progetto del Governo presenta numerose criticità, a partire

dalla scelta dello strumento della legge ordinaria per intervenire sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, che invece è norma di rango costituzionale.

Segnala in particolare l'emendamento 1.56, che è volto a escludere dalle materie trasferibili alle Regioni le norme generali sull'istruzione. Ritiene, infatti, che la scuola sia decisiva per l'identità nazionale: è talmente importante per la coesione del Paese da poter essere considerata, come proponeva Calamandrei, "un organo costituzionale".

Per contrastare l'attuale dispersione scolastica e le differenze nell'offerta formativa, quindi, bisogna evitare sia di frammentare il sistema scolastico sia di regionalizzare lo *status* giuridico del personale scolastico.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono state poste per le vie brevi obiezioni sulla possibilità di far intervenire più senatori dello stesso Gruppo per l'illustrazione degli emendamenti al medesimo articolo.

Tuttavia, in attesa di svolgere un approfondimento sulla corretta interpretazione dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, consente che intervenga anche il senatore Delrio, pur non essendo tra i proponenti di emendamenti, con la precisazione che si tratta di una forma di cortesia che non costituisce precedente.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) ringrazia il Presidente, sottolineando di aver condiviso con il Gruppo la predisposizione degli emendamenti, pur non avendoli sottoscritti.

Essendo fermamente convinto della validità del modello autonomista municipale, assicura di non essere pregiudizialmente contrario al progetto di autonomia differenziata.

Tuttavia, ritiene indispensabile prima di tutto definire compiti e responsabilità dei diversi livelli di governo del territorio, per superare le criticità determinate dalla riforma del Titolo V e superare la finanza derivata. Al contrario, finora i Comuni sono diventati sempre più dipendenti dai trasferimenti statali.

In ogni caso, il finanziamento dei LEP non può avvenire a invarianza di spesa, come propone il disegno di legge d'iniziativa del Governo, con il rischio che la norma sia destinata a restare una mera enunciazione ideologica.

Sarebbe allora più opportuno individuare alcune materie inequivocabilmente di competenza statale, modificando il Titolo V, e definire i LEP per tutte le materie, stabilendo costi e fabbisogni *standard*. A suo avviso, sarebbe stato più corretto, quindi, iniziare ad applicare l'articolo 119 della Costituzione, prima ancora dell'articolo 116.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che l'intento del complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 1 è dare un'attuazione compiuta al regionalismo solidale, come prescritto dagli articoli 2 e 5 della Costituzione. In particolare, oltre alla definizione dei LEP, occorre garantire le risorse sufficienti per finanziarli, superando i divari infrastrutturali che penalizzano soprattutto alcune Regioni, tra cui la Sardegna, che rischiano di subire conseguenze molto negative dall'approvazione del provvedimento in esame. In secondo luogo, è indispensabile prevedere un adeguato ruolo del Parlamento.

Osserva che è indispensabile rivedere la riforma del Titolo V, per superare le criticità emerse nel corso di più di vent'anni, ripartendo in modo più efficace le competenze tra Stato e Regioni, tra quelle esclusive e quelle a legislazione concorrente, mettendo anche ordine nel sistema delle fonti. A tal fine, ricorda che il Partito democratico ha presentato il disegno di legge costituzionale n. [744](#).

Infine, si unisce alle considerazioni già espresse dai senatori Giorgis e Parrini sulla necessità di audire il presidente Cassese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Consentirà comunque al senatore De Cristofaro, che ha dovuto assentarsi per altro impegno istituzionale, di fare riferimento agli emendamenti all'articolo 1 anche in sede di illustrazione di proposte relative ad altri articoli.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) nota che, con l'articolo 2, si pone la questione del sistema delle fonti. Come rilevato da molti auditi, infatti, si profila il rischio di una illegittimità costituzionale, in quanto la

legge destinata a recepire le intese, pur essendo successiva e approvata a maggioranza assoluta, potrebbe entrare in conflitto con la legge quadro che ne definisce la cornice procedurale. Si tratterebbe, dunque, di una incostituzionalità di norma interposta, cioè della legge che integra i requisiti previsti dall'articolo 116 della Costituzione.

Per affrontare tale questione, che ha rilievo non solo formale, il Partito democratico ha presentato alcune modifiche per trasfondere nel disegno di legge in esame alcune delle norme proposte con il citato disegno di legge costituzionale n. [744](#).

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti agli articoli 1 e 2 affrontano la questione dalla natura vincolante dell'atto di indirizzo e del coinvolgimento di altri soggetti e parti sociali nella elaborazione dello schema di intesa.

Si sofferma poi sull'emendamento 2.34, che sostituisce la parola "negoziato" con l'altra "interlocuzione", ritenendo che la seconda sia più adatta in una fase iniziale del confronto tra Stato e Regione.

Illustra infine l'emendamento 2.93, di cui è primo firmatario, che propone di sospendere per dodici mesi la procedura di definizione dell'intesa, qualora cinque Regioni esprimano parere motivato contrario, in quanto presumano di essere coinvolte indirettamente e di subire effetti macroeconomici negativi.

Soprattutto in sede di prima applicazione del progetto di autonomia differenziata, sarebbe opportuno limitare il numero delle funzioni trasferibili e quello delle Regioni che possono contemporaneamente richiedere il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, per evitare un grado di complessità eccessivo.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti all'articolo 2 sono volti a prevedere sia un maggiore protagonismo delle Assemblee rappresentative, sia il coinvolgimento della Conferenza Unificata e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Trattandosi di un processo di riorganizzazione complessiva dell'amministrazione del Paese, infatti, occorre tenere conto delle implicazioni complessive che l'assegnazione di ulteriori funzioni ad alcune Regioni può comportare. Ribadisce, infine, l'esigenza di definire le risorse necessarie per il finanziamento dei livelli essenziali di prestazioni.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara così conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), dato l'elevato numero di interventi in sede di illustrazione degli emendamenti, ritiene necessario convocare una seduta notturna già questa sera, al termine della seduta dell'Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, pur accelerando la fase di illustrazione degli emendamenti, poi non si potrebbe comunque passare alla votazione, prima che la Commissione bilancio esprima il proprio parere. Eventualmente, si potrebbe invece svolgere la discussione generale sui disegni di legge n. 57 e connessi.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) fa presente che stasera è già prevista la seduta della Commissione di vigilanza sulla RAI.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) si dichiara fermamente contrario alla convocazione di una seduta notturna. Ritiene inopportune eventuali forzature dei tempi della discussione, soprattutto in considerazione dell'atteggiamento collaborativo delle opposizioni, che non hanno preteso di sospendere i lavori in attesa dell'audizione del presidente Cassese. Sarebbe grave se la maggioranza si preoccupasse solo di concludere quanto prima l'esame del disegno di legge, piuttosto che approfondire le questioni di merito.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di anticipare alle ore 8,30 la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 luglio, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [615](#)

G/615/1/1

[Ronzulli](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#),
[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premessi che:

i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale al fine di ridurre i divari esistenti, considerato che riguardano diritti civili e sociali da garantire per tutti i cittadini;

il disegno di legge all'articolo 1 fa riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";

la definizione dei Lep in alcuni casi è implicita in norme già vigenti e i servizi relativi sono già gestiti dagli enti territoriali - comuni, province e regioni, come ad esempio la presenza dell'anagrafe in ciascuno dei quasi 8.000 comuni italiani che rappresenta un livello essenziale delle prestazioni, trattandosi di un servizio connesso con diritti e servizi fondamentali per la cittadinanza;

nel corso dei decenni, infatti, lo Stato ha già affidato o delegato agli enti territoriali determinati compiti e questi sono tenuti a garantire il servizio, a differenza di altri settori riguardo ai quali ad oggi non sono ancora stati individuati i livelli del servizio da garantire. Si tratta dei servizi erogati in modo disomogeneo sul territorio nazionale (come quelli sociali e socio-educativi);

sono, quindi, ancora molti i settori in cui i Lep devono essere definiti, dai servizi sociali al trasporto locale e ciò rappresenta una questione di primaria importanza, che determina l'inattuazione del dettato costituzionale su una questione fondamentale;

pur concordando con gli interventi normativi volti, attraverso la delega di ulteriori funzioni, a favorire lo sviluppo di tutte le Regioni, sia quelle che procedono già velocemente, sia quelle che hanno ancora bisogno di crescere, risulta tuttavia necessario focalizzare l'attenzione sulle regioni caratterizzate da particolari condizioni dovute al grave impoverimento del capitale umano, a marcate carenze dal punto di vista infrastrutturale, per quanto riguarda per esempio sia le reti ferroviarie dell'alta velocità sia gli aeroporti, alla presenza di uno scarso numero di imprese, peraltro penalizzate da una maggiore difficoltà di accesso ai mercati e da problemi di sicurezza a causa della criminalità, prevedendo un significativo stanziamento delle risorse necessarie per garantire l'effettiva realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali;

come stabilito dalla legge delega sul federalismo fiscale - legge 5 maggio 2009, n.42 - c'è un rapporto diretto tra la definizione dei LEP e la determinazione dei costi e fabbisogni standard da riconoscere ai comuni e agli altri enti locali per erogare i servizi oggetto di Lep;

è utile ricordare che la Corte dei Conti, nell'audizione del giugno 2021 di fronte al gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento affari regionali durante il governo Draghi, ebbe a ricordare che "la questione della realizzazione di livelli di autonomia differenziata non può essere presa in considerazione al di fuori del contesto attuativo del federalismo fiscale", la cui completa attuazione entro marzo 2026 costituisce peraltro oggetto di una specifica milestone nell'ambito degli obiettivi del PNRR,

impegna il Governo:

nel percorso di attuazione della riforma sul federalismo fiscale, ad affrontare le problematiche degli enti territoriali con riferimento alle materie già trasferite, attraverso la definizione dei LEP e il relativo finanziamento;

a promuovere la compiuta attuazione dell'articolo 119, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione in modo coordinato con l'attuazione della presente legge.

G/615/2/1

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615),

premessi che:

l'articolo 2, comma 4 del disegno di legge in oggetto prevede che lo schema di intesa preliminare venga trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti;

il ruolo essenziale del parlamento nel processo di trasferimento delle funzioni è storicamente dimostrabile anche dal fatto che quando nel 1971 l'approvazione degli statuti delle Regioni ordinarie avvenne mediante legge ordinaria, le commissioni parlamentari competenti in sede referente poterono suggerire delle modifiche poi recepite dai rispettivi consigli regionali;

considerato che:

l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, consistendo nel trasferimento di funzioni legislative dallo Stato alle Regioni, rappresenta un elemento su cui il controllo parlamentare deve essere esercitato debitamente al fine di garantire un equo contro bilanciamento tra i poteri dello Stato e le Istituzioni della Repubblica, in quanto risulta essere il titolare delle competenze legislative oggetto di trasferimento;

la formulazione adottata dall'articolo 2, comma 4, per disciplinare il coinvolgimento del Parlamento in sede di esame dello schema di intesa preliminare appare mista, in quanto si riferisce sia all'esame da parte degli organi parlamentari sia ad atti di indirizzo, che potrebbe giustificare l'adozione di atti di indirizzo da parte delle Assemblee;

valutato che:

ai sensi del disegno di legge in oggetto, il Parlamento può intervenire solo in sede di esame dello schema di intesa preliminare ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e in sede di ratifica dell'intesa definitiva,

impegna il governo:

al fine di garantire il maggior coinvolgimento del Parlamento, ad interpretare l'articolo 2, comma 4 nel senso che oltre ad essere richiesto un parere delle commissioni parlamentari competenti, sullo schema di intesa preventiva si esprimano anche le Assemblee delle due Camere mediante atti di indirizzo.

G/615/3/1

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615),

premessi che:

l'articolo 9, comma 1, prevede che lo Stato, ai fini della promozione del principio di insularità, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle

amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;

considerato che:

il principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, ha la finalità, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale derivanti dalla condizione di insularità che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

il principale ostacolo di ordine economico e sociale derivante dalla condizione di insularità è rinvenibile nella condizione geografica che caratterizza le aree insulari. Pertanto, il primo ostacolo che lo Stato ha l'obbligo giuridico ed etico di rimuovere è la difficoltà, da parte delle Regioni interessate, di garantire un sistema di trasporti efficiente e adeguato sotto un profilo di sostenibilità economica per i cittadini delle isole;

valutato che:

l'attuale meccanismo di c.d. "continuità territoriale" in vigore non sempre garantisce un collegamento tra le Regioni insulari e il resto del Paese adeguato ed efficiente, con conseguenti gravi disservizi per i cittadini, comportando una mancata attuazione dei principi di cui all'articoli 3 e 119, comma sesto, della Costituzione,

il disegno di legge in oggetto non chiarisce in che modo venga concretamente attuato e tutelato il principio di insularità relativamente alle misure in materia di trasporto e mobilità,

impegna il Governo:

a provvedere, anche mediante l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, al fine di garantire un sistema di continuità territoriale tra le Regioni della Sardegna e della Sicilia e il resto del Paese, adeguato ed efficace.

G/615/4/1

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615),

premessò che:

l'articolo 10, comma 2, prevede una disposizione secondo cui alle Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo cui "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite";

la ratio dell'articolo 10, della legge costituzionale n.3 del 2001, deriva dal fatto che nella riforma del Titolo V, modificando il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni a statuto ordinario, il legislatore reputò necessario prevedere una clausola di "maggior favore" nei confronti delle Regioni a Statuto speciale, al fine di garantire che quest'ultime non godessero di forme di autonomia meno ampie rispetto alle Regioni a statuto ordinario;

considerato che:

il disegno di legge in esame è finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione il quale, tuttavia, fa riferimento alla facoltà per "altre Regioni" di avvalersi di: "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", escludendo indirettamente la possibilità che tale trasferimento di forme e condizioni particolari di autonomia sia esercitabile mediante intesa anche per le Regioni a statuto speciale. Infatti, queste ultime, qualora vogliano

richiedere il trasferimento di competenze legislative ulteriori, avrebbero come strumento la modifica, mediante legge costituzionale, del rispettivo Statuto speciale;

l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quindi, circoscrive solo alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di richiedere il trasferimento di ulteriori forme di autonomia e, pertanto, risulterebbe problematico estendere alle Regioni a Statuto speciale, mediante legge ordinaria, una facoltà che la Costituzione medesima esclude;

valutato che:

alla luce di quanto esposto, l'articolo 10, comma 2, del presente disegno di legge, prevedendo la possibilità per le Regioni a statuto speciale di vedersi attribuire, mediante intesa, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, potrebbe presentare delle criticità sotto un profilo di legittimità costituzionale,

impegna il governo:

ad intervenire, anche mediante modifiche in sede di esame parlamentare, al fine di garantire che l'articolo 10, comma 2 del disegno di legge in oggetto non sia in contrasto con il dettato costituzionale.

G/615/5/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (A.S. 615),

premessi che:

i principi di solidarietà e di coesione territoriale, enunciati nella Costituzione Italiana dall'art. 119 laddove si parla di "perequazione e solidarietà finanziaria in favore delle aree svantaggiate e di unità economica e sociale" ci impone di prevedere un'equa distribuzione delle risorse fiscali tra le diverse regioni, affinché sia garantito uno sviluppo bilanciato e inclusivo dell'intero territorio nazionale;

il meccanismo previsto dal disegno di legge in esame per l'attuazione dell'art. 116, comma 3 della Costituzione, ipotizza una parziale autonomia fiscale delle regioni con la conseguenza che una grossa parte del gettito fiscale resterebbe nelle regioni che lo hanno prodotto, comportando il potenziale rischio di creare ulteriori disparità economiche e sociali tra regioni, favorendo quelle già attualmente avvantaggiate a discapito delle regioni meno sviluppate e sulle quali permangono divari da colmare, soprattutto in termini di servizi e di infrastrutture;

è necessario procedere a un riequilibrio in termini di investimenti dello Stato nelle diverse regioni italiane prima di implementare un'eventuale autonomia differenziata anche fiscale, per evitare un aumento delle disparità tra regioni ricche e regioni più povere;

considerato, inoltre, che:

è necessario allinearsi a politiche più ampie, adottate a livello europeo e da altri paesi dell'Unione Europea e considerato che la stessa politica di coesione dell'Unione Europea, mira principalmente a ridurre le disparità tra le varie regioni europee;

molti stati membri dell'UE attuano, già, politiche interne per promuovere l'equità e la solidarietà tra le proprie regioni,

impegna il Governo:

ad adottare misure concrete per il riequilibrio tra le regioni, attraverso un piano di sviluppo per le aree economicamente più svantaggiate che preveda da un lato investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e, dall'altro, l'adozione di incentivi per favorire la creazione di distretti industriali e il potenziamento degli esistenti a cui associare poli di formazione per la preparazione e la qualificazione della forza lavoro dei territori.

G/615/6/1

[Ronzulli](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#),
[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

con riferimento alla determinazione dei LEP nelle materie che possono essere oggetto di autonomia differenziata, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi da 791 a 801 - legge di bilancio per l'anno 2023 - ha istituito a tal fine una Cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

la Cabina di regia dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie, con successiva individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

l'articolo 1 della citata legge di bilancio 2023, al comma 793 prevede, in particolare, che la Cabina di regia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2023, effettui, per ciascuna delle materie di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione: una ricognizione della normativa statale vigente; una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio; l'individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai LEP; la determinazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard,

impegna il Governo:

a prorogare i lavori della Cabina di regia di cui in premessa, al fine di consentire il completamento della definizione dei LEP anche nelle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

G/615/7/1

[De Cristofaro](#), [Malpezzi](#), [Barbara Florida](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [D'Elia](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di Legge recante le disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

Premesso che,

le materie relative all'istruzione debbano essere totalmente non contemplate in, e pertanto espunte da, qualsivoglia iniziativa normativa e amministrativa;

l'istruzione, in ogni suo grado, dai primi anni di scuola dell'infanzia fino all'istruzione superiore, esprime il fondamento costitutivo e sostanziale della formazione dell'identità nazionale e della cittadinanza;

ogni sua diversa declinazione, estranea al livello nazionale, è destinata a intaccare corrodere e frantumare l'eguale, omogeneo e costitutivo esercizio al diritto di formazione educazione e istruzione del cittadino;

il diritto all'istruzione non è, in alcun modo e sotto nessun aspetto, regionalizzabile: sia che si consideri l'istruzione sotto il profilo dei titoli di studio, sia che la si consideri sotto il profilo della parità di trattamento degli alunni e del personale, dei percorsi formativi, degli investimenti, delle strutture e infrastrutture ad essa dedicate.

gli articoli della Costituzione che impediscono con solare evidenza qualsiasi ipotesi di regionalizzazione dell'istruzione sono il fondamentale art. 3 che impegna il potere pubblico a promuovere l'uguaglianza del cittadino, lo sviluppo della persona umana, e la partecipazione dei

lavoratori; l'art. 5 sull'unità e indivisibilità della Repubblica, che ha dimensione di Nazione e non certo di Regione; l'art.33 che impegna la Repubblica a dettare le norme generali sull'istruzione e a istituire scuole statali (e non regionali) per tutti gli ordini e gradi; l'art 34 che impegna la Repubblica a rendere effettivo il diritto all'istruzione; l'art 117 secondo comma lettera m) che impone allo Stato di determinare il livello essenziale di prestazione concernente il diritto sociale dell'istruzione; l'art 119 che impegna lo stato a destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (fra cui l'istruzione); l'art 120 che impegna i Governi a sostituirsi agli organi decentrati territoriali per assicurare il diritti sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali; la Legge 10 marzo del 200, n. 62, definisce che alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione.

Considerato che,

sul piano generale, vi è da osservare che il comma 3 dell'art. 116 della Costituzione non autorizza a devolvere "intere" materie genericamente intese fra quelle contenute nel medesimo terzo comma, come si sostiene dai proponenti del DDL in discussione, ma solo "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia";

Ritenuto che,

il dibattito deve curvare non, come sta avvenendo, sulle "materie" ma sulle ulteriori forme e condizioni particolari delle medesime; ciò a rafforzamento della richiesta della totale espunzione della materia istruzione dal dibattito in corso;

impegna il Governo,

a eliminare qualsiasi cenno alla materia istruzione dai provvedimenti riguardanti il più volte richiamato DDL.

Art. 1

1.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,», inserire le seguenti: «nel rispetto dell'unità nazionale ed al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio,»

1.4

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,» inserire le seguenti: «in osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,».

1.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti: «di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.»

1.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto dei» inserire la seguente: «preminenti».

1.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «giuridica» inserire la seguente: «sociale».

1.8

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ed economica» con le seguenti: «economica e sociale».

1.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ed economica» con le seguenti: «, economica e sociale».

1.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ed economica», aggiungere le seguenti: «e sociale».

1.11

[Zedda](#), [Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «economica», inserire le seguenti: «e del principio di coesione economica, sociale e territoriale»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «sociali», inserire le seguenti: «e della perequazione infrastrutturale e delle politiche di coesione»;

c) dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «2-bis. Ai sensi della presente legge sono assimilati ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali l'individuazione e quantificazione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti aerei e navali con le isole.».

1.12

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «economica,» inserire le seguenti: «unità dei diritti fondamentali esigibili,».

1.13

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «economica,» inserire le seguenti: «solidarietà ed».

1.14

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «indivisibilità» inserire le seguenti: «solidarietà, coesione sociale,».

1.15

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «indivisibilità» inserire le seguenti: «, coesione sociale,».

1.16

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e autonomia" inserire le seguenti: "degli enti locali territoriali".

1.17

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "la semplificazione delle procedure, l'accelerazione procedimentale, la sburocratizzazione," con le seguenti: "la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e".

1.18

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefica](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle procedure,» inserire le seguenti: «responsabilità, trasparenza e».

1.19

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «la sburocratizzazione,».

1.20

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefica](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la sburocratizzazione,» inserire le seguenti: «la coesione territoriale, la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,».

1.21

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefica](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la sburocratizzazione,» inserire le seguenti: «la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche,».

1.22

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che meglio si conformi ai» con le parole: «idonea ad assicurare il pieno rispetto dei».

1.23

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.24

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 118 della Costituzione,».

1.25

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» inserire le seguenti: «nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.26

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» inserire le seguenti: «sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,».

1.27

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per l'attribuzione» inserire le seguenti: «e la revoca».

1.28

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «attribuzione» inserire la seguente: «temporanea».

1.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «fra lo Stato e una Regione» aggiungere le seguenti: «tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

1.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «lo Stato e una Regione» inserire le seguenti: «tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 dopo le parole: «e una Regione,» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di equa ed efficiente distribuzione delle risorse e di pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali».

1.32

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «Regione» inserire le seguenti: «, fermo restando il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e del Parlamento e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche».

1.33

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «Regione» inserire le seguenti: «, garantendo standard obbligatori di coordinamento, volti ad eliminare fenomeni di frammentazione di competenze e ad assicurare un flusso informativo costante tra le Regioni e il Parlamento nazionale per il raccordo operativo, attraverso l'intervento dello Stato a tutela della solidarietà tra territori e sentita a tal fine la Conferenza Unificata Stato Regioni».

1.34

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni».

1.35

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel pieno rispetto degli articoli 70 e 72 della Costituzione».

1.36

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel pieno rispetto delle prerogative parlamentari».

1.37

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata è subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. La legge dello Stato definisce altresì le regole della istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui devono conformarsi le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge, a tal fine avvalendosi della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.38

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è altresì consentita subordinatamente alla piena attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale.».

1.39

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera g) della legge delega 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun anno al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.».

1.40

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione è preordinata all'interesse nazionale, non esclusivamente da quello particolare delle singole Regioni richiedenti e deve essere espressamente documentato e motivato nell'atto di iniziativa di cui al seguente articolo 2.».

1.41

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» con le seguenti: «funzioni tassativamente indicate e».

1.42

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» con le seguenti: «specifiche funzioni».

1.43

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione

dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti*: «ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,».

1.44

[Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti*: «ad esclusione dell'istruzione,».

1.45

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti*: «ad esclusione del commercio con l'estero,».

1.46

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione della tutela e sicurezza del lavoro,".

1.47

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione delle professioni,".

1.48

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione della tutela della salute,".

1.49

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione dei porti e aeroporti civili,".

1.50

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione dell'ordinamento della comunicazione,".

1.51

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione della previdenza complementare e integrativa,".

1.52

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione del credito a carattere regionale,".

1.53

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,".

1.54

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,".

1.55

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "materie o ambiti di materie" con le seguenti: "una o più funzioni relative alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale."

1.56

[Boccia](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Crisanti](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "relative a materie o ambiti di materie," inserire le seguenti: "ad esclusione delle norme generali sull'istruzione,".

1.57

[Matera](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni :

a) *dopo le parole: «essere garantiti», inserire la seguente: «equamente»;*

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «civili e sociali», inserire le seguenti: «, nonché della perequazione infrastrutturale».*

1.58

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "devono essere garantiti" aggiungere le seguenti: "in modo uniforme";*

b) *sostituire le parole: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni" con le seguenti: "solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi".*

1.59

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: "devono essere garantiti" aggiungere le seguenti: "in modo uniforme".

1.60

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "consentita" inserire le seguenti: "gradualmente e con puntuali verifiche prima di ciascun ulteriore passaggio",

1.61

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione." con le seguenti "solo successivamente alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."

1.62

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni" con le seguenti: "solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi".

1.63

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," con le seguenti: "alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessario a garantirne la piena attuazione".

1.64

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," con le seguenti: "alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessarie a garantire la piena attuazione".

1.65

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3,» con le seguenti: «alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessario a garantirne la piena attuazione».

1.66

[Giorgis](#), [Camusso](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," con le seguenti: "alla definizione e alla piena attuazione".

1.67

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «subordinatamente alla determinazione» inserire le seguenti: «e alla piena e effettiva attuazione».

1.68

[Fregolent](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «subordinatamente alla determinazione» inserire le seguenti: «e alla piena e effettiva implementazione».

1.69

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3» con le seguenti: «con legge dello Stato».

1.70

[Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettera m)» inserire le seguenti: «e nel rispetto dei principi sanciti dell'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione».

1.71

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione» inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».

1.75

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le parole: «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.».

1.72

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione» inserire le seguenti: «e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre regioni».

1.73

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione" inserire le seguenti: "e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni».

1.74

[Giorgis](#), [Camusso](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla determinazione e allo stanziamento delle risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».

1.76

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «invalicabile» con le seguenti: «essenziale e imprescindibile».

1.77

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «tali diritti» inserire le seguenti: «su tutto il territorio nazionale».

1.78

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole da: «, per assicurare uno svolgimento» a «diritti civili e sociali» con le seguenti: «; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanziava le somme necessarie al finanziamento delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale" cui accedono le regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prima di ogni decisione parlamentare relativa all'attribuzione ad altri livelli istituzionali.».

1.79

[Nicita](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla loro attuazione per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.».

1.80

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dei relativi costi e fabbisogni standard, nonché delle necessarie disposizioni di copertura finanziaria.».

1.81

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, i seguenti: «Con legge dello stato sono determinati i criteri di accesso delle regioni alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, relativamente alla solidità finanziaria e alla capacità amministrativa dei richiedenti in relazione alle funzioni di natura organizzativo-regolamentare nonché alle specificità regionali che motivano la richiesta ed i requisiti per la valutazione degli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. La medesima legge disciplina le procedure di verifica periodica e simmetrica dei servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti dallo Stato e dalle regioni non differenziate, prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di disparità, lesioni alla solidarietà o coesione sociale nazionale o inadempienze regionali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.82

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non può avere ad oggetto le materie di competenza statale in sé considerate, ma deve individuare specifiche funzioni e singoli compiti ad esse riconducibili, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.».

1.83

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione è consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai Lep.».

1.84

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia può essere attivata qualora sia dimostrata la maggior efficienza della gestione regionale del pubblico servizio collegato alla funzione di cui si richiede il trasferimento, senza effetti negativi per le altre regioni e per il libero esercizio dei diritti sociali e civili dei cittadini su tutto il territorio nazionale.».

1.85

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere valutata secondo i parametri di riduzione delle esistenti disparità regionali, maggiore responsabilizzazione dei decisori delle politiche pubbliche, equilibrio delle risorse di cui dispongono le varie aree del paese, efficienza nell'uso sociale delle risorse pubbliche, sostenibilità, verificabilità e gradualità del processo.».

1.86

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Al fine di garantire politiche solidali e di coesione, la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve dimostrare che dal trasferimento derivino maggiori risorse per lo Stato e che la regione richiedente sia in grado di assicurare una gestione migliore del livello attuale misurabile dei compiti richiesti senza ricadute pregiudizievoli per le altre regioni.».

1.87

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere valutata alla luce del diritto ad usufruire del livello essenziale delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prevedendo altresì la sua sospensione laddove si rendessero necessari interventi finanziari volti a superare l'emergere di eventuali sperequazioni.».

1.88

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, essa deve esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo trasmette alle Camere apposita relazione con cui valuta la capienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad evitare svantaggi per le regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale.».

1.89

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

1.90

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. L'allegato I alla presente legge contiene l'elenco delle funzioni statali relative alle materie oggetto di possibile attribuzione alle Regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle Regioni delle funzioni statali di cui all'Allegato I non è consentito per le materie di seguito elencate: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle Regioni delle funzioni di cui all'Allegato I e di seguito elencate è consentito nei limiti di cui al presente comma: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinques. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, inserire in fine le parole: «che non potrà in ogni caso estendersi alle funzioni di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater»;

b) all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater.»;

c) all'articolo 2 comma 5 inserire, in fine, le parole: «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater»;

d) all'articolo 4, comma 1 sostituire le parole: «secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» con le seguenti: «esclusivamente osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater, e»;

e) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese» con le seguenti: «in ogni caso osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater»;

f) all'articolo 7, sostituire il comma 6 con il seguente: «Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater.»;

g) aggiungere, in fine, alla presente legge il seguente allegato:

ALLEGATO I

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle

regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del ddl di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con

queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996).

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di

prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di

organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del

principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria; programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A.

PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;
attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;
provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;
vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;
valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;
esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;
supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;
assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

- l'accesso ai ruoli del personale docente;
- l'utilizzo delle supplenze annuali;
- la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

- aggiorna le graduatorie permanenti;
- indica i concorsi;
- determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti

locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996

stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei

fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI) DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:
determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;
professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);
Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);
dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)
tecnologo alimentare (L. 18 gennaio 1994, n. 59).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attuа le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la

promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale

della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDE N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di

personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispose le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già

disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accREDITAMENTO per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto

ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;
promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei

lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e

coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la
certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.
Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di
coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai
superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG
adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del
grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro
specificato dalle norme tecniche. MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. MINISTERO
DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici
del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui
beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere
obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del
permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)
Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la
dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEMA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividende demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni

e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

navigazione

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvencono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDE N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a)

definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti

previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;

vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEMA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovvero al finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici,

storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovranazionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisporre i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovranazionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche

attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella

competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

- a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
- b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
- c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
- d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
- f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M. 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono

caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia

di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto;

non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDE N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al

patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO II T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle

province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

- monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

- attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

- supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale;
- attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

- attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale.

ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

- svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

- adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

- svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

- provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente),

viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I. SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.

1.91

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione denominato "Allegato A".

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni

(scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

"ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, 1. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, 1. 52 del 1996)

SCHEMA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il

miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEMA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n.

81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,
coordina la materia degli incentivi all'occupazione;
promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al

sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili,

mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indica i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. **PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI.** Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. **DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI.** Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto

legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila

su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEMA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDE N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisporre le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il

programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accREDITAMENTO per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassume, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze

formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;
promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEMA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEMA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario,

ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)

Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEMA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate

al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

- programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;
- valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;
- vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;
- monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;
- indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
- vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
- demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
- attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione,

di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011)
Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero

dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvencono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEMA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione

alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione

delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese

finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDE N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti

performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M. 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M. 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente.

In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui

l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA

DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIInC) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO IL T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti

criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale.

ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I. SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se

diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."

1.92

[Majorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.».

1.93

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-ter. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».

1.94

[Matera](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativamente alle materie dei rapporti internazionali e con l'Unione europea, del commercio con l'estero, della tutela della salute, dell'istruzione e norme generali sull'istruzione, delle grandi reti di trasporto e di navigazione, dell'ordinamento della comunicazione, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, può essere oggetto di intesa preliminare da parte dello Stato solamente ove entrambe le Camere adottino un preventivo atto di indirizzo di assenso al trasferimento, nonché successivamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alle suddette materie e all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle relative risorse finanziarie, conformemente all'articolo 4».

1.95

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Con legge statale sono previamente definiti:

- a) l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili;
- b) il numero massimo di funzioni attribuibili nel quinquennio;
- c) i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti;
- d) l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione;
- e) i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate;
- f) i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- g) il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.96

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La procedura di richieste di funzioni o compiti non associate a LEP può essere avviata successivamente all'approvazione di un disegno di legge che determina i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, le altre regioni e lo Stato, al fine di prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per cittadini ed imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo. La legge dello Stato definisce prioritariamente le condizioni per l'accesso all'autonomia differenziata nelle materie di cui al presente comma attraverso una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del paese, anche in termini di efficienza ed efficacia, nella gestione a livello decentrato, rapidità e qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.97

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Con legge dello Stato sono determinati, ai fini della attivazione delle richieste e delle relative intese di cui alla presente legge, i criteri di accesso delle singole Regioni alle specifiche competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate e purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivata dall'interesse nazionale. La legge dello Stato di cui al presente comma individua anche il numero massimo di funzioni relative a materie o ad ambiti richiedibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in ragione del necessario coordinamento nazionale delle particolari funzioni temporaneamente delegabili e del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi.».

1.98

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

1.99

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».

1.100

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In nessun caso è ammesso il trasferimento di materie o blocchi di materie senza l'indicazione delle funzioni che sono oggetto di trasferimento, con la specificazione della materia a cui sono riferite.».

1.0.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Meccanismi preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, sono individuate le forme specifiche di trasferimento di singole funzioni suscettibili di richiedere strumenti correttivi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale.

2. La legge definisce le modalità di costante monitoraggio dei costi per la pubblica amministrazione nel suo complesso derivanti dalla devoluzione di specifiche funzioni a singole

regioni, comprensive dei criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali alle regioni ad autonomia differenziata e al parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, devono essere ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia di cui agli articoli successivi.

3. I criteri di valutazione di cui al presente articolo ricomprendono anche la valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni. Per gli ambiti di materia non riferibili ai diritti civili e sociali, la legge determina i criteri di le procedure di verifica periodica e simmetrica e di valutazione degli effetti del trasferimento, l'evoluzione delle risorse nel tempo, anche per le amministrazioni pubbliche non ricadenti nelle regioni differenziate, individuando le misure dinamiche di compartecipazione, perequazione, intervento, anche unilaterale in caso di urgenza, e correzione, a titolo sostitutivo, da parte dello Stato volte a conseguire il pari trattamento dei cittadini sul territorio nazionale ed evitare la compressione delle risorse disponibili per i territori non differenziati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n.197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuate le funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata nonché i criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio da assumere. Sono altresì definite le modalità di garanzia di una adeguata programmazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, al fine di prevenire effetti distorsivi nel territorio nazionale derivanti dall'attribuzione di funzioni a singole regioni, nonché la determinazione delle misure volte ad evitare ed eliminare il verificarsi di aumenti della complessità del concorso tra livelli di governo, e la moltiplicazione delle strutture deputate alla realizzazione dei servizi e delle funzioni.

2. Lo Stato, su iniziativa del Governo o delle Camere, può modificare unilateralmente gli elementi delle intese di cui alla presente legge per far fronte in modo adeguato ad esigenze di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Meccanismi preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuati i criteri e le modalità per il controllo della qualità dei servizi sull'intero territorio nazionale sulla spesa primaria netta del complesso delle Amministrazioni pubbliche, tenendo conto dell'impatto finanziario derivante dall'attribuzione di forme particolari di autonomia in determinate funzioni. A tal fine sono individuate metodologie uniformi di valutazione costante e calcolo delle risorse eventualmente eccedenti derivanti dalla dinamica delle entrate devolute alle regioni differenziate e le spese effettive relative alle funzioni trasferite, anche al fine di prevenire fenomeni di riduzione delle risorse per finanziare sul territorio nazionale funzioni non trasferite o non trasferibili, con priorità per quelle di particolare rilevanza socio-economica, nonché una riduzione delle capacità di attuare sul territorio nazionale politiche di stabilizzazione del ciclo o di redistribuzione del reddito a fini di equità sociale, individuando altresì le relative misure, compresi strumenti di rideterminazione periodica delle percentuali di compartecipazione al gettito erariale da parte del governo centrale, atte ad evitare inefficienze nei servizi o maggiori costi a carico dei cittadini di tutte le regioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n.197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuate le singole funzioni svolte dalle Amministrazioni centrali nell'ambito delle materie che potrebbero essere oggetto di trasferimento di singole funzioni alle regioni.

2. Nella medesima individuazione sono espressamente indicate le funzioni statali che non sono trasferibili nonché le spese effettive sostenute dal Governo centrale, inclusi i costi fissi. La medesima legge individua le modalità di individuazione da parte dei soggetti di cui al comma precedente e della Ragioneria Generale dello Stato di adeguate metodologie analitiche per la definizione della spesa regionalizzabile, anche al fine di individuare criteri di valutazione e allocazione adeguati nel caso di servizi o funzioni non totalmente coincidenti col territorio della regione richiedente nonché criteri omogenei di esclusione della territorializzazione per la parte non regionalizzabile della spesa.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.5

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui

all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuati i criteri uniformi sul territorio nazionale per l'allocazione delle risorse relative a competenze che non possono essere funzionalmente oggetto di trasferimento, a competenze già attribuite agli enti territoriali, le metodologie di verifica della capienza del gettito finalizzato al funzionamento dei singoli servizi trasferibili e la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione trasferibile. A tal fine, Il Ministero dell'economia e delle finanze e i ministri competenti sulle singole materie trasferibili, individuano le risolve finanziarie assegnabili. La legge determina altresì i criteri di valutazione degli elementi di variabilità nel tempo dei fattori che determinano la spesa, comprensivi delle variazioni attese nel numero dei beneficiari di prestazioni da garantire, nell'evoluzione demografica, nella variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie, nel costo dell'erogazione, nel gettito, anche in relazione alla base imponibile e alla capacità di riscossione, nonché nella domanda dei servizi, anche con riferimento alle risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP. I predetti elementi sono altresì illustrati nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 2.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.6

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. I meccanismi di funzionamento dei negoziati e i criteri per la valutazione delle richieste, sono fissati con legge dello Stato, che disciplina gli strumenti di misurazione oggettiva dei risultati storici delle singole regioni nelle diverse funzioni o nei diversi compiti trasferibili afferenti alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, indicando altresì gli strumenti correttivi attivabili dallo Stato.

2. Al fine di garantire un processo razionale, controllato e reversibile, nel caso di richieste riguardanti più compiti o funzioni, la legge dello Stato disciplina la gradualità dell'esame delle richieste e la gradualità del relativo trasferimento, escludendo in ogni caso l'eventualità di trasferimento in blocco, nell'arco della legislatura, dell'intero novero previsto dall'articolo 116 della Costituzione.

3. Ciascuna intesa deve essere istruita garantendo l'informazione al pubblico nazionale, il confronto con le parti sociali, con le associazioni dei cittadini e delle categorie interessate, e finalizzata al pieno rispetto dei principi costituzionali e alla piena tutela dei beni pubblici comuni, assicurando altresì, nei compiti e funzioni oggetto di differenziazione, omogeneità amministrativa sul territorio nazionale. Le intese devono procedere secondo un criterio selettivo, sostenibile e graduale e prevedere che lo Stato possa in qualsiasi momento intervenire a garanzia della unitarietà del quadro giuridico e socioeconomico e determinare le disposizioni di principio inderogabili cui le regioni si uniformano.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.7

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. I principi e i criteri che deve seguire il Governo nelle negoziazioni con le regioni sono fissati

con legge dello Stato.

2. Ciascuna intesa deve essere assistita da una valutazione d'impatto, trasmessa preliminarmente alle Camere, che dimostri l'effetto positivo della stessa, in termini di effettività dei diritti civili e sociali e di fruizione dei servizi pubblici, sia nella regione richiedente che sul resto del territorio nazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.8

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. Le intese devono prevedere la clausola che lo Stato possa sempre intervenire, nelle materie oggetto di parziale differenziazione, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini

2. Le intese non possono recare, neppure indirettamente, limiti alla potestà legislativa del Parlamento

3. Le intese assicurano la partecipazione delle città metropolitane al processo decisionale e il trasferimento di funzioni alle stesse.».

1.0.9

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. Le intese devono prevedere l'inserimento di una clausola di solidarietà nazionale volta a garantire che, nei casi di necessità, nel rispetto del principio di leale collaborazione di unità territoriale e ogni qualvolta ciò sia utile ai fini di preservare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, ai fini della coesione sociale o a tutela del regionalismo solidale e cooperativo, lo Stato possa intervenire con legge ordinaria in una specifica competenza devoluta ad una regione ad autonomia differenziata e procedere con i provvedimenti amministrativi necessari ad evitare lesioni dei principi sopraindicati.».

1.0.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.».

Art. 2

2.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Castellone](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, secondo quanto previsto dall'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della Regione l'intero importo delle perdite di economia di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e Regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 del presente articolo, il negoziato con la Regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.».

2.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, in linea con l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, in linea con quanto previsto all'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della Regione l'intero importo delle perdite di economie di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e Regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in base al comma 2 del presente articolo, il negoziato con la Regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.».

2.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, premettere il seguente: «L'attribuzione di ulteriori condizioni particolari di autonomia può avvenire solo progressivamente sulla base di criteri temporali e tecnici definiti previamente da apposita legge dello Stato, che specifica altresì le modalità di intervento statale a correzione di disfunzioni e distorsioni riscontrate nelle fasi attuative delle intese medesime, anche con riferimento alle conseguenze per le regioni non differenziate.».

2.6

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'attribuzione», *con le seguenti:* «alla richiesta di attribuzione».

2.7

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Mennuni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «all'attribuzione», inserire le seguenti: «, una per ogni procedimento,»;

2) dopo le parole: «è deliberato dalla Regione», inserire le seguenti: «che, nel triennio precedente, ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e tali da garantire, comunque, la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.».

2.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «attribuzione», inserire le seguenti: «di singole.».

2.9

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», inserire le seguenti: «, ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione,».

2.10

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», inserire le seguenti: «ad esclusione del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,».

2.11

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», inserire le seguenti: «, rispondenti a specificità proprie della regione richiedente e funzionali alla crescita e allo sviluppo del Paese».

2.12

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla Regione» con le seguenti: «dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti».

2.13

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria» con le seguenti: «L'atto di iniziativa è adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale, sulla base di atto di indirizzo adottato dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti gli enti locali, secondo il procedimento disciplinato dallo Statuto regionale.».

2.14

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», con le seguenti: «sentito il Consiglio delle autonomie locali».

2.15

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», con le seguenti: «previo accordo con

province, comuni e città metropolitane».

2.16

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «sentiti», con le seguenti: «d'intesa con».

2.17

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», aggiungere le seguenti: «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».

2.18

[Fregolent](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», inserire le seguenti: «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».

2.19

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», aggiungere le seguenti: «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».

2.20

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», inserire le seguenti: «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».

2.21

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «autonomia statutaria.» aggiungere il seguente periodo: «Là dove sul territorio regionale sia presente una città metropolitana, deve essere acquisito l'assenso della stessa, anche in relazione alle funzioni da trasferire alla medesima dalla regione.».

2.22

[Basso](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La Regione deve indicare nell'atto di iniziativa le specifiche materie, tra quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e ammesse dalla presente legge, per le quali intende richiedere le relative funzioni. L'atto di iniziativa deve altresì comprendere la previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni richieste.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2.23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera del Consiglio regionale recante specifici indirizzi relativi alle funzioni di cui chiedere il trasferimento».

2.24

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera di indirizzo del Consiglio regionale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti».

2.25

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il

parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123, quarto comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.».

2.26

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.»

2.27

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «L'atto è trasmesso», inserire le seguenti: «, unitamente al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali,».

2.28

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

2.29

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «novanta».

2.30

[Matera](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Pogliese](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro novanta giorni».

2.31

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «sessanta».

2.32

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche ai fini dell'individuazione», inserire la seguente: «propedeutica».

2.33

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 14», con le seguenti: «degli articoli 14 e 22»

b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le relative funzioni»

c) Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

2.34

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «negoziato», con la seguente: «interlocuzione».

2.35

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.36

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il negoziato» con le parole: «l'interlocuzione con la

Regione richiedente» e, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'avvio dell'interlocuzione tra il Governo e la Regione è preceduto dall'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere. A tal fine, non appena ricevuto dalla Regione l'atto di iniziativa, il Presidente del Consiglio lo trasmette alle Camere. L'atto di indirizzo deve essere approvato da ciascuna Camera entro novanta giorni dalla trasmissione, a maggioranza assoluta dei componenti. Ove il Governo intenda discostarsi dall'indirizzo espresso dalle Camere, rende comunicazioni in merito dinanzi a ciascuna Camera, cui segue un voto.».

2.37

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «comunque il negoziato», aggiungere, in fine, le seguenti: «che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies,, della presente legge»;

b) al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.», inserire le seguenti: «L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano»;

d) al comma 5 sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata»;

e) al comma 5, dopo le parole: «è deliberato dal Consiglio dei Ministri», aggiungere, in fine, le seguenti: «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge»;

f) al comma 8 sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti».

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda

n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Consequentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti

funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c)

del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEMA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L.

n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza,

nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del

2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. **PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI.** Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. **DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI.** Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. **EDILIZIA SCOLASTICA**

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari

rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEMA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett.

a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione

del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEMA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;

In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla

governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di

sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEMA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisporre le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accREDITAMENTO per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassetta, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività

formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurgici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempimento della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;

promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;
agricoltura biologica;
promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEMA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia

amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività` connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni

di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali

sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)

Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividende demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 -

D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

- pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;
- predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;
- vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;
- approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;
- classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
- gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
- regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;
- controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie
- pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;
- pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;
- rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;
- dismissione delle linee ferroviarie;
- vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
- indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
- vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
- amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
- procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

- svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;
- stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;
- cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;
- provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
- effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e

comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011)
Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultralarga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinviengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del

patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDE N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto

tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del

sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato

generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;
esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e

delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M. 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

- a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
- b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
- c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
- d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
- f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi

dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M. 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEMA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca

dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300

MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO II T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il

funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I. SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."

2.38

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Al comma 1, infine, dopo le parole "comunque il negoziato" sono aggiunte le seguenti: "che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2 - bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge".

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

«ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile

(art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza

(art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDE N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie

della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022)** Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia

fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEMA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione

e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede

comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

Istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indica i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E

FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello

studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
(L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

- indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;
- coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;
- coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
- promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:
 - gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
 - agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;
 - promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;
 - gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;
 - promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;
 - coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

- politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;
- politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;
- procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale

decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDE N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione

regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispose le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurgici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEMA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;
produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;
promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDE N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le

seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDE N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)

Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEMA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

- gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;
- programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;
- rilascio tessere di accesso ai porti;
- funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;
- attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
- rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
- gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividende demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

- programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;
- valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;
- vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;
- monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;
- indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
- vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
- demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
- attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

- indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

- affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

- coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie; dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro

utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDE N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri;

elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDE N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della

normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovvero al finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge

costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDE N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in

uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di

carattere intersettoriale, di dimensione sovragionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisporre i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovragionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008,

n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M. 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e

finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;
richiedere l'aggiornamento del piano stesso;
fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In

particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO II T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare

funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

- monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarica o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.»

2.39

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «informandone le altre Regioni».

2.40

[Fregolent](#)

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «informandone le altre Regioni».

2.41

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione.»

2.42

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli obiettivi di servizio ad essi correlati.».

2.43

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di avviso negativo del competente ministero la negoziazione non è avviata su compiti o funzioni relativi a materia o ambito di materia per cui è espressa la contrarietà ed ne è inviata apposita relazione alle Camere.».

2.44

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione favorevole con osservazioni e condizioni, la negoziazione è avviata sulla base delle condizioni poste e tenendo conto delle osservazioni espresse.».

2.45

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di funzioni connesse a materie o ambiti

di particolare complessità o rilevanza, il termine di cui al presente comma è prorogabile per un massimo di sessanta giorni.».

2.46

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa i competenti organi parlamentari dell'atto di iniziativa. I competenti organi parlamentari esprimono atti di indirizzo vincolanti per il negoziato, secondo i rispettivi regolamenti.».

2.47

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'atto è contestualmente trasmesso alle Camere.»

2.48

[Giorgis](#), [Martella](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, corredato dal parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, si compone di una relazione tecnica con evidenziate le puntuali motivazioni della richiesta e i benefici attesi in termini di maggiore efficienza ed economicità.

2-bis. Le Camere, acquisito il parere della Ministero dell'economia e delle finanze contenente la valutazione delle risorse necessarie, formulano un preliminare atto di indirizzo da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Regione proponente.»

Conseguentemente,

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, contenente l'ammontare di risorse finanziarie, umane e strumentali da conferire alla Regione, e le corrispondenti risorse in diminuzione per il bilancio dello Stato, redatto ai sensi dell'articolo 8 e corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.";

b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e da parte della Regione al Consiglio delle autonomie locali per il relativo parere.";

c) al comma 4, secondo, periodo, dopo le parole "Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata" inserire le seguenti "e dal Consiglio delle autonomie locali della regione interessata";

d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola "predispone" inserire le seguenti ", motivando l'eventuale scostamento dall'atto di indirizzo parlamentare,».

2.49

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse le ragioni che la giustificano alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.».

2.50

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse il modo in cui si intende fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.».

2.51

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento. Qualora le funzioni riguardino le materie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, l'atto di iniziativa è corredato dei dati necessari a verificare l'effettiva garanzia, nella Regione interessata, dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione alle funzioni di cui si richiede il trasferimento.».

2.52

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza pregiudicare l'interesse nazionale e quello di alcuna altra regione.»

2.53

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza ledere alcun interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In sede di interlocuzione con la Regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali, acquisito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, possono chiedere alla Regione gli opportuni chiarimenti sulle ragioni che giustificano la richiesta di trasferimento, nonché sugli oneri previsti o prevedibili.».

2.54

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per ciascuna funzione richiesta nell'ambito della singola materia l'atto d'iniziativa di ciascuna Regione garantisce il raccordo con gli enti locali ai fini della sostenibilità amministrativa e finanziaria della gestione dei relativi compiti, l'equilibrio delle prestazioni rispetto alle altre regioni, prevedendo il mantenimento in capo allo Stato dei poteri di indirizzo e normazione generale.».

2.55

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ciascun atto d'iniziativa regionale deve individuare uno specifico compito di cui, nell'ambito delle singole materie, si richiede l'attribuzione e su questo si svolgono la fase istruttoria e l'esame parlamentare. Lo Stato mantiene comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento.».

2.56

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, in una prima fase non inferiore a tre anni, non possono riguardare funzioni relative a materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale. Decorso tale periodo per le materie di cui al presente comma può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato.».

2.57

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere una fase sperimentale, non superiore a due anni, nella quale l'autonomia è esercitata su un circoscritto novero di funzioni o servizi connessi a singole materie e prevedere una conseguente fase di verifica dei risultati raggiunti ai fini della eventuale prosecuzione del graduale trasferimento di funzioni e compiti per il rimanente periodo.».

2.58

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie ed indicare passaggi obbligatori di verifica anche degli effetti prodotti dalla differenziazione su altre regioni.».

2.59

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono avere ad oggetto unicamente specifici compiti o funzioni negli ambiti di singole materie.».

2.60

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie.».

2.61

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare specifici compiti o una o più funzioni concernenti una o più materie.».

2.62

[Silvestro](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «riguardare», con la seguente: «concernere»

2.63

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «riguardare», con la seguente: «concernere».

2.64

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «una o più materie o ambiti di materie», con le seguenti: «le materie sorrette da un concreto e specifico interesse locale».

2.65

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «materie», inserire le seguenti: «, nei limiti del necessario raccordo statale e di dimostrate esigenze di equilibrata differenziazione rispettose della coesione sociale nazionale».

2.66

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "materie" inserire le seguenti: ", ma non possono in ogni caso, a garanzia della tutela dei principi costituzionali e sulla base del principio di precauzione, riguardare una pluralità di funzioni afferenti a una delle materie istruzione, salute, lavoro, ambiente, cultura e beni culturali".

2.67

[Fregolent](#), [Gelmini](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ragione di motivate e documentate esigenze regionali».

2.68

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ragione di motivate e documentate specificità regionali».

2.69

[Paita](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Lombardo](#), [Fregolent](#), [Scalfarotto](#), [Enrico Borghi](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-bis ».

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Ufficio parlamentare di bilancio, che si esprimono su di esso trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4»;

c) al comma 5, dopo le parole «valutato il parere della Conferenza unificata» inserire le seguenti «e, nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, i pareri di cui al comma 4-bis,».

2.70

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, può stabilire che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.»

2.74

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'iter della precedente.».

2.71

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuno degli atti deve essere adeguatamente

motivato e indicare in particolare gli aspetti ed i requisiti che giustificano la richiesta di accesso a ulteriori forme di autonomia e dimostrano l'idoneità della regione a svolgere le funzioni ulteriori richieste, gli effetti sullo Stato e sulle altre regioni, nonché le ragioni analiticamente poste a fondamento della richiesta, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 e dei principi fondamentali della Costituzione.».

2.72

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Oggetto del negoziato, negli ambiti di materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, sono le specifiche funzioni individuate con legge dello Stato, secondo un processo graduale, temporaneo, revisionabile e reversibile in base all'interesse nazionale ed a seguito di verifiche esperite con cadenza almeno semestrale sulle conseguenze e l'efficacia del trasferimento di funzioni, avendo riguardo all'intero territorio nazionale e sulla base di criteri e requisiti fissati con la medesima legge dello Stato.».

2.73

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Mennuni](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, limita l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa, ovvero dispone uno o più negoziati successivi aventi ciascuno a oggetto alcune materie o ambiti di materie. In tale ultimo caso, ciascun negoziato segue il procedimento di approvazione di cui ai successivi commi ed è avviato entro 60 giorni dalla deliberazione di cui al comma 8.».

2.75

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta ricevuta dal Governo è da questi trasmessa alle Camere, che il Governo informa tempestivamente circa i propri intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali.».

2.76

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È assicurata, in ogni fase, a livello regionale e nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di governo aperto, trasparenza, integrità e digitalizzazione per il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella definizione, attuazione e valutazione del processo negoziale e decisionale. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.77

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, con particolare riferimento ai profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.».

2.78

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Delle singole fasi del negoziato è dato prontamente e costantemente conto tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati.».

2.79

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contenuti dello schema d'intesa preliminare devono essere oggetto di confronto con le forze sociali, segnatamente con le organizzazioni sindacali, presenti sul territorio, soprattutto per quanto riguarda i profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante».

2.80

[Basso](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini di cui all'articolo 8, è trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono, nel rispetto degli articoli 5, 116, 118 e 119 della Costituzione, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, con pareri nei confronti delle istituzioni coinvolte nel procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni in merito alla congruità tra le funzioni richieste dalla Regione e le risorse umane, strumentali e finanziarie considerate necessarie dalla Regione medesima, nonché al rispetto dei criteri e delle misure stabiliti dagli articoli 8 e 9 della presente legge. Lo schema di intesa preliminare è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nel rispetto dei pareri delle Camere.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «si esprimono con atti di indirizzo secondo i rispettivi regolamenti», con le seguenti: «verificano la coerenza dello schema di intesa preliminare con quanto espresso nel parere di cui al comma 3 del presente articolo»;

c) al comma 5, le parole: «degli atti di indirizzo», sono sostituiti dalle seguenti: «delle indicazioni delle Camere».

2.81

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 3, dopo le parole: «legge 31 dicembre 2009, n. 196,» aggiungere le seguenti: «nonché di una relazione della Corte dei conti sulla congruenza tra le coperture individuate e le conseguenze finanziarie attese del trasferimento delle funzioni, e di una relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulla sostenibilità del predetto trasferimento in riferimento al rispetto del principio di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81, primo comma, della Costituzione».

2.82

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 3, dopo le parole: «anche ai fini di cui all'articolo 8,», inserire le seguenti: «e contenente gli elementi necessari per consentire al Parlamento di valutare i costi e i benefici derivanti dal trasferimento di funzioni».

2.83

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «approvato», con la seguente: «esaminato»;

b) al secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Lo schema è approvato se consegue l'unanimità dei voti degli aventi diritto.».

2.84

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.», inserire le seguenti: «L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge.»

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

«ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117,

terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco

predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n.

104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022)** Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero

dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDE N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPettorato Nazionale del Lavoro (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto

pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni

provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e

vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indica i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI) DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce,

nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEMA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi

dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
(L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitorea il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEMA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;

In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di

progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEMA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema socio-sanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e socio-sanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione

coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisporre le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a

elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23

marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;

promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri

previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare

alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività

delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di

coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)

Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

- disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;
- gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;
- programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;
- rilascio tessere di accesso ai porti;
- funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;
- attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
- rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
- gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividende demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

- programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;
- valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;
- vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;
- monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;
- indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
- vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
- demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
- attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

- indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

- affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

- coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici

nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro

successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predisporre e adottare lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettuare il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDE N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte

energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli

enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEMA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovvero al finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della

Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

- esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);
- esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);
- esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)
- elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:
- promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;
 - predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;
 - coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;
 - cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;
 - esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;
 - esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:
- svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;
- esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
- elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;
- autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;
- affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
- adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;
- irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,
- adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;
- esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedi-

menti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla

Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e

l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M. 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si

intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDE N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonizione, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDE N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni

e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto

ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO II T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo

utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

- monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.»

2.85

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con i Ministri competenti.».

2.86

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipano il Presidente della Giunta regionale interessata e un consigliere regionale delegato dalla minoranza.».

2.87

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Giunta regionale interessata», aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali competente».

2.88

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Ciascuno schema di intesa riguarda particolari forme di autonomia in una singola materia o ambito. Nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più materie o ambiti sono adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate.».

2.89

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello

schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente.».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: "valutato il parere della" con le seguenti: "valutate le eventuali osservazioni sollevate dalla".

2.90

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente nonché l'Ufficio parlamentare di bilancio in relazione agli effetti sulle altre regioni. Decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».

2.92

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «lo schema di intesa preliminare», inserire le seguenti: «, recepito in un disegno di legge di iniziativa governativa,»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, le parole: «lo schema di intesa preliminare», sono sostituite dalle seguenti: «il disegno di legge di iniziativa governativa»;*

c) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, che si esprimono con atti di indirizzo,», a: «dello schema di intesa preliminare»;*

d) *al comma 5, sopprimere il primo periodo;*

e) *al comma 5, secondo periodo sostituire le parole: «Lo schema di intesa definitivo», con le seguenti: «L'intesa recepita nel disegno di legge di iniziativa governativa approvato dalle Camere»;*

f) *al comma 5, sopprimere il terzo periodo;*

g) *al comma 6, primo periodo sopprimere le parole: «Con lo schema di intesa definitivo,»;*

h) *al comma 6, dopo le parole: «delibera un», inserire le seguenti: «secondo.».*

2.93

[Nicita](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», inserire le seguenti: «e alle altre Regioni», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora cinque Regioni esprimano un parere contrario in merito ad alcuni contenuti dell'intesa, lo Stato e la Regione interessata possono avviare il negoziato per una nuova intesa preliminare non prima di dodici mesi dall'espressione del parere.».

2.94

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni»;*

b) *al secondo periodo:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «e comunque decorso il relativo termine»;*

2) *sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».*

2.95

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.», con le seguenti: «, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.».

2.96

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Lo schema è corredato da una relazione che dimostra il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, il conseguimento della solidarietà tra territori, la sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del passaggio di competenze secondo un cronoprogramma graduale ed ordinato che garantisca unitarietà gestionale per cittadini ed imprese ed efficaci meccanismi di coordinamento a livello ultraregionale e statale, e che dà conto delle negoziazioni intercorse, nonché da una relazione tecnica.».

2.97

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine».

2.91

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «lo schema di intesa preliminare», fino alla fine del comma con le seguenti: «lo schema preliminare è trasmesso alle Camere entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione per le conseguenti vincolanti deliberazioni parlamentari dell'Assemblea di ciascuna Camera, da assumere entro centottanta giorni dalla data di trasmissione. Le deliberazioni parlamentari sono trasmesse al Governo e alla regione interessata, ai fini della definizione dello schema definitivo dell'intesa.».

2.98

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «termine, lo schema di intesa preliminare», inserire le seguenti: «è nuovamente trasmesso al Consiglio dei Ministri, che lo esamina ai fini di apportare le eventuali modificazioni, una volta acquisito l'assenso della regione richiedente, che si esprime entro trenta giorni, con la stessa procedura di cui al presente articolo, sentite le altre regioni. Successivamente alla seconda deliberazione favorevole, esso».

2.99

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.», con le seguenti: «è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema preliminare di intesa. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è trasmesso, ai fini della definizione dello schema definitivo di intesa, al Governo e alla regione interessata.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4», con le seguenti: «sulla base del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali».

2.100

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere», inserire le seguenti: «per il parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali e».

2.101

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», a: «preliminare», con le seguenti: «con potere emendativo».

2.102

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «con potere emendativo».

2.103

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «parlamentari», inserire le seguenti: «ed in ogni caso da parte della commissione permanente competente sulla materia o sull'ambito di materia comprendente funzioni di cui si richiede il trasferimento nonché della commissione competente per i profili finanziari».

2.104

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti», con le seguenti: «che esprimono un parere obbligatorio e vincolante.».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo trasmette i pareri con le osservazioni e le condizioni espresse dai competenti organi parlamentari alla Regione interessata e alla Conferenza Unificata, che hanno trenta giorni di tempo per esprimere il parere favorevole al recepimento delle condizioni espresse dal Parlamento nello schema di intesa preliminare di cui al comma 3. Qualora la Regione interessata o la Conferenza unificata non intendano recepire una o più delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari, il Governo è autorizzato ad avviare un ulteriore negoziato al fine di predisporre un nuovo schema di intesa preliminare ai sensi del comma 3, da sottoporre nuovamente alle procedure previste dai commi 4 e 5.»

b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di conclusione positiva della procedura di cui al comma 4-bis, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base del recepimento delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari di cui al comma 4-bis predisporre lo schema di intesa definitivo.».

2.105

[De Priamo](#), [Balboni](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Matera](#), [Mennuni](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo approvano».

Conseguentemente:

a) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole: «e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4»;

2) sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso» con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione. Lo schema di intesa approvato dalle Camere in identico testo è trasmesso come schema di intesa definitivo»;

b) al comma 8, sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» con le seguenti: «per l'esame e l'approvazione».

2.106

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano».

2.107

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «con atti di indirizzo», con le seguenti: «con potere emendativo».

2.108

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», inserire la seguente: «vincolanti»;

b) Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e comunque non una volta decorso il termine di sessanta giorni»;

c) Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», aggiungere le seguenti: «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».

2.109

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», inserire la seguente: «vincolanti»;

b) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non una volta decorso il termine di sessanta giorni»;

c) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «trasmesso», inserire le seguenti: «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».

2.110

[Giorgis](#), [Camusso](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», aggiungere la seguente: «vincolanti».

2.111

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 4, secondo periodo sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare,», con le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare,».

2.112

[Gelmini](#), [Fregolent](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare», con le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare».

2.113

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

2.114

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «trasmissione», con la seguente: «assegnazione».

2.115

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, dopo la parola: «interessata», aggiungere le seguenti: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».

2.116

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Lo schema è altresì trasmesso alle commissioni parlamentari competenti sulle materie le cui funzioni sono oggetto di trasferimento e per i profili finanziari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse, acquisito il parere dell'ufficio parlamentare di bilancio, si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».

2.117

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Martella](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'adozione degli atti di indirizzo è comunque preceduto, secondo le modalità previste dai regolamenti parlamentari, da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Gli atti di indirizzo possono formulare al Governo specifiche indicazioni e richieste di nuova negoziazione dell'intesa. Il mancato rispetto delle indicazioni formulate dalle Camere ovvero il mancato accoglimento delle richieste impedisce la sottoscrizione dell'intesa e l'adozione del disegno di legge di approvazione della medesima.».

2.118

[Gelmini](#)

Al comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi:

«Gli organi parlamentari, ai fini delle deliberazioni di propria competenza, possono chiedere che sullo schema d'intesa siano presentate osservazioni da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, della Corte dei conti, dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di altri soggetti e istituzioni competenti in materia. In tali casi, il termine per l'espressione del parere è prorogato di 20 giorni. Qualora il Governo non si conformi alle osservazioni e condizioni formulate dagli organi parlamentari, fornisce adeguata motivazione delle relative ragioni».

2.119

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli atti di indirizzo di cui al presente comma devono essere altresì approvati dalle rispettive Assemblee, a maggioranza assoluta dei componenti. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È sempre ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.120

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine è prorogabile di ulteriori quarantacinque giorni su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera in caso di particolare complessità delle ulteriori forme di autonomia, con riferimento al numero di compiti e funzioni trasferiti.».

2.121

[Giorgis](#), [Camusso](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di

sessanta giorni».

2.122

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta.»

2.123

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «predisporre», inserire le seguenti: «, di concerto con i Ministri interessati per materia o ambito di materia,».

2.124

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata»;

b) dopo le parole: «è deliberato dal Consiglio dei Ministri», aggiungere, in fine, le seguenti: «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies della presente legge».

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni

particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

«ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla

ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEMA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpellato in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attuа le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il

territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA-VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indica i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi

della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica,

articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n.

84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adequata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini

dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n.

173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisporre le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione

della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassetta, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEMA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;

promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;
elaborazione del codex alimentarius;
valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;
riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEMA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità

giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle

strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDE N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il

testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)
Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la

dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividende demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da

quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di

viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno

successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011)
Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEMA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE)

esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti

aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDE N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demotnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei

beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demotnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demotnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi

esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M. 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

- a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
- b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
- c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
- d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
- f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M. 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon-diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle

attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDE N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto.

Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di

mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO II T.U.
Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei

LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a

carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.».

2.125

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata».

2.127

[Lisei](#), [Pirovano](#), [Occhiuto](#), [Borghese](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Ternullo](#), [Spelgatti](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove

ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

2.126

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ove necessario», inserire le seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora intenda discostarsi in tutto o in parte dagli atti di indirizzo delle Camere, invia una nota con le motivazioni discrezionali - politiche e tecniche relative alle scelte effettuate.».

2.128

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora intenda discostarsi in tutto o in parte dagli atti di indirizzo delle Camere, invia le motivazioni politiche e tecniche relative alle scelte effettuate.».

2.129

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata ed è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, previa consultazione degli enti locali, secondo le modalità previste dallo statuto regionale.».

2.130

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria.».

2.131

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», inserire le seguenti: «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo»;

2.132

[Parrini](#), [Camusso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», inserire le seguenti: «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».

2.133

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «definitivo», inserire le seguenti: «, unitamente ad una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla possibile moltiplicazione dei centri di competenza e perdita delle economie di scala, attribuendo alla Regione richiedente eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre regioni, derivanti dall'attribuzione delle funzioni,».

2.134

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «locali», inserire le seguenti: «ai sensi del presente articolo».

2.135

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «quarantacinque».

2.136

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: «ministri», inserire le seguenti: «dove risulta approvato se consegue l'unanimità.».

2.137

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è immediatamente trasmesso alle Camere, che lo approvano ove sia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti delle rispettive Assemblee. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È in ogni caso ammesso il ricorso al referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.138

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In ogni caso, lo schema di intesa definitivo contiene inderogabilmente la previsione che riserva allo Stato la potestà di esercitare funzioni amministrative nelle materie oggetto dell'intesa, nonché le corrispondenti funzioni legislative e regolamentari, in presenza di esigenze di esercizio unitario e per assicurare l'interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Forme e modalità dell'intervento sono stabilite d'intesa fra lo Stato e la Regione interessata secondo il principio di leale collaborazione.».

2.139

[Paita](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sostituire le parole: «di approvazione dell'intesa, che vi è allegata», con le seguenti: «che recepisce l'intesa»;

b) al comma 8, sopprimere le parole: «, cui è allegata l'intesa,» e sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», con le seguenti: «Il Consiglio dei ministri, previa deliberazione della Regione interessata adottata con le modalità di cui al comma 5, delibera la nuova intesa che recepisce le modifiche e integrazioni approvate dalle Camere all'esito dell'ultima lettura».

2.140

[Boccia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «di approvazione dell'intesa», con le seguenti: «avente ad oggetto l'intesa».

Conseguentemente, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, che può essere modificata, è immediatamente trasmesso alle Camere per l'approvazione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.».

2.141

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «allegata», inserire le seguenti: «, unitamente al parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti sullo schema».

2.142

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «interessata», aggiungere le seguenti: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».

2.143

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il disegno di legge reca altresì le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.144

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il disegno di legge reca le disposizioni che regolano le forme e le condizioni dell'autonomia, sulla base della gradualità del percorso, per ciascuna funzione o forma particolare di autonomia per materia e ambito, indicando le misure atte a prevenire i divari tra le regioni e indicando altresì in apposito allegato le norme che cessano, per il tempo di validità dell'intesa, di essere applicabili nei confronti della regione interessata dalla data di entrata in vigore della legge regionale o da data successiva a questa se prevista dall'intesa, prevedendo altresì idonea disciplina transitoria anche per il periodo successivo alla validità dell'intesa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.145

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 8, sostituire la parola: «immediatamente», con le seguenti: «entro trenta giorni dalla sottoscrizione».

2.146

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti».

2.147

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera può, secondo il rispettivo regolamento, formulare richieste di nuova negoziazione dell'intesa corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi. La formulazione della richiesta di rinegoziazione sospende il procedimento di approvazione del disegno di legge.».

2.148

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Camere, nel corso del procedimento di deliberazione di cui al precedente periodo, possono formulare espressamente una riserva in merito ad alcuni contenuti dell'intesa o del disegno di legge cui l'intesa è allegata. In tal caso, il procedimento di deliberazione è sospeso per consentire al Governo e alla Regione interessata di riaprire il negoziato sulla base della riserva parlamentare, nel rispetto dei principi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.».

2.149

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il disegno di legge è approvato se nella votazione finale è raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In tal caso è comunque ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.150

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione e dalla presente legge, il disegno di legge prevede e disciplina forme specifiche di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni.».

2.151

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul testo del disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».

2.152

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sull'intesa allegata al disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».

2.153

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul disegno di legge in oggetto, che deve essere assegnato in sede referente, non può essere posta la questione di fiducia.».

2.154

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al disegno di legge sono allegati l'analisi di impatto della regolazione, la verifica di impatto regolatorio anche in regioni diverse da quelle con la quale si è raggiunta l'intesa e l'analisi tecnico-normativa.».

Art. 3

3.1

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la determinazione delle modalità di funzionamento, dell'entità e del riparto del fondo perequativo tra le regioni, in attuazione dell'art. 116, 3° comma, Cost., e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5, 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) istituzione del fondo perequativo tra le Regioni ordinarie, in maniera da consentire la perequazione per quelle Regioni, incapaci a sostenere con il proprio gettito fiscale l'erogazione dei LEP di propria competenza;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;

c) tener conto della differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, calcolato nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in collaborazione con le regioni, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

d) il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce alle Camere, con cadenza annuale, sullo stato di avanzamento del trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e presenta un rendiconto sul finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare tale trasferimento, affinché ciascuna regione trattienga il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e riversi eventuali avanzi di amministrazione nel fondo perequativo di cui alla lettera a) del presente comma.».

3.5

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Mennuni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP) il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Con legge delle Camere possono altresì essere indicate le materie o ambiti di materie che risultano non riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.».

3.6

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, commi 793 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

3.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.».

3.8

[Valente](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*.

2. I disegni di legge di cui al comma 1 definiscono altresì le necessarie procedure di monitoraggio della loro attuazione sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e

documentazione (CINSEDO) delle regioni.».

3.9

[Aloisio](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, dopo le parole: «i diritti civili e sociali che devono essere garantiti», inserire le seguenti: «e finanziati».

3.10

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale (LEP)» inserire le seguenti: «dallo Stato o dalle Regioni e dagli enti locali interessati»;

b) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.11

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale (LEP)» inserire le seguenti: «in maniera paritaria».

3.4

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» inserire le seguenti: «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità,».

3.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard sono» inserire la seguente: «previamente»;

b) al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le seguenti: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento».

3.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard sono» inserire la seguente: «previamente».

3.14

[Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alle seguenti: «o negli ambiti di materie indicati».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La legge di cui al comma 1 definisce altresì le necessarie procedure di monitoraggio della loro attuazione sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.».

3.15

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Camusso](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono approvati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 2;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, i commi dal 791 al 801 sono abrogati.».

3.16

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono approvati con legge ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, i commi dal 791 al 801 sono abrogati.».

3.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti» a: «indicati con legge» con le seguenti: «sono approvati con legge ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».

Conseguentemente

a) sopprimere il comma 2 ;

b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.

3.18

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono approvati con legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione».

3.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono approvati con legge, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione».

3.20

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sono determinati» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni,».

3.21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,» fino alla fine del comma con le seguenti: «con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione che ne individua anche le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.22

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Camusso](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti fino alla fine del comma con le seguenti: «con legge o con decreto legislativo in attuazione di una legge delega contenente specifiche indicazioni in ordine al reperimento delle risorse necessarie.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.24

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione che ne individua anche le relative forme di finanziamento, implementazione, monitoraggio e valutazione».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.25

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,» con le seguenti: «con una legge ordinaria.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.23

[Boccia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle materie o negli ambiti di materie indicati con legge.» con le seguenti: «con legge.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le parole: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento».

3.27

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le seguenti: «con legge».

3.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «indicati con legge» aggiungere le seguenti: «e con la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;

b) sostituire il comma 2, con il seguente: «Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.»;

c) sopprimere il comma 3.

3.29

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentita la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.».

3.30

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tale fine, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e su proposta della Cabina di regia secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 793, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più decreti legislativi, attraverso cui sono individuati, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 794, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 1) chiara distinzione fra le materie che implicano livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e materia che non li implicano; 2) valorizzazione dei principi di garanzia dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri economici e sociali, della promozione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona. Lo schema di decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il Governo non intende conformarsi alle osservazioni e condizioni contenute nei pareri, ne offre adeguata motivazione. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, nel rispetto medesimi principi e criteri direttivi e secondo stessa la procedura prevista dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente: all'articolo 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soltanto dopo» *inserire le seguenti:* «l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni nonché dopo».

3.31

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

3.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 bis) Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati i LEP in materia di istruzione sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

- d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
- e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;
- f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;
- g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
- h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento».

3.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1 bis) Con Decreto legislativo, acquisito il parere dei Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
- b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
- c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
- d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
- e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;
- f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;
- g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
- h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.34

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1- bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.».

3.35

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni, ».

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime, ».

3.36

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni.».

3.37

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «delle Commissioni parlamentari competenti e del parere anch'esso vincolante della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.».

3.38

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «vincolante» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «in conformità a quanto previsto dal parere».

3.39

[Giorgis](#), [Martella](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «vincolante».

3.40

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il parere» inserire le seguenti :«è vincolante ed» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «e del parere delle Camere e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di quest'ultime» con le seguenti: «e recepito il parere delle Camere».

3.41

[Borghese](#), [Lisei](#), [Pirovano](#), [Occhiuto](#), [Spelgatti](#), [Ternullo](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Al comma 2, nel secondo e terzo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente: «sessanta».

3.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, periodi secondo e terzo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

3.43

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime.».

3.44

[Pirovano](#), [Occhiuto](#), [Borghese](#), [Lisei](#), [Spelgatti](#), [Ternullo](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I costi e fabbisogni standard determinati ai sensi del comma 1 sono aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2-ter. I decreti di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla

base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

2-quater. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma *2-ter*, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2-quinquies. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.».

3.45

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 3.

3.46

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è effettuato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), soltanto dopo la determinazione e attuazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a).».

3.47

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» con le parole: «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

3.48

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.49

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.50

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La determinazione finale dei Lep, spettante alle Camere ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, è effettuata a seguito di una valutazione complessiva dei Lep stessi per tutte le materie, funzioni e ambiti, previa trasmissione al Parlamento di tutti gli elementi necessari da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.».

3.51

[Aloisio](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta annualmente alla Camere una relazione volta ad analizzare il raggiungimento e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega sull'individuazione dei LEP in materia di Istruzione)

1. Con Decreto legislativo, acquisito il parere dei Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.».

Art. 4

4.1

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Castellone](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Enrico Borghi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» con le seguenti: «è effettuato con la legge che recepisce l'intesa»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese» con le seguenti: «è effettuato con la legge che recepisce l'intesa».*

4.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» con le seguenti: «esclusivamente osservando i divieti di trasferimento posti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge, e»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole. «secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese», con le seguenti: «in ogni caso osservando i divieti di trasferimento posti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge,».*

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle

finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)".

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

"ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della

Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee,

fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEMA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro,

prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici; assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con

decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto

l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA-VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indica i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria

regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. **PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI.** Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. **DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI.** Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. **EDILIZIA SCOLASTICA**

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del

2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio

(l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art. 4 d.P.C.M. n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitorea il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDE N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino

alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza,

l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDE N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisporre le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accREDITAMENTO per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassume, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurgici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;

promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di

ammmodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del

Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;
della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDE N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a

livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)

Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEMA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividende demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle

attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011)
Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDE N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e

l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEMA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la

natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza

permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEMA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti

relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano

compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione

dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

- a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
- b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
- c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
- d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
- f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito

fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema

bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettano di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDE N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente

riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDE N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50

MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO IL T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA

PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza.

Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I. SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si

identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."

4.5

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione» inserire le seguenti: «e la piena e effettiva attuazione».

4.6

[Nicita](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione» inserire le seguenti: «e l'attuazione».

4.7

[Aloisio](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione», inserire le seguenti: «e finanziamento».

4.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «determinazione» inserire le seguenti: «ed effettiva realizzazione».

4.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo capoverso, dopo la parola: «standard» aggiungere le seguenti: «e la previsione del relativo finanziamento con legge di bilancio»;

b) sopprimere il comma 2.

4.10

[Valente](#), [Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

Consequentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.12

[Fregolent](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.13

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al loro corrispondente trasferimento».

4.14

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In quest'ultimo caso con il medesimo provvedimento legislativo di stanziamento delle risorse finanziarie a copertura degli eventuali maggiori oneri per l'esercizio delle funzioni riferibili ai LEP oggetto di trasferimento alle regioni, sono contestualmente incrementate le risorse volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale al fine di scongiurare disparità di trattamento tra regioni.».

4.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

4.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e i trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie a questi non riferibili avvengono

contestualmente per ciascuna Regione richiedente, in conformità ai principi di organicità e completezza del quadro delle competenze.

2-bis. I trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono preceduti da adeguata istruttoria, svolta materia per materia e funzione per funzione, al fine di accertare: a) la corrispondenza delle funzioni trasferite alla dimensione obiettiva di queste e alla dimensione dell'interesse coinvolto; b) l'efficienza economica del trasferimento, comprovando che le economie di scopo prevalgano sui costi di coordinamento e sulle economie di scala con riferimento ai connotati del sistema produttivo in ogni singola Regione destinataria del finanziamento; c) la sostenibilità organizzativa della funzione nella singola Regione destinataria, in ragione delle connotazioni e dell'efficienza degli apparati.».

4.17

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo la parola: «vigente,» inserire le seguenti: «a partire da centottanta giorni».

4.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «previa la compiuta ed espressa determinazione della Cabina di Regia in merito alla determinazione delle materie o degli ambiti di materie cui sono riferibili i LEP, ai sensi dell'articolo 1, comma 791, ultimo periodo comma 793, lett. c), della legge n. 197 del 2022».

4.19

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo la parola: «legge» aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.20

[Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* In ogni caso, il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.21

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.22

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.25

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«*2-bis.* In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti, comunque denominati, per l'esercizio delle stesse.».

4.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.23

[Basso](#), [Nicità](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione. E' in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

4.24

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle norme generali sull'istruzione.».

4.26

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato delle misure organiche di perequazione necessarie e l'individuazione di efficaci e tempestivi poteri sostitutivi da attivare per prevenire o far cessare fenomeni di disuguaglianza, inefficienza e problematiche rilevate dalla fase di monitoraggio, compresa la revisione e correzione delle intese in corso di attuazione.».

4.27

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato di clausole sospensive o risolutive unilateralmente attivabili, previa diffida ad adempiere, dallo Stato in caso di inadempienza regionale nello svolgimento dei compiti o funzioni richieste o di interesse nazionale.».

Art. 5

5.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali. Al funzionamento della commissione di cui al precedente periodo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.»

5.4

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata con due membri designati dalla regione richiedente e da un rappresentante dei Ministeri competenti.»

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 5.

5.5

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Conferenza Stato-Regioni.»

5.6

[Gelmini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «umane, strumentali e finanziarie» con le seguenti: «umane e strumentali»;*

b) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'intesa definisce altresì le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni attribuite».*

5.7

[Pirovano](#), [Lisei](#), [Occhiuto](#), [Borghese](#), [Spelgatti](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono determinate da», con le seguenti: «sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, su proposta di una».

5.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «una Commissione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello Stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», ovunque ricorra.

5.9

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole da. «una Commissione» fino alla fine del comma con le seguenti: «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola «paritetica», ovunque ricorra.

5.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «una Commissione paritetica» a: «i corrispondenti rappresentanti regionali» con le seguenti: «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», ovunque ricorra.

5.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «da una Commissione paritetica» a: «i corrispondenti rappresentati regionali» con le seguenti: «dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», ovunque ricorra.

5.12

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche :

a) *sostituire le parole: «Commissione paritetica Stato-Regione» con le seguenti: «Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla Commissione partecipano inoltre due rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».*

5.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2» con le seguenti: «da una legge ordinaria approvata dal Parlamento»;*

b) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo;*

c) *sopprimere il comma 2.*

5.14

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Commissione paritetica Stato-Regione» con le seguenti: «Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali».

5.15

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.».

5.16

[Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni standard.».

5.17

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per la Regione,» con le seguenti: «per ciascuna Regione».

5.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le determinazioni assunte dalla commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti»;

b) sopprimere il comma 2.

5.19

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI».

5.21

[Musolino](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI.»

5.22

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI».

5.23

[Ronzulli](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante

dell'UPI.».

5.24

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.25

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*.».

5.27

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla Commissione partecipano inoltre due rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI.»

5.28

[Occhiuto](#), [Lisei](#), [Borghese](#), [Pirovano](#), [Ternullo](#), [Spelgatti](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

5.29

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai lavori della Commissione prendono parte anche i rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi.».

5.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «La Commissione viene integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane».

5.31

[Furlan](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Commissione è integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane».

5.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Le determinazioni assunte dalla commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.33

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.34

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, a riportare le seguenti modifiche :

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti.»;

b) sopprimere il comma 2.

5.35

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti, nonché all'Ufficio parlamentare di bilancio.».

5.36

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Commissione trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.».

5.37

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni della Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano secondo i propri regolamenti.».

5.38

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della Regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della Regione la

metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 2 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla Regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della Regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della Regione.».

5.39

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sopprimere il comma 2.

5.40

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

5.41

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, dopo le parole: «territorio regionale» inserire le seguenti: «e tributi propri».

5.42

[Boccia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «nonché in coerenza con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore di un fondo di perequazione da istituire con legge di bilancio per il triennio 2024-2026 con una dotazione iniziale non inferiore a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e»

5.43

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto del principio di uniforme attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale».

5.44

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, in fine, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» inserire le seguenti: «, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e di uguale garanzia dell'attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale».

5.45

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Lo Stato ridetermina annualmente le aliquote di compartecipazione, in modo da garantire il finanziamento integrale del fabbisogno standard nazionale e il riparto di questo tra tutte le Regioni, incluse quelle cui siano state concesse ulteriori condizioni di autonomia ai sensi della presente legge.».

5.46

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'intesa di cui al presente articolo individua per ciascuna materia o ambito di materia tutti gli oneri, quelli ricorrenti e quelli da sostenersi una tantum, connessi al trasferimento di risorse umane e strumentali, e li pone a integrale carico della Regione interessata.».

Art. 6

6.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Castellone](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *premettere il seguente:*

«01. In attuazione degli articoli 5 e 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, lo Stato individua ulteriori funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, nelle materie o negli ambiti di materie oggetto dell'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia»;

b) *sostituire le parole:* «possono essere attribuite» *con le seguenti:* «sono attribuite, in attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione».

6.4

[Musolino](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:* «3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.»

6.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

6.6

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

6.7

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

6.8

[Ronzulli](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

6.9

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».

6.10

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».

6.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione, dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».

6.11

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione e di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, a Comuni, Province e città metropolitane della medesima Regione».

6.13

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla Regione» e le parole: «dalla medesima Regione».

6.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «alla Regione» e le parole: «dalla medesima Regione».

6.15

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere» con le seguenti: «sono di regola».

6.16

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere attribuite» con le seguenti: «sono attribuite».

6.17

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto del principio di leale collaborazione,» con le seguenti: «nel rispetto del principi di leale collaborazione, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza».

6.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «finanziarie» aggiungere le seguenti: «fermo restando il rispetto del principio di uniforme distribuzione delle risorse e la garanzia dell'uniforme attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale».

6.18

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attribuzione delle funzioni amministrative a Comuni, Province e Città metropolitane avviene con legge regionale, adottata previa intesa con gli enti locali interessati.».

6.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.».

6.21

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.».

6.22

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Dall'ulteriore attribuzione di funzioni amministrative non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.».

6.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

Art. 7

7.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire i periodi primo e secondo con il seguente: «Lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa medesima o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa.».

7.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione» con le seguenti: «il disegno di legge»;*
- b) *al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo;*
- c) *sopprimere il comma 2;*
- d) *al comma 3, sostituire le parole: «Ciascuna intesa» con le seguenti: «La legge»;*
- e) *sopprimere il comma 5;*
- f) *al comma 6, sopprimere le parole: «di approvazione di intesa».*

7.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

7.6

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «dello Stato o della Regione interessata» con le seguenti: «del Governo, della Regione interessata o delle Camere»;*
- b) *al terzo periodo, sostituire le parole: «lo Stato o la Regione», con le seguenti: «del Governo, della Regione interessata o delle Camere ».*

7.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «interessata» inserire le seguenti: «o su deliberazione delle Camere».

7.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «essere» inserire le seguenti: «sospesa o».

7.10

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «può prevedere» con le seguenti: «prevede» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La cessazione dell'efficacia dell'intesa può sempre essere deliberata nei casi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».

7.9

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».

7.11

[Ronzulli](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «i casi», inserire le seguenti: «, i tempi».

7.12

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «che» inserire le seguenti: «, laddove sia richiesta soltanto dallo Stato,».

7.13

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Lo Stato assicura la verifica costante

dell'attuazione dell'intesa, anche con riferimento alla rispondenza delle leggi regionali alle intese e ai requisiti di cui alla presente legge e ai risultati nel frattempo conseguiti, compresi gli effetti sulle finanze pubbliche, sulle pubbliche amministrazioni e sulle altre regioni, informandone almeno semestralmente le Camere.».

7.14

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per il preminente interesse nazionale o in caso di pericolo per l'unità nazionale, lo Stato può sempre, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e deliberazione conforme delle Camere, dichiarare la cessazione dell'intesa o parte di essa.».

7.15

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Con analoga maggioranza le Camere possono, su deliberazione conforme, votare la cessazione dell'intesa.».

7.16

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Ferre restando le procedure di cui alla legge 5 giugno 2003, n.131, qualora sia verificata, da parte dello Stato, l'inadempienza della regione o una lesione, anche parziale, dei diritti civili e sociali, lo Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e informate le Camere, può diffidare la regione fissando un termine per adempiere. Qualora si verifichi allo scadere del termine il persistente inadempimento, previa comunicazione alle Camere, l'intesa cessa.».

7.17

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela dell'interesse nazionale, può disporre la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta dalle Camere.».

7.18

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'intesa stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP.».

7.19

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.20

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 2.

7.21

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi dell'articolo 2.».

7.22

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla scadenza del termine l'intesa cessa, salva diversa volontà, motivatamente manifestata dallo Stato o dalla Regione, su cui le Camere deliberano a maggioranza assoluta dei componenti con atto di indirizzo, di prorogarla per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.».

7.23

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la parola: «uguale»;*
- b) *dopo la parola: «periodo», inserire le seguenti: «non superiore al primo».*

7.24

[Mennuni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

7.25

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo la parola: «scadenza» inserire le seguenti: «, di ritenerla cessata con un termine inferiore oppure, salvo deliberazione motivata delle Camere, di farla cessare anticipatamente, anche limitatamente a singole funzioni trasferite, qualora l'interesse nazionale lo richieda».

7.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ciascuna intesa può individuare le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, che si intendono abrogare contestualmente all'entrata in vigore dell'intesa.».

7.27

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Ciascuna intesa individua i casi in cui».

7.28

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'intesa può sempre stabilire che le disposizioni statali vigenti nelle materie o ambiti oggetto di intesa restino efficaci per un periodo transitorio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni regionali, indicando espressamente quelle che cessano di avere vigore e che lo riacquistano al cessare dell'intesa.».

7.29

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Valente](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In un apposito allegato all'intesa sono indicate le disposizioni di legge statale che cessano di aver efficacia con l'entrata in vigore delle norme oggetto delle disposizioni di legge regionale.».

7.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina un Comitato di Monitoraggio composto da cinque membri, cui spetta il compito di predisporre una dettagliata relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione di ciascuna intesa.

Agli oneri di tale Comitato provvede ciascuna Regione in proporzione al valore finanziario delle funzioni trasferite.».

7.31

[Occhiuto](#), [Pirovano](#), [Borghese](#), [Lisei](#), [Spelgatti](#), [Ternullo](#), [Spinelli](#), [De Priamo](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: «Monitoraggio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

2. La medesima Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzii uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2.».

7.32

[Musolino](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.33

[Valente](#), [Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzii il mancato soddisfacimento dei Livelli essenziali delle prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con articolo 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».

7.36

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - e il Ministero dell'Economia dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali, presieduto dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con art. 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».

7.38

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e il Ministero dell'Economia dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali, presieduto dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle part sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con art.120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».

7.34

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione dispongono, anche congiuntamente, verifiche periodiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento, in particolare, alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Lo Stato, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo relativamente alle materie LEP, può prevedere la cessazione dell'intesa.».

7.35

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ogni due anni, a partire dalla data di approvazione dell'intesa, il Governo sottopone alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni. La relazione è esaminata dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali la quale, auditi il Ministro per gli Affari Regionali, il Presidente della Regione interessata e, ove occorra, una rappresentanza degli enti locali della Regione, formula una proposta di risoluzione sulla quale, previa discussione, le Camere deliberano a maggioranza assoluta. In caso di risoluzione negativa, si apre una interlocuzione tra lo Stato e la Regione interessata al fine di una revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.».

7.37

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.39

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.40

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «La Presidenza del Consiglio» a «o la Regione possono» con le seguenti: «la Conferenza Stato - Regione, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate».

7.41

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche :

a) *sostituire le parole: «possono, anche congiuntamente, disporre» con la seguente: «dispongono»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere con cadenza quadrimestrale, una relazione sullo stato di attuazione dell'intesa, recante una nota esplicativa relativa allo stato di raggiungimento dei LEP, della determinazione di fabbisogno finanziario aggiuntivo a loro garanzia, nonché ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi e il relativo impatto.».*

7.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «possono, anche congiuntamente, disporre» con le seguenti: «dispongono, ogni due anni a partire dalla data di approvazione dell'intesa.».

7.43

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la parola: «possono»;*

b) *sostituire la parola: «disporre» con la seguente: «dispongono».*

7.44

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun Ministero, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato dispongono autonomamente le verifiche periodiche di propria competenza. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alle Camere che su di esse possono esprimersi con atti di indirizzo. L'intesa in corso di validità è comunque sottoposta a verifica in caso di aggiornamento dei LEP e di loro modifica.».

7.45

[Aloisio](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'intesa cessa, in ogni caso, qualora a seguito di monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza almeno triennale, non risulti garantito l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.46

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può disporre, in qualsiasi momento, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti, la sospensione o la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese. La deliberazione è successivamente trasmessa allo Stato e alla Regione interessata al fine di procedere ad eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva.».

7.47

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.48

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.49

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un decimo dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere possono approvare la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.50

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «comma 1», *inserire le seguenti:* «, avvalendosi della Corte dei Conti e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica»;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le verifiche di cui al presente articolo sono svolte su tutto il territorio nazionale al fine di valutare le ricadute della differenziazione in termine di fruizione dei diritti civili e sociali, efficienza della gestione amministrazione e regolamentare e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, secondo obiettivi programmatici condivisi e metodologie uniformi di coordinamento ed intervento in caso di necessità.».

7.52

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «bilancio», inserire le seguenti: «, nonché delle relative coperture finanziarie».

7.51

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari. La Conferenza unificata, entro trenta giorni, esprime parere sull'informativa. In caso di parere negativo, la Commissione paritetica trasmette al Governo e alla Regione interessata una proposta di modifica dell'intesa, da adottarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.».

7.53

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», inserire le seguenti: «alle Camere e»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Su richiesta di un terzo dei componenti di una delle due Camere e a seguito della valutazione annuale della Commissione paritetica di cui al comma 5, il Parlamento avvia azioni di monitoraggio sull'andamento di una o più intese, all'esito delle quali può adottare un nuovo atto di indirizzo, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, al fine di stimolare il potere del Governo a richiedere la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, dell'intesa.».

7.54

[Valente](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», inserire le seguenti: «al Parlamento e».

7.55

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 5, secondo capoverso, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», inserire le seguenti: «al Parlamento e».

7.56

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce» inserire le seguenti: «al Parlamento e».

7.57

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» inserire le seguenti: «e alle Camere».

7.58

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» inserire le seguenti: «e alla Commissione

bicamerale per le questioni regionali».

7.59

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» inserire le seguenti: «e all'Ufficio parlamentare di bilancio».

7.60

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'informativa di cui al periodo precedente è trasmessa altresì alla Commissione bicamerale per le questioni regionali che, entro sessanta giorni, esprime il proprio parere. In caso di parere negativo, la Commissione paritetica formula al Governo e alla Regione interessata specifica proposta di revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento previsto dall'articolo 2.».

7.61

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni della commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano e approvano secondo i propri regolamenti.»;*

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento posti dall'art. 1, commi 4 e 5, della presente legge.».

7.62

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Loreface](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni della Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano secondo i propri regolamenti.».

7.63

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Loreface](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa sugli esiti della valutazione annuale è trasmessa alle Camere, alle singole regioni e alla Corte dei conti e alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

7.64

[Gelmini](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sulla congruenza tra le coperture individuate e le conseguenze finanziarie prodotte dal trasferimento delle funzioni. L'Ufficio parlamentare di bilancio, entro la medesima data, presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sostenibilità del predetto trasferimento in riferimento al rispetto del principio di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81, primo comma, della Costituzione. Il Governo, nella relazione tecnica a corredo del disegno di legge di bilancio, tiene specifico e motivato conto delle relazioni di cui al periodo precedente.».

7.65

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 6.

7.66

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di

trasferimento posti dall'art. 1, commi 4 e 5, della presente legge.».

7.67

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché le ulteriori disposizioni».

7.68

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Spettano allo Stato gli opportuni poteri di coordinamento, controllo e intervento attivabili in qualsiasi momento per il governo nazionale delle politiche sociali ed economiche, il rispetto pieno e concreto dei diritti civili e il conseguimento effettivo degli obiettivi di eguaglianza, in maniera omogenea ed uniforme su tutto il territorio della Repubblica.».

7.69

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È istituita la commissione parlamentare per la vigilanza sulle modalità di attuazione dell'autonomia differenziata, con il compito di monitorare e verificare il rispetto dei principi di indivisibilità, unità giuridica, sociale ed economica della Repubblica, la coesione e la solidarietà sociale e la tutela dell'interesse nazionale, con particolare riferimento ai diritti civili, sociali ed economici, nonché, con riferimento all'articolo 116 della Costituzione, alla tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni e all'uniforme godimento sul territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni. La commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, assicura il costante monitoraggio degli effetti dell'autonomia differenziata, può svolgere verifiche ed ispezioni nelle regioni, si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio ed è titolata a proporre al Governo di impugnare le leggi regionali o il sollevamento di un conflitto davanti alla Corte Costituzionale laddove ravvisi che le leggi regionali violino l'intesa, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, anche in termini di effetto rispetto ad altre regioni, o comunque i principi costituzionali e l'interesse nazionale. Può altresì proporre al Governo la sospensione o cessazione, anche parziale, delle intese o una riduzione della loro durata laddove gli esiti dei controlli lo richiedano. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».

Art. 8

8.1

[Valente](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Castellone](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

2. Le intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non possono pregiudicare, in ogni caso, l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre

Regioni.».

8.4

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Fondo perequativo)

1. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

8.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei Lep sul territorio nazionale, stabiliti volta per volta dalle leggi di bilancio.»;

b) *al comma 2 sostituire la parola: «standard» con le seguenti parole:* «uniformi con finanziamenti previsti dalla legge di bilancio»;

8.6

[Parrini](#), [Camusso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.».

8.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione.».

8.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione.».

8.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «pubblica» inserire le seguenti: «né differenziazioni sul territorio nazionale nel godimento dei diritti civili e sociali e nei livelli essenziali delle prestazioni. A tal fine è assicurato dal Governo il costante monitoraggio degli oneri e dei livelli di finanziamento, efficienza, efficacia e parità di accesso ai servizi pubblici sia nelle regioni con funzioni differenziate che in quelle nelle quali non ha avuto luogo la differenziazione, di cui è data periodica comunicazione alle camere ai

fini dell'espressione degli atti di indirizzo sugli esiti della verifica, a cadenza almeno annuale».

8.10

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in proporzione ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.»

8.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.»

8.12

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle regioni che non sono parte delle intese approvate con legge di attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, sono garantite le medesime risorse ad invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'art. 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese in, ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3.»

8.13

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per la spesa dello Stato nelle singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare ai diversi territori.

4. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni richiedenti di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate per il primo anno di applicazione e recepiti nell'intesa in coerenza con i seguenti principi:

a) per le funzioni LEP sulla base dei fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 3, comma 1, stimati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS) riferiti ai corrispondenti territori regionali;

b) per le funzioni non riguardanti i diritti sociali e civili, sulla base della media dell'ultimo quinquennio della spesa a carattere permanente dello Stato stimata dalla CTFS e riferita al territorio regionale.

5. Per gli anni successivi alla prima applicazione la CTFS procede annualmente a rideterminare:

a) per le funzioni LEP, i fabbisogni *standard* sulla base dell'eventuale revisione dei corrispondenti *standard* nazionali e delle eventuali modifiche dei contesti economico e sociali rilevanti per l'applicazione dei LEP;

b) per le funzioni diverse dalle materie inerenti i LEP, CTFS stima i fabbisogni corrispondenti applicando al fabbisogno stimato per il primo anno una variazione pari a quella prevista per le medesime funzioni nei territori in cui i servizi continuano a essere erogati dallo Stato.

6. L'aliquota della compartecipazione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata dalla CTFS e recepita dall'intesa in modo da garantire, in sede di prima applicazione, un gettito pari al fabbisogno della Regione richiedente, così come stabilito dal comma 4, lettere a) e b). Per gli anni successivi, l'aliquota della compartecipazione è rideterminata dalla CTFS in coerenza con il fabbisogno così come stabilito dal comma 5, lettere a) e b).».

8.14

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché» con le seguenti: «È garantito».

8.15

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3.».

8.16

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «da destinare» con le seguenti: «destinate e da destinare agli enti locali e».

8.17

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «da destinare» con le seguenti: «destinate e da destinare agli enti locali e».

8.18

[Borghese](#), [Occhiuto](#), [Lisei](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Le intese tengono conto di eventuali modifiche alle vigenti regole di bilancio conseguenti al processo di riforma del quadro della *governance* economica avviato dalle Istituzioni dell'Unione europea, anche in relazione a esigenze di uniformità e alle competenze e funzioni attribuite alla Regione, rispetto ai vincoli che ne derivano in ordine al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica.».

8.0.1

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo perequativo)

1. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo con una dotazione di 100 miliardi di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre

2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

8.0.2

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo perequativo)

1. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".».

Art. 9

9.1

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

9.4

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su

questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Al funzionamento della Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Tavolo, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

9.5

[Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Ance, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.».

9.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Ance, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.».

9.8

[Aloisio](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente disegno di legge devono essere coerenti con la clausola del 34% della spesa ordinaria in conto capitale delle

amministrazioni centrali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.».

9.7

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per assicurare la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuovendo l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.

1-*bis*. Nell'esercizio della delega di cui al comma precedente, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;

c) effettuazione di interventi speciali di conto capitale da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) adeguamento della disciplina del fondo perequativo, anche alla luce della sentenza n. 71 del 2023 della Corte costituzionale.

1-*ter*. Lo schema di decreto legislativo, di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il Governo non intende conformarsi alle osservazioni e condizioni contenute nei pareri, ne offre adeguata motivazione. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, nel rispetto medesimi principi e criteri direttivi e secondo stessa la procedura prevista dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.».

9.9

[Russo](#), [Zedda](#), [Lisei](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento», *con le seguenti:* «Al fine di garantire l'unità e la coesione nazionale, lo sviluppo

economico, la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali e il perseguimento»;

b) *alla lettera a), dopo le parole: «squilibri economici e sociali» inserire le seguenti: «, di perequazione infrastrutturale al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;*

c) *alla lettera c), dopo le parole: «conto capitale», inserire le seguenti: «, di perequazione infrastrutturale al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;*

d) *dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente: «c-bis) l'individuazione e la quantificazione di tutte le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità garantendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi.».*

9.10

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini della promozione» fino a: «anche attraverso:» con le seguenti: «Ai fini del rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui agli articoli 3 e 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:».

9.11

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione,» con le seguenti: «Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e gli svantaggi derivanti dall'insularità e per promuovere le ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione,».

9.12

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della solidarietà sociale» inserire le seguenti: »dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire un equilibrio tra crescita economica, equità sociale e protezione dell'ambiente.».

9.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese»;*
- b) *dopo le parole: «Costituzione, promuove» inserire le seguenti: «con legge dello Stato»;*
- c) *dopo le parole: «l'esercizio effettivo» inserire le seguenti: «e uniforme».*

9.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione,

promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e delle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione».

9.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese».

9.16

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione» con le seguenti: «previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119, della Costituzione».

9.17

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto,» con le seguenti: «previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,».

9.18

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole. «della Costituzione», inserire le seguenti: «, nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42,» e, dopo le parole: «risorse allo scopo destinabili», inserire le seguenti: «, nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale».

9.19

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della Costituzione» inserire le seguenti: «, nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42,» e, dopo le parole: «risorse allo scopo destinabili», inserire le seguenti: «, nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle regioni insulari e alla specificità insulare».

9.20

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p)» con le parole: «nell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p)» e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Sono in ogni caso assicurati, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).».

9.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «previa ricognizione delle risorse», aggiungere le parole: «aggiuntive».

9.22

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante;».

9.23

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della Costituzione», inserire le seguenti: «e alla partecipazione delle Regioni alla pianificazione dello sviluppo nazionale.».

9.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «un utilizzo più razionale,» inserire la seguente: «equo,».

9.25

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) l'individuazione di forme perequative fra Stato e Regioni basate su criteri di solidarietà orizzontale, al fine di garantire un livello egualitario di servizi pubblici e investimenti infrastrutturali adeguati su tutto il territorio nazionale, adeguate strutture sanitarie in base a dati oggettivi relativi alla popolazione, territorio ed esigenze regionali, nonché in investimenti specifici in istruzione e formazione nelle Regioni meno sviluppate.».

9.26

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) l'individuazione e la razionalizzazione delle varie forme di incentivi fiscali per le imprese che investono nelle Regioni meno sviluppate a sostegno dell'occupazione e la crescita economica con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa, delle forme di sostegno alle piccole e medie imprese, alla formazione imprenditoriale e assistenza tecnica, alla promozione dell'innovazione, nonché il sostegno alla creazione di centri di ricerca in collaborazione con università, imprese e istituzioni pubbliche, attraverso anche la creazione di poli formativi connessi con il tessuto industriale del territorio.».

9.27

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) l'individuazione di adeguate forme di fiscalità atte a garantire, nel settore turistico, un'equa distribuzione delle risorse tra le Regioni e promuovere la coesione territoriale, attraverso l'introduzione del principio di territorialità delle imposte per le aziende che operano in più territori, al fine di scorporre la destinazione delle imposte tra la sede legale dell'azienda e la sede operativa della stessa, attraverso meccanismi di proporzionalità sulla base della ricchezza prodotta a livello territoriale.».

9.28

[Aloisio](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) la perequazione al 100% del fondo di solidarietà comunale.».

9.31

[Lisei](#), [Pirovano](#), [Occhiuto](#), [Borghese](#), [Spinelli](#), [Spelgatti](#), [Ternullo](#), [De Priamo](#)

Al comma 2, dopo la parola: «informa», inserire le seguenti: «le Camere e».

9.29

[Fregolent](#), [Gelmi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «e i competenti organi parlamentari».

9.30

[Valente](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 2, dopo le parole: «la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», inserire le seguenti: «e i competenti organi parlamentari».

9.32

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.».

9.34

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.».

9.33

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa è altresì trasmessa alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo sulla base dei rispettivi regolamenti e, laddove lo deliberino, previo espletamento di attività conoscitiva da parte delle Commissioni interessate per materia e per i profili finanziari.».

Art. 10

10.1

[Castellone](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

10.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

10.4

[Fregolent](#)

Sopprimere il comma 1.

10.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sopprimere il comma 1.

10.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

10.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

10.8

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di produrre efficacia.»

10.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di efficacia.»

10.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono riesaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.»

10.11

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, previa trasmissione alle Camere, di tutti gli atti relativi, ai fini dell'espressione del relativo parere. Qualora Stato e Regione convengano o le Camere lo deliberino con atto di indirizzo a maggioranza dei componenti, l'iter è nuovamente avviato e il negoziato già svolto revisionato.»

10.12

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli e i termini ivi sanciti per le amministrazioni statali. L'atto d'iniziativa di ciascuna Regione può riguardare una o più materie o ambiti di materie.»

10.13

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di valutare gli effetti cumulati e l'impatto sulla finanza pubblica della presente legge, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita limitatamente a una o più funzioni specifiche nell'ambito di una materia o ambito di materie.»

10.14

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di valutare l'impatto sulla finanza pubblica e, in particolare, gli effetti cumulati di più intese preliminari approvate contestualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri può definire un numero massimo di schemi di intese preliminari da approvare nell'anno di riferimento.»

10.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

10.16

[Patton](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Conseguentemente fino alla revisione dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali alle predette Regioni e Province autonome si provvede con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure legislative previste dagli statuti medesimi. Contestualmente al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali, le predette norme definiscono, ove necessario, anche l'adeguamento delle entrate della Regione o della Provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, fermo restando il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica complessiva, di perequazione e di solidarietà nonché all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

2-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono escluse, anche con riferimento agli eventuali sistemi territoriali integrati, dall'applicazione dei costi e dei fabbisogni standard correlati ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, determinati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».

10.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino alla revisione dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome si provvede con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, fermo restando il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica complessiva, di perequazione e di solidarietà nonché all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.».

10.18

[Durnwalder](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le regioni a statuto speciale e le province autonome, possono provvedere con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

10.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «è fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».

10.20

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il monitoraggio o le verifiche esperite

segnalino che i servizi civili e sociali scendano sotto ai livelli essenziali o si verifichino sperequazioni nell'erogazione degli stessi sul territorio nazionale lo Stato può intervenire ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. La legge dello Stato può sempre intervenire, anche in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, ferma rimanendo la preminente tutela dei principi fondamentali.».

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 92 (ant.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023

92ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE ([n. 53](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

La relatrice **SPELGATTI** (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo - sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro il prossimo 27 agosto - che recepisce nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, abrogando altresì la precedente direttiva 2009/50/CE.

La suddetta direttiva 2021/1883 deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023. Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui all'articolo 1 e all'allegato A della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021). Il termine per l'esercizio della delega scade il 18 ottobre 2023.

Le disposizioni dettate dalla direttiva oggetto di recepimento intendono promuovere un regime più attraente ed efficace nei Paesi dell'Unione europea per i lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi, modificando l'ambito di applicazione soggettiva e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi e diritti più ampi che comprendano una mobilità più agevole all'interno dell'Unione.

Nello specifico, la direttiva si propone di: ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio del permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati (Carta blu UE), stabilendo le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri; ampliare i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari; estendere le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta

blu UE.

Nel dettaglio del provvedimento, l'articolo 1 apporta diverse modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), al fine di ridefinire la normativa sull'ingresso e il soggiorno dei lavoratori altamente qualificati; resta fermo che tale normativa si applica al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri e con riferimento ai soggetti summenzionati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona, fisica o giuridica.

Il comma 1 modifica in più punti l'articolo 27-*quater*, rubricato "Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE".

La lettera *a)* del comma 1 modifica i requisiti di istruzione o di formazione ai fini dell'applicabilità della disciplina speciale in oggetto. In base alle nuove previsioni, possono fare ingresso in Italia i lavoratori stranieri altamente qualificati alternativamente in possesso: del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"; dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali), limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate; di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante; di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 modificano e abrogano talune disposizioni del comma 3 dell'articolo 27-*quater*, che individua le categorie di stranieri cui non si applicano le disposizioni in oggetto.

L'effetto conseguito consiste nell'ampliamento della platea dei soggetti abilitati a richiedere il rilascio della Carta blu UE. Infatti, con la novella in oggetto, sono ora inclusi anche i beneficiari di protezione internazionale, coloro che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali e coloro che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

Le lettere *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 innovano il comma 5 dell'articolo 27-*quater*, concernente gli allegati alla domanda di nulla osta al lavoro che il datore di lavoro presenta allo sportello unico dell'immigrazione, aggiornandolo alle disposizioni della direttiva. In particolare, è ora previsto che il datore di lavoro debba indicare: la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica superiore, come indicata nel novellato comma 1 dell'articolo 27-*quater*; il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero; con riferimento al parametro di natura economica, l'importo della retribuzione annuale, come ricavata dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale importo deve essere in ogni caso non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.

La lettera *h)* aggiunge all'articolo 27-*quater* i nuovi commi 5-*bis* e 5-*ter*. Il comma 5-*bis* prevede che, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non sia necessario

dimostrare i requisiti di natura oggettiva di cui al comma 1 (ad esclusione del titolo per l'esercizio di professione regolamentate), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso. Il comma 5-ter stabilisce che, in deroga alla normativa vigente, il datore di lavoro non sia tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.

La lettera i) reca un intervento abrogativo di coordinamento.

La lettera l) modifica il comma 8 dell'articolo 27-*quater*, che disciplina l'ipotesi di una comunicazione che sostituisce il nulla osta, qualora il datore di lavoro sia stato riconosciuto tramite sottoscrizione del protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, è ora previsto che, in tale circostanza, al lavoratore straniero altamente qualificato sia rilasciato dal questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

La lettera m) aggiunge i commi 11-*bis* e 11-*ter*, sulla scorta dei quali è aggiornato il campo delle "annotazioni" della Carta blu UE, al fine di includere sia i beneficiari di protezione internazionale sia coloro che sono in possesso di determinate competenze professionali.

La lettera n) aggiunge un'ulteriore ipotesi di mancato rilascio del permesso, revoca o rifiuto del rinnovo, se risulta che lo straniero non sia più in possesso, alternativamente, dei requisiti di professionalità richiesti ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato.

In tali casi, alla lettera o), si specifica che qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo deve tener conto delle specifiche circostanze del caso, rispettando il principio di proporzionalità.

La lettera p) riduce da due anni a dodici mesi il termine concernente l'arco temporale entro il quale il lavoratore altamente qualificato è vincolato a esercitare attività lavorative conformi alle condizioni per le quali è stato rilasciato il titolo di soggiorno, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 13-*ter*.

La lettera q) introduce i commi 13-*bis* e 13-*ter*, secondo i quali il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità alle condizioni che sottostanno al rilascio della Carta blu UE e può esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo.

La lettera r) reca un intervento di coordinamento in relazione alla novella di cui alla precedente lettera p).

La lettera s) inserisce la previsione sulla possibilità di conversione della Carta blu UE in un altro permesso di soggiorno e prevede che il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con il titolare della suddetta Carta possa essere anche contestuale al rilascio della Carta medesima.

La lettera t) opera una revisione della disciplina relativa all'ingresso e al soggiorno in Italia di uno straniero titolare di una Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro dell'Unione europea. Riguardo alle modifiche introdotte, si segnala, in via di sintesi, che: viene inserita la possibilità, a prescindere dalla durata del soggiorno legale pregresso nell'altro Stato membro, di ingresso e soggiorno in Italia, per lo svolgimento di un'attività professionale, per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni; viene ridotta da diciotto a dodici mesi la durata minima del suddetto soggiorno legale pregresso, posta come condizione al fine di un soggiorno e di un'attività lavorativa professionale in Italia di durata superiore a novanta giorni; il suddetto requisito di durata minima viene ulteriormente modulato per l'ipotesi in cui lo straniero si sia regolarmente già spostato in un altro Stato membro per le medesime finalità in oggetto (in tale ipotesi, la durata minima è posta con riferimento al soggiorno in quest'ultimo Stato e viene stabilita in sei mesi).

La lettera u) introduce alcune norme in materia di informazione istituzionale relativa alla disciplina della Carta blu UE, di comunicazioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Commissione europea, di consultazioni pubbliche e di relazioni sull'attuazione dell'istituto in oggetto, nonché di scambio di informazioni e documentazione con gli altri Stati membri.

Il comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto, come osserva la relazione illustrativa, reca

un aggiornamento tecnico - in relazione a norme sopravvenute - nella formulazione della disciplina generale in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro dipendente.

Infine, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (n. 54)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2023, n. 50. Esame e rinvio)

Il relatore [LISEI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.

Ricorda che il decreto-legge n. 20 del 2023, all'articolo 1, comma 1, ha stabilito che, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato siano definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico sull'immigrazione), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'*iter* del provvedimento prevede che esso sia adottato di concerto con i Ministri competenti per materia, sentite le associazioni e le organizzazioni del settore, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il decreto è poi trasmesso alla Conferenza unificata e alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione dei rispettivi pareri (da esprimere entro il prossimo 18 agosto).

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame contiene una programmazione triennale abbinata all'indicazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il provvedimento si compone di nove articoli, raggruppati in tre Capi.

Il Capo I, che individua i criteri per la determinazione dei flussi di ingresso, comprende gli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1 reca le definizioni.

L'articolo 2 individua i seguenti criteri comuni per la determinazione dei flussi di ingresso per il triennio: progressiva riduzione del divario tra l'entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro; estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso; potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri allo scopo di agevolarne l'integrazione; incentivazione di modalità di collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l'Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare; incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale; sostegno agli ingressi di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

L'articolo 3 indica i criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote. In particolare, sono previste: quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori irregolari; priorità nell'assegnazione dei lavoratori agricoli ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta; riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

L'articolo 4 elenca i criteri specifici per i flussi di ingresso, consentiti dalla legge, al di fuori delle quote. In particolare, si prevedono: incrementi degli ingressi per il triennio 2023-2025; ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio; potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi di lavoratori stranieri che abbiano completato tali attività; valorizzazione dei percorsi di studio e di

formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione. Il Capo II, composto dagli articoli da 5 a 7, riguarda la determinazione delle quote di ingresso. L'articolo 5 stabilisce, per il triennio 2023-2025, il numero complessivo di ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, nonché di lavoro autonomo, ripartito per singola annualità.

L'articolo 6, all'interno delle quote complessive di cui all'articolo 5, determina il numero di ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, nonché il numero di ingressi, con relative fattispecie, che può essere convertito in permessi di soggiorno per lavoro subordinato. Anche in questo caso le quote sono riferite alle singole annualità.

L'articolo 7 specifica, nell'ambito del numero di ingressi complessivi, ripartito per singola annualità, il numero di ingressi per lavoro subordinato stagionale. Nello specifico si tratta di: lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali, nel corso del triennio, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria; lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne di informazione sui rischi di incolumità derivanti dai traffici migratori irregolari; apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Sono inoltre previste riserve di quote per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'articolo 6, comma 3, lettera *a*), in possesso dei seguenti requisiti: che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate sia dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane), sia dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale nei settori dell'agricoltura e del turismo.

Il Capo III, recante disposizioni sulle procedure di ingresso, ricomprende gli articoli 8 e 9.

L'articolo 8 stabilisce i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nel territorio nazionale per ogni singola annualità.

L'articolo 9, infine, detta le disposizioni attuative del presente decreto.

In particolare, si dispone che, trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei termini di cui all'articolo 8, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, possa effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'articolo 5.

Ulteriori disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta dei Ministeri competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di

elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

- e petizione [n. 488 ad essi attinente](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene doveroso da parte del Parlamento un giudizio sullo stato di applicazione della cosiddetta legge Delrio e sugli effetti dell'introduzione della elezione di secondo livello per gli organi delle Province e delle Città metropolitane. A suo avviso, l'elezione indiretta potrebbe risultare funzionale in una democrazia compiuta e matura, mentre determina effetti distorsivi se inserita in un contesto di crisi del sistema politico, dei partiti e dei corpi intermedi, qual è quello che attraversa il Paese. Nel Sud Italia, in particolare, dove alcuni partiti sono diventati dei meri comitati elettorali, che si attivano solo in funzione delle consultazioni elettorali, i meccanismi di elezione indiretta finiscono per favorire la proliferazione di una sorta di "mercato del voto".

Nell'esprimere un giudizio del tutto negativo sugli effetti della legge n. 56 del 2014, quindi, concorda sulla opportunità di un ripristino dell'elezione diretta, che - nonostante i suoi limiti a causa di fenomeni corruttivi e astensionismo - quanto meno restituisce ai cittadini la possibilità di esercitare la propria sovranità.

Vi sono tuttavia alcuni aspetti da approfondire. Innanzitutto, la riattribuzione di funzioni significative alle Province fa emergere la illogica esiguità della composizione dei consigli provinciali e metropolitani, che risultano meno numerosi dei consigli comunali delle città capoluogo, pur rappresentando territori più vasti. Per questo motivo, ricorda di aver presentato un emendamento volto ad aumentare il numero dei consiglieri, pur nella consapevolezza che tale proposta potrà risultare impopolare in una fase contraddistinta da un atteggiamento dell'opinione pubblica contrario alla politica. Ritiene tuttavia che sia un grave errore ottenere risparmi di bilancio penalizzando la rappresentanza democratica, così come ritiene che il taglio del numero dei parlamentari abbia causato un difetto di rappresentatività dei territori più periferici e abbia anche messo in difficoltà i partiti di minori dimensioni.

In secondo luogo, esprime considerazioni critiche sulla soluzione proposta nel testo unificato riguardo alla disciplina elettorale. A suo avviso, sarebbe preferibile ripristinare il meccanismo previgente, basato su collegi uninominali e successiva ripartizione in base al consenso proporzionale delle liste collegate.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) ricorda che il superamento delle Province, previsto dalla legge n. 56 del 2014, non si è potuto realizzare compiutamente, essendo venuta meno l'abolizione dell'ente provincia introdotta dalla riforma costituzionale del 2016, che non è entrata in vigore non avendo superato il vaglio del *referendum* costituzionale.

A suo avviso, si sarebbe potuto aggiornare la disciplina vigente ammodernandola secondo la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale, come proposto dal disegno di legge n. 490, di cui è prima firmataria. Prende atto che invece la maggioranza ha preferito tornare al sistema di elezione diretta, intercettando probabilmente una richiesta trasversale diffusa sui territori.

Ritiene tuttavia che emergano alcune criticità. In particolare, al di là degli oneri per gli emolumenti del personale politico eletto direttamente, bisognerebbe individuare subito le funzioni e competenze da

attribuire alle Province, con la relativa dotazione di risorse economiche e di personale necessaria per il loro svolgimento, invece di rinviarne la definizione con una delega al Governo.

A suo avviso, nel corso dell'esame in sede referente, il Governo dovrebbe chiarire quale sarà il nuovo assetto delle Province, anche per evitare polemiche sui costi della politica. Per questo motivo, sospende per il momento il giudizio sul testo unificato in discussione.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) precisa che il Partito democratico non è aprioristicamente contrario all'elezione diretta del presidente e del Consiglio provinciale. Tuttavia, come rilevato dalla senatrice Gelmini, non si dovrebbe procedere al ripristino dell'elezione diretta senza avere prima risolto la questione delle funzioni e delle dotazioni di risorse economiche e di personale da attribuire per il loro svolgimento.

Sottolinea che già la riforma del 2014 ha trasferito alcune funzioni alle Regioni, lasciandone altre residuali in capo alle Province, senza prevedere un adeguato supporto in termini di stanziamenti e personale. Conseguentemente, aspetti importanti come la navigabilità e il controllo degli argini dei fiumi, la viabilità e la manutenzione delle strade, sono stati trascurati a causa della confusione nel riparto delle competenze e della insufficiente dotazione di risorse.

In secondo luogo, con riferimento al sistema elettorale, formula considerazioni critiche sulla possibilità di evitare il ballottaggio qualora il candidato alla carica di presidente della Provincia e di sindaco metropolitano ottenga il 40 per cento dei voti validi. Si tratterebbe, infatti, di un premio di maggioranza eccessivo. Su tale aspetto, preannuncia che la sua parte politica intende insistere per mantenere la percentuale del 50 per cento, che peraltro garantisce una maggiore legittimazione agli eletti.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (Fdi) dà atto alla relatrice di aver svolto un complesso lavoro di sintesi tra le molteplici proposte presentate, cercando di dare giustamente riscontro alle diverse istanze, considerato che si sta avviando un percorso di risanamento dopo l'esperienza negativa della elezione indiretta del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, introdotta dalla legge n. 56 del 2014. Tale meccanismo, infatti, aggrava la disaffezione per la politica, aumentando la distanza dei cittadini dai luoghi della decisione dei processi democratici.

Dal momento che la riorganizzazione degli enti territoriali con la definitiva soppressione delle Province è stata respinta in occasione del *referendum* sulla riforma costituzionale del 2016, si è optato per la soluzione - individuata dal testo unificato in esame - di tornare al sistema di elezione diretta, attribuendo alla Provincia un complesso di importanti funzioni, tra cui quella di connettere e rappresentare sia i territori di minori dimensioni, sia le aree metropolitane, spesso soffocate dal centralismo del Comune capoluogo.

Ritiene quindi positiva l'introduzione di un sistema di elezione diretta anche per la Città metropolitana, dove a suo avviso il *vulnus* alla democrazia è ancora più grave, poiché molti cittadini restano esclusi dal processo di elezione del sindaco metropolitano, in quanto coincidente con il sindaco del Comune capoluogo. A tale proposito, anticipa di aver presentato l'emendamento 3.3 con cui si propone di modificare la denominazione del sindaco metropolitano con quella di presidente della Città metropolitana, per evitare confusioni di tipo lessicale e politico.

Sottolinea che si è opportunamente espunto dal testo qualsiasi riferimento ai Comuni, in particolare con riferimento al ballottaggio, per evitare polemiche e consentire un adeguato e organico approfondimento in altra sede.

Per quanto riguarda il meccanismo elettorale, ritiene che la questione sia ancora aperta: pur considerando valida la soluzione prospettata dalla relatrice, con l'individuazione di collegi subprovinciali per ovviare alla definizione di un unico collegio coincidente con il territorio della provincia, ritiene preferibile il ripristino del previgente sistema elettorale, che tra l'altro alcuni costituzionalisti reputano opportuno adottare anche per l'elezione dei parlamentari. In tal senso, è stato presentato l'emendamento 7.3, a prima firma del presidente Balboni.

Si dichiara disponibile a discutere ulteriormente sulle funzioni da attribuire alle Province.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) ritiene importante procedere a una rivisitazione della disciplina sugli enti territoriali, perché la riforma del 2014 ha messo in difficoltà gli amministratori degli enti di area vasta

nell'erogazione dei servizi alla popolazione. Ricorda che, con il *referendum* costituzionale del 2016, i cittadini si sono pronunciati contro la soppressione dell'ente provincia, probabilmente dimostrando maggiore lungimiranza rispetto alla classe politica. A suo avviso, in quell'occasione sarebbe stato più opportuno riflettere sulla riorganizzazione delle Regioni, che hanno mostrato inefficienze e disfunzionalità nel periodo della pandemia.

Per quanto riguarda il testo unificato in esame, ritiene necessario discutere innanzitutto del ruolo delle Province, che hanno competenza su questioni importanti - al momento del tutto trascurate - per la vita quotidiana dei cittadini, dalla viabilità e manutenzione delle strade, anche in rapporto alla gestione della fauna selvatica, sebbene su questo aspetto debba vigilare la Regione, all'edilizia scolastica. Segnala inoltre la necessità di attribuire alle Province la funzione di stazione unica appaltante, attualmente svolta dalla Città metropolitana, anche per fornire un supporto tecnico ai Comuni: soprattutto quelli con meno di cinquemila abitanti, infatti, non hanno al loro interno le competenze tecniche e professionali per svolgere gli adempimenti necessari.

Assicura quindi che il MoVimento 5 Stelle collaborerà per risolvere i problemi emersi in questi anni. Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il Partito democratico ha sempre avuto particolare attenzione per l'autonomia territoriale, valorizzando in particolare gli enti locali e le municipalità, che caratterizzano la storia del Paese.

A suo avviso, il provvedimento in esame è l'occasione per rimettere ordine nella disciplina degli enti territoriali, dopo che la modifica costituzionale del 2016, che prevedeva la soppressione dell'ente provinciale, non è stata confermata dal *referendum* costituzionale. Si potrà discutere, poi, l'ordine di priorità delle questioni da affrontare, magari definendo prima le funzioni e le risorse da attribuire alle Province così rinnovate, per poi affrontare le modalità di elezione diretta, possibilmente con un meccanismo coerente con l'obiettivo di rivitalizzare democraticamente questi organismi, assicurando la rappresentanza a tutti i territori che compongono l'area vasta. Su questi aspetti ritiene che si debba continuare a lavorare con spirito costruttivo.

Auspica che si intenda evitare di decidere formule elettorali nel solo presupposto di assicurare il vantaggio a una specifica coalizione politica, dato che spesso succede che il risultato della competizione elettorale non sia conforme a quello atteso. Ribadisce, quindi, la opportunità di non modificare la soglia del 50 per cento per l'elezione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano, che conferisce maggiore legittimazione democratica agli eletti.

Ritiene altresì necessaria una migliore distinzione tra Province e Città metropolitane, correggendo gli errori commessi in passato, definendone meglio le rispettive funzioni.

Si tratta di un lavoro complesso, da affrontare procedendo con ordine, senza accelerazioni, in vista delle elezioni, che impedirebbero di analizzare tutte le criticità sottolineate nel dibattito. In una fase storica di particolare disaffezione dei cittadini rispetto alla politica, occorre evitare che la nuova riforma sia percepita come un intervento a vantaggio della classe politica, perché in questo modo si finirebbe per alimentare ulteriormente le sollecitazioni populiste.

Non essendoci ulteriori richieste di interventi, il presidente [TOSATO](#) dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 542, 744 E 764

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) chiede di valutare la congiunzione dell'esame del disegno di legge costituzionale n. [116](#), recante modifiche all'articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute, ai disegni di legge costituzionale nn. [542](#), [744](#), e [764](#) (Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione e in materia di legislazione esclusiva dello Stato), di cui non è ancora stato avviato l'esame in sede referente.

Il presidente [TOSATO](#) assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 1 AGOSTO 2023

95ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il **PRESIDENTE**, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) sottolinea di aver chiesto la remissione in plenaria del disegno di legge in esame al fine di esprimere alcune valutazioni su un provvedimento rilevante, che - a suo avviso - si fa carico in modo errato e parziale del problema della tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Rileva, infatti, che le misure previste risultano discriminatorie nei confronti di alcune categorie di lavoratori, come i *rider* e gli operai impiegati nei cantieri stradali, oltre a quelli impiegati a termine, che sono esclusi dalle tutele previste, pur essendo particolarmente esposti agli effetti dannosi delle ondate di calore.

Ravvisa, inoltre, una carenza di omogeneità del provvedimento, in quanto l'articolo 4 reca norme spurie rispetto all'oggetto del decreto.

Infine, pur convenendo sulla opportunità di intervenire con un provvedimento di urgenza, sarebbe opportuno prevedere una riforma organica e strutturale per affrontare gli effetti della crisi climatica, che ormai è un fenomeno costante e frequente.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore **LISEI** (Fdl) sottolinea che il provvedimento è invece segno di grande attenzione da parte del Governo alle conseguenze sui lavoratori di fenomeni atmosferici estremi, che purtroppo si manifestano con sempre maggiore frequenza. Rappresenta la difficoltà di prevedere misure omogenee, stante la estrema differenza delle situazioni lavorative: dopo questo provvedimento urgente, si potrà certamente affinare l'intervento ed estendere la tutela alle categorie che al momento sono rimaste escluse.

Nel frattempo, esprime apprezzamento per la sensibilità del Governo a fronte dei problemi dei lavoratori, rammaricandosi per la contrarietà delle opposizioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il ministro CALDEROLI, a integrazione dei pareri già espressi, ritenendo opportuno lasciare ancora accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 3, invita i presentatori a un ulteriore approfondimento sui testi che hanno contenuto simile agli emendamenti che hanno già ricevuto parere favorevole.

Altresì, propone di riformulare gli identici 2.39 e 2.40, facendo riferimento alla Conferenza Stato-Regioni, in luogo delle Regioni. Propone quindi di valutare questo nuovo testo, insieme alla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.46, di cui è già stata data lettura nella scorsa seduta.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.112, peraltro identico al 2.111, purché riformulato sostituendo la parola: «centoventi» con l'altra: «novanta», analogamente a quanto previsto dall'emendamento 2.94 (testo 2).

Subordina l'avviso favorevole sugli identici 2.67 e 2.68 a una riformulazione analoga a quella dell'emendamento 2.73 (testo 2).

Invita poi la proponente a riformulare l'emendamento 2.118, nella versione dell'emendamento 2.127, su cui il parere è favorevole.

Invita i proponenti dell'emendamento 2.69 a ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, avendo contenuto analogo all'emendamento 1.94, già ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Invita i proponenti dell'emendamento 7.10 a riformularlo nello stesso testo dell'emendamento 7.9, sopprimendo le parole da: «e aggiungere» fino alla fine.

Il parere è favorevole altresì sugli identici 9.29 e 9.30, purché riformulati come l'emendamento 9.31.

Il **PRESIDENTE** fa presente che i proponenti degli emendamenti si riservano di valutare le proposte di riformulazione del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 43, COMMA 6, DEL D-L 36/2022)

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) chiede se sia pervenuto un riscontro alla richiesta rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze, tramite una lettera del Presidente della Commissione, circa l'esigenza che siano forniti alla Commissione bilancio gli elementi necessari per l'espressione del parere sul testo dell'A.S. **733**, in assenza del quale non è possibile concludere l'esame di merito. Esprime preoccupazione perché, dopo un lungo periodo di inerzia, risulta che il Ministero dell'economia abbia chiesto la quantificazione degli oneri al Ministero della giustizia, con il rischio quindi di ulteriori rinvii.

Il **PRESIDENTE** si riserva di acquisire gli elementi informativi richiesti.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione

esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(764) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 542, 744, 764, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 116 e rinvio)

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) illustra il disegno di legge costituzionale n. 542, a firma del senatore Martella, recante "Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente".

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, escludendo le norme generali sull'istruzione dal novero delle materie per le quali possono essere attribuite alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

L'articolo 2 modifica l'articolo 117 della Costituzione, riportando nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato le seguenti materie attualmente rientranti nella competenza concorrente: grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Da ultimo, vengono espunte dall'elenco delle materie di competenza concorrente anche le casse di risparmio, le casse rurali e le aziende di credito a carattere regionale. Secondo la relazione di accompagnamento, la sottrazione di queste ultime materie dal perimetro della competenza legislativa concorrente è funzionale a riportarne la titolarità in capo allo Stato, nell'ambito della più generale "tutela del risparmio" di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale n. 744 - a prima firma del senatore Giorgis - reca "Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato".

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, limitando le materie sulle quali possono essere attribuite alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a quelle rientranti nella potestà concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 e, comunque, escludendo il commercio con l'estero, la tutela e sicurezza del lavoro, l'istruzione, le professioni, la tutela della salute, i porti e aeroporti civili, l'ordinamento della comunicazione, la previdenza complementare e integrativa e il credito a carattere regionale.

Viene specificato che - per le restanti materie di potestà concorrente non toccate dalle suddette esclusioni - l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possa avere luogo mediante il trasferimento di una o più funzioni ricomprese in ciascuna di tali materie. Inoltre, si rinvia ad una legge costituzionale, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 5, 117, secondo comma, lettera m), e 119, della Costituzione, la statuizione dei presupposti, delle modalità, dei limiti e dei termini del procedimento con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, può attribuire tali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Si prevede, inoltre, che - con la medesima legge costituzionale - vengano stabiliti i presupposti, le modalità, i limiti e i termini con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione

interessata e gli enti locali, può revocare le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia precedentemente attribuite.

L'articolo 2 modifica l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riportando alcune materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato. Per la precisione, si tratta delle grandi reti di trasporto e di navigazione, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Il disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, reca "Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato".

La proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano concernere le sole materie rientranti nella competenza legislativa concorrente e nel rispetto delle specificità del territorio. La concessione di tale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è rimessa ad una legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione e gli enti locali interessati, nel rispetto dell'interesse delle altre Regioni e dei principi di cui agli articoli 117 e 119 della Costituzione. Si prevede, poi, che la legge possa essere sottoposta a *referendum* popolare preventivo qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione, lo richiedano un quinto dei componenti di una delle due Camere o cinquecentomila elettori ovvero cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non risulta approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge promulgata ed entrata in vigore può essere comunque oggetto di un *referendum* abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.

L'articolo 2 sostituisce il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, confermando il dispositivo vigente secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

In aggiunta, si prevede che la legge dello Stato possa comunque intervenire nelle materie non riservate alla competenza statale esclusiva - incluse le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ossia quelle suscettibili di trasferimento in base all'autonomia differenziata - qualora lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Si fa comunque divieto alla legge regionale di porsi in contrasto con l'interesse nazionale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riportando nella potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché delle professioni.

Altresì, vengono sostituite le lettere *m)*, *n)* e *o)* dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Pertanto, risultano attribuiti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le seguenti materie: determinazione dei livelli uniformi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute e del Servizio sanitario nazionale; tutela e sicurezza del lavoro; scuola e università, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, ricerca scientifica e tecnologica; reti nazionali e interregionali di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili di rilievo nazionale e interregionale; reti e ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale e interregionale dell'energia; - previdenza sociale, previdenza complementare e integrativa.

Di conseguenza, l'articolo 4 sostituisce il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ridefinendo l'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente, che diventano le seguenti: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; assistenza ed edilizia scolastica; istruzione e formazione professionale; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; assistenza e organizzazione sanitaria; assistenza sociale; alimentazione; ordinamento sportivo;

protezione civile a carattere regionale; governo del territorio; porti e aeroporti civili di rilievo regionale e locale; tributi regionali e locali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali di rilievo regionale e locale e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Resta confermato che, nelle materie di legislazione concorrente, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Stante la stretta connessione delle tematiche affrontate dai disegni di legge sopra illustrati, propone di procedere al relativo esame congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede di definire quanto prima i tempi e l'organizzazione della discussione sui disegni di legge costituzionale in esame, con il coinvolgimento di esperti e dei soggetti coinvolti dalla riforma.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni, affinché sia esaminata in un prossimo Ufficio di Presidenza.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ribadisce la richiesta di abbinare ai disegni di legge costituzionale in titolo anche il disegno di legge costituzionale n. 116 (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione e concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute), in quanto strettamente attinente al medesimo argomento.

Il relatore per l'A.S. 116, senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), ritiene condivisibile tale proposta.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere ragionevole la richiesta della senatrice Maiorino, propone di esaminare il disegno di legge costituzionale n. 116 congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) comunica quindi che i relatori Della Porta e Occhiuto saranno correlatori sui disegni di legge costituzionale nn. 116, 542, 744 e 764.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(57\)](#) *ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

[\(203\)](#) *SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

[\(313\)](#) *SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

[\(367\)](#) *ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

[\(417\)](#) *Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

[\(443\)](#) *Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

[\(459\)](#) *PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

[\(490\)](#) *Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

[\(556\)](#) *Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e **[petizione n. 488 ad essi attinente](#)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), dopo aver sottolineato il valore costruttivo delle proposte del Gruppo M5S, illustra l'emendamento 4.2, con cui si prevede che il piano strategico del territorio provinciale abbia durata quadriennale, invece che triennale, al fine di favorire una pianificazione più ampia. Con l'emendamento 4.10, si attribuisce alle Province la gestione dei servizi per il lavoro e dei centri per l'impiego, considerato che attualmente quella regionale risulta carente. In tal modo, si valorizzano gli enti di area vasta e si consente una diffusione di questo servizio in modo più capillare sul territorio. Sottolinea che l'intervento normativo dovrebbe riguardare specificamente le funzioni provinciali, piuttosto che le norme elettorali degli organi di governo, poiché l'insoddisfazione dei cittadini - a suo avviso - è causata dai disservizi più che dalla impossibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si sofferma sulla questione della rinuncia al ballottaggio, qualora un candidato riceva il 40 per cento dei consensi. Invita la maggioranza a evitare forzature su questo argomento, sia perché non è opportuno modificare le regole elettorali senza il consenso delle opposizioni, sia perché in questo modo si riduce la legittimazione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano. Tra l'altro, è possibile che la norma sia giudicata incostituzionale, come è avvenuto per le leggi elettorali n. 270 del 2005 (la cosiddetta legge Calderoli) e n. 52 del 2015 (cosiddetto *Italicum*), in quanto il premio di maggioranza del 60 per cento, pari ai tre quinti dei seggi, risulterebbe eccessivo, con effetti distorsivi sulla rappresentanza.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.0.1, sottoscritto da tutti gli esponenti del Partito democratico in Commissione, che introduce un articolo aggiuntivo per l'individuazione delle funzioni fondamentali delle Città metropolitane, sottolineando la necessità che gli enti territoriali ricevano adeguate risorse per l'esercizio dei compiti a essi affidati. A seguito degli eventi alluvionali registratisi recentemente nella provincia di Milano, segnala in particolare le funzioni indicate alla lettera c), con riferimento alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, nonché alle azioni di contrasto dei cambiamenti climatici e alla pianificazione di protezione civile.

Non essendovi richieste di intervento ulteriori, sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alle ore 9,30 di domani, mercoledì 2 agosto, sarà convocata una seduta delle Commissioni riunite 1a e 10a per avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. [829](#) (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di organizzazione pubblica amministrazione, sport e Giubileo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 826

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del decreto-legge dispone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel semestre dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria;
- l'articolo 2 introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la

sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'esposizione alle emergenze climatiche;

- l'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà a carico delle imprese del settore energetico e del gas di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2023;

- l'articolo 4, comma 2, dispone la proroga dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023 del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale;

constatato, altresì, che il provvedimento reca disposizioni di contenuto specifico per le quali, secondo il preambolo del decreto-legge, la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza risiede:

- nell'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese;

- inoltre, nell'esigenza di disporre di modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge di bilancio per il 2023, nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

101ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa.

Con riferimento ai disegni di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata, acquisita la disponibilità del professor Cassese a riferire in Commissione sul lavoro del Comitato per la definizione dei LEP nella seconda metà del mese di settembre, si è convenuto di prevederne l'audizione intorno al 20 settembre. Nel frattempo, si procederà alla illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.5 (testo 2) e alla espressione dei relativi pareri.

Si è inoltre deciso di convocare in audizione, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento, i rappresentanti del Comitato promotore del disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare n. **764**, recante modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, alle ore 14 di martedì 12 settembre.

Si è concordato altresì di concludere le audizioni previste sui disegni di legge nn. **207** e **549** (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione) alle ore 15 di martedì 12 settembre, con l'intesa che in caso di assenza sarà possibile inviare un testo scritto.

Riguardo ai disegni di legge n. **57** e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, si è convenuto di proseguire l'illustrazione degli emendamenti nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 6 settembre.

Con riferimento al disegno di legge n. **733** (Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022), si riserva di rinnovare la sollecitazione, affinché siano forniti alla Commissione bilancio gli elementi per l'espressione del parere, senza il quale non è possibile concludere l'esame in sede redigente.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (**n. 182)**

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il relatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) propone di esprimere, per quanto di competenza, parere

favorevole.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 3 agosto.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza fissata per le ore 12 di mercoledì 9 agosto, sono stati presentati 59 subemendamenti all'emendamento 3.5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Altresì, l'emendamento 2.106 è stato riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Si passa alla illustrazione dei subemendamenti.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/2, con il quale si esplicita che la garanzia per tutti i cittadini, ovunque risiedano, di accedere ai servizi che integrano i diritti fondamentali deve precedere l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/3, volto a precisare che sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali vi è una riserva assoluta di legge.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/6, teso a rafforzare il concetto che i LEP devono essere individuati in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Il senatore **CATALDI** (M5S), con riferimento al subemendamento 3.5 (testo 2)/6, ricorda che lo Stato deve corrispondere alle legittime aspettative di tutti i cittadini di godere delle medesime condizioni, evitando gli attuali divari territoriali.

Si sofferma quindi sul subemendamento 3.5 (testo 2)/9, che modifica la decorrenza del termine entro il quale il Governo deve adottare i decreti legislativi per la definizione dei LEP.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/10, che indica in modo dettagliato i principi e criteri direttivi sulla base dei quali dovranno essere adottati i decreti legislativi per la determinazione dei LEP.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) richiama l'attenzione sul subemendamento 3.5 (testo 2)/14, volto a rafforzare il ruolo del Parlamento nella individuazione dei LEP, attraverso la consultazione, a suo avviso indispensabile, della Commissione bicamerale per le questioni regionali sugli schemi di decreto legislativo.

Il senatore **MELONI** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/15, che prevede l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/17, con il quale si amplia a novanta giorni il termine per l'espressione del parere da parte delle Camere, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/19, che estende a quarantacinque giorni il termine entro il quale le Commissioni parlamentari competenti devono pronunciarsi sugli schemi di decreto legislativo e a venti giorni il termine entro cui possono pronunciarsi sulle eventuali osservazioni del Governo, qualora quest'ultimo non voglia conformarsi ai pareri parlamentari.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) si sofferma sul subemendamento 3.5 (testo 2)/20, che intende rafforzare il ruolo delle Camere, escludendo che il decreto possa essere comunque adottato in assenza

del parere delle Commissioni parlamentari.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/23, con il quale si esplicita che il decreto legislativo non possa essere adottato in caso di parere contrario da parte delle Commissioni competenti per materia.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/24, che estende a trenta giorni il termine entro cui le Commissioni possono pronunciarsi sulle eventuali osservazioni formulate dal Governo sui pareri parlamentari.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) richiama l'attenzione sul subemendamento 3.5 (testo 2)/26, volto a garantire che, ai fini della valutazione degli schemi di decreto legislativo, le Commissioni dispongano di tutti i necessari elementi forniti dalle pubbliche amministrazioni competenti.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/27, che indica in modo dettagliato tutte le materie per le quali devono essere determinati sul territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili.

Il ministro CALDEROLI sottolinea che il subemendamento recepisce la prima parte del lavoro del Comitato che, in via cautelativa, ha preferito qualificare comunque come LEP anche le materie su cui vi erano margini di dubbio.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/30, volto ad assicurare il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si sofferma sui subemendamenti 3.5 (testo 2)/31, con il quale si precisa che nella determinazione dei LEP non ci si può limitare a una ricognizione delle prestazioni già riconosciute, e 3.5 (testo 2)/32, volto a ribadire che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve riguardare tutte le funzioni e non solo quelle oggetto di trasferimento alle Regioni.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra i subemendamenti 3.5 (testo 2)/33 e 3.5 (testo 2)/34, che richiamano la necessità di un fondo perequativo a sostegno delle Regioni che non chiedono ulteriori forme e condizioni di autonomia e con minore capacità fiscale per abitante.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/35, con il quale si prevede che la Commissione paritetica invii una relazione sull'attuazione dei LEP alle Camere, che poi esprimono su di essa un parere.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/36, con cui si intende rafforzare il monitoraggio sull'attuazione dei LEP attraverso l'intervento di ulteriori soggetti, quali la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato e l'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/38, con cui si prevede che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, oltre a inviare una relazione alle Camere sul monitoraggio relativo all'attuazione dei LEP, renda comunicazioni, su cui il Parlamento esprime atti di indirizzo vincolanti.

Con il subemendamento 3.5 (testo 2)/40, si amplia a quarantacinque giorni il termine entro cui la Conferenza unificata deve esprimere il parere sugli schemi di decreto per l'aggiornamento dei LEP.

Il subemendamento 3.5 (testo 2)/47 precisa la necessità di superare in ogni caso il criterio della spesa storica, che finora ha provocato gravi disuguaglianze, mentre il subemendamento 3.5 (testo 2)/54 stabilisce che, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi oneri, il trasferimento delle funzioni abbia luogo solo dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/56, che prevede l'istituzione di un fondo perequativo con la dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, individuando le relative coperture finanziarie.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/57, con cui si propone di istituire un Osservatorio nazionale, costituito dai Ministri competenti per materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali, con funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposte di modifica per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/58, che prevede il

finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I restanti subemendamenti si intendono illustrati.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti, ad eccezione delle proposte 3.5 (testo 2)/19 e 3.5 (testo 2)/27, su cui il parere è favorevole.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio si è pronunciata sugli emendamenti all'articolo 1, pertanto si potrà iniziare la relativa votazione a partire dalla seduta convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 6 settembre.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ricorda che in Ufficio di Presidenza si era convenuto di procedere prima all'audizione del professor Cassese, per illustrare i lavori del CLEP.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Giorgis, osserva che non era stato precisato che l'audizione di rappresentanti del CLEP fosse da considerarsi come preconditione per l'avvio delle votazioni.

Il ministro CALDEROLI ricorda che il Comitato sta svolgendo la sua attività sulla base della legge di bilancio per il 2023 e non del disegno di legge in esame, per cui non vi è motivo di rinviare le votazioni degli emendamenti.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile che il Governo intenda affrettare l'inizio delle votazioni, in assenza di un quadro completo di tutti gli elementi informativi. Chiede formalmente che si proceda prima alla interlocuzione con il professor Cassese e si attenda la conclusione dei lavori della Commissione bilancio, evitando controproducenti forzature.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza la questione non era stata posta in questi termini, ritiene opportuno rinviare a domani mattina la decisione sulla prosecuzione dei lavori. Nel frattempo, i Capigruppo di maggioranza e opposizione potranno tentare di pervenire a una mediazione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) osserva che, in Ufficio di Presidenza, sembrava ovvio che si procedesse all'audizione del professor Cassese prima di iniziare le votazioni.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), nel concordare con i senatori Giorgis e Maiorino, ritiene sia una questione di buonsenso acquisire tutte le informazioni disponibili prima di iniziare le votazioni. A suo avviso, la maggioranza e il Governo, se intendono utilizzare il provvedimento a fini propagandistici, devono assumersi la responsabilità di questa forzatura.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), pur comprendendo la necessità del Governo di accelerare i tempi dell'esame del provvedimento, ritiene preferibile attendere di conoscere le informazioni che saranno rese dal CLEP, anche per una maggiore qualità dell'analisi del testo, che è complesso e oggetto di contrapposizioni ideologiche. Eventualmente, si potrebbe chiedere la disponibilità del professor Cassese o di un suo delegato ad anticipare l'audizione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene inutile frammentare le operazioni di voto, considerato che la Commissione bilancio si è pronunciata solo sugli emendamenti all'articolo 1 e che alla data convenuta per l'audizione mancano due settimane. Sarebbe preferibile procedere non appena il quadro degli elementi istruttori sarà completo.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la proposta di una pausa di riflessione fino a domani, valutando la possibilità di anticipare l'audizione, nell'ottica di pervenire a una soluzione condivisa. Fa notare, tuttavia, che una sospensione dei lavori della Commissione per quindici giorni sarebbe, questa sì, una forzatura.

Il ministro CALDEROLI ricorda che l'iniziale indisponibilità del professor Cassese era determinata dalla esigenza che il CLEP resti un organo tecnico e non sia piegato a valutazioni politiche. Rammenta altresì di aver concordato, in un primo momento, con il Capogruppo del PD, senatore Boccia, che in sostituzione del professor Cassese fosse audito il consigliere Di Porto. Tuttavia, il presidente del CLEP si è ora reso disponibile all'audizione, rappresentando tuttavia l'esigenza di svolgere ancora due riunioni preparatorie, oltre a una ulteriore riunione plenaria per la simulazione indicata nella documentazione fornita alla Commissione.

Considerato che il provvedimento è corposo e che la Commissione bilancio ha intanto reso il parere

sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi è ragione per non iniziare le votazioni, come peraltro prevede il Regolamento del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che finora sono state accolte tutte le richieste delle opposizioni, dal numero di audizioni svolte all'estensione dei tempi per la discussione generale e per la presentazione e illustrazione degli emendamenti. Fa presente inoltre che, secondo il Regolamento, in questa fase non sarebbero previste ulteriori audizioni. Pertanto ritiene che, se vi sono state forzature, queste sono state fatte al contrario proprio con la finalità di non mortificare il dibattito.

Invita, infine, il Ministro a interloquire con il professor Cassese per conoscere una sua eventuale disponibilità ad anticipare l'audizione.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) osserva che la richiesta di acquisire tutte le informazioni disponibili è stata avanzata dalle opposizioni anche nell'interesse della maggioranza, per un esame più consapevole del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) nota che le richieste delle opposizioni sono state accolte proprio perché ritenute utili ai fini del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 6 settembre, è posticipata alle ore 15.

Resta invece confermata la seduta antimeridiana delle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [615](#)

Art. 2

2.106 (testo 2)

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e votano».

Art. 3

3.5 (testo 2)/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», anteporre al comma 1 il seguente:

«01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.»

3.5 (testo 2)/2

[Boccia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione che ne individua anche le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione e le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.»

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 .

3.5 (testo 2)/3

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 .

3.5 (testo 2)/4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 1, dopo le parole: «devono essere garantiti» inserire le seguenti parole: «in modo uniforme».

3.5 (testo 2)/5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «(di seguito LEP)» aggiungere le seguenti: «e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli);*

b) *al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» alle parole: «legge 30 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;*

c) *sostituire il comma 2, con il seguente: «Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.»;*

d) *al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».*

3.5 (testo 2)/6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 1, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale (seguito LEP)» inserire le seguenti: «in maniera paritaria».

3.5 (testo 2)/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» fino a: «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le seguenti: «è approvata una legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».*

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.

3.5 (testo 2)/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» fino a: «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».*

3.5 (testo 2)/9

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3».

3.5 (testo 2)/10

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 1, sostituire le parole : «sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) *determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni standard, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;*

2) *determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;*

3) *indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;*

4) *assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;*

5) *fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle Regioni;*

6) *istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.»*

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti :*

«1-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina

di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.»;

b) *sopprimere il comma 10.*

3.5 (testo 2)/11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
- b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
- c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
- d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
- e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;
- f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;
- g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato/Regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo Stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
- h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.»

3.5 (testo 2)/12

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».

3.5 (testo 2)/13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».

3.5 (testo 2)/14

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.5 (testo 2)/15

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.5 (testo 2)/16

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo la parola:

«finanziari» *inserire le seguenti*: «, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/17

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» con le seguenti : «entro novanta giorni, con parere vincolante».

3.5 (testo 2)/18

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti : «novanta giorni».

3.5 (testo 2)/19

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «trenta» con «quarantacinque» e «dieci» con «venti».

3.5 (testo 2)/20

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

3.5 (testo 2)/21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» con le seguenti : «con parere vincolante».

3.5 (testo 2)/22

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui alla presente legge» con le seguenti: «di cui al presente articolo».

3.5 (testo 2)/23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione. In caso di parere negativo, il decreto legislativo non può essere adottato.».

3.5 (testo 2)/24

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione, con parere vincolante.».

3.5 (testo 2)/25

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione.».

3.5 (testo 2)/26

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della decisione le Commissioni dispongono di tutti gli elementi necessari forniti da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.»

3.5 (testo 2)/27

[Occhiuto](#), [Gelmini](#), [Lisei](#), [Borghese](#), [Pirovano](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati nelle seguenti materie o ambiti di materie:

- Organizzazione della giustizia di pace;
- Norme generali sull'istruzione;
- Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- Tutela e sicurezza del lavoro;
- Istruzione;
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- Tutela della salute;
- Alimentazione;
- Ordinamento sportivo;
- Governo del territorio;
- Porti e aeroporti civili;
- Grandi reti di trasporto e di navigazione;
- Ordinamento della comunicazione;
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.»

3.5 (testo 2)/28

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «con legge» con le seguenti: «con i decreti legislativi di cui al comma 1».

3.5 (testo 2)/29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «in modo uniforme».

3.5 (testo 2)/30

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.5 (testo 2)/31

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.».

3.5 (testo 2)/32

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

3.5 (testo 2)/33

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo con una dotazione di 100 miliardi di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

3.5 (testo 2)/34

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

3.5 (testo 2)/35

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e invia una relazione alle Camere, che si esprimono con parere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.».

3.5 (testo 2)/36

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al monitoraggio concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla determinazione e all'aggiornamento concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

3.5 (testo 2)/37

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 6, sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «semestrale».

3.5 (testo 2)/38

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sulla medesima relazione il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie rende comunicazioni alle Camere, alle quali segue una discussione che si conclude con il voto su atti di indirizzo vincolanti.».

3.5 (testo 2)/39

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata, che si pronuncia sui medesimi entro sessanta giorni, con parere vincolante. Successivamente, gli schemi di decreto sono trasmessi, unitamente al parere della Conferenza unificata, alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione e ha carattere vincolante. In caso di parere negativo, il Governo trasmette un nuovo schema di decreto alle Camere dando conto dell'accoglimento delle osservazioni formulate nel parere ovvero motivando espressamente sul loro mancato accoglimento.».

3.5 (testo 2)/40

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

3.5 (testo 2)/41

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta» e la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

3.5 (testo 2)/42

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «per il relativo parere» inserire la seguente: «vincolante».

3.5 (testo 2)/43

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.5 (testo 2)/44

[Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.5 (testo 2)/45

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati» con le seguenti: «entro novanta giorni».

3.5 (testo 2)/46

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti : «sessanta giorni».

3.5 (testo 2)/47

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando in ogni caso il superamento del criterio della spesa storica».

3.5 (testo 2)/48

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/49

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità territoriali».

3.5 (testo 2)/50

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/51

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 9 e 10.

3.5 (testo 2)/52

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 9.

3.5 (testo 2)/53

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 10.

3.5 (testo 2)/54

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è effettuato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), soltanto dopo la determinazione e attuazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al

comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a).».

3.5 (testo 2)/55

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 11, sostituire le parole: «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» con le seguenti: «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

3.5 (testo 2)/56

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

11-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 11-quinquies.

11-quinquies. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".».

3.5 (testo 2)/57

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.5 (testo 2)/58

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.5 (testo 2)/59

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Legge sui LEP in materia di Istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.».

3.5 (testo 2)

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Gelmini](#), [Spinelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia

possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Con legge sono altresì indicate le materie o ambiti di materie che risultano riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

7. I LEP sono aggiornati periodicamente, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni *standard* sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

10. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

1.3.2.1.7. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (ant.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

148^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che, come richiesto dai Gruppi di opposizione, nella seduta già convocata per le ore 14,15 di oggi, mercoledì 10 gennaio, riprenderà l'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 116 e connessi (*Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di autonomia regionale e riparto di competenze legislative*), con l'inizio della discussione generale congiunta.

Al riguardo, andrà disposta la disgiunzione del disegno di legge di iniziativa popolare n. 764, alla luce della relativa calendarizzazione in Assemblea, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento.

Comunica altresì che per le ore 11 di martedì 16 gennaio sarà convocata una seduta dedicata unicamente all'avvio della discussione generale congiunta sui disegni di legge costituzionale nn. 935 e 830 (*Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri*). Per consentire una ordinata organizzazione dei lavori, invita i Gruppi a comunicare, entro la fine della predetta seduta, i nominativi dei senatori che intendano intervenire nella discussione generale, al fine di rispettare il termine di conclusione del 19 gennaio, conformemente a quanto stabilito nell'Ufficio di Presidenza tenutosi lo scorso 19 dicembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.3.2.1.8. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

149^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ([n. 107](#))

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive con un rilievo, pubblicate in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel rinviare le considerazioni di merito alla Commissione competente per materia, esprime perplessità sul rilievo formulato dal relatore, ritenendo più ragionevole evitare rigidità nella valutazione dei singoli casi in cui concedere il collocamento fuori ruolo a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI) ritiene condivisibile il rilievo del relatore, in quanto lo schema di decreto legislativo sembra ampliare l'ambito di discrezionalità dell'organo di autogoverno della magistratura nella valutazione del collocamento fuori ruolo. Infatti, uno dei criteri direttivi della legge delega esclude la possibilità del collocamento fuori ruolo, qualora il magistrato sia assegnato ad una sede di servizio con una rilevante scoperta di organico.

Annuncia pertanto il voto favorevole, auspicando che la Commissione di merito approfondisca i profili di criticità evidenziati e connessi ad un possibile eccesso di delega.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostantive con rilievo avanzata dal relatore.

(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul decreto-legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di formulare, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che un impegno più incisivo di mediazione tra i Paesi belligeranti, per consentire una soluzione diplomatica della crisi internazionale, sarebbe coerente con la cultura

italiana, conformemente allo spirito dell'articolo 11 della Costituzione. A suo avviso, attraverso la fornitura di armi all'Ucraina, l'Italia si è lasciata coinvolgere in un conflitto che è dannoso anche per se stessa e dal quale non sembrano esserci vie d'uscita.

Anziché continuare a istigare il litigio e lo scontro tra le parti, andrebbe attivato ogni sforzo diplomatico per scongiurare l'incancrenirsi del conflitto.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) precisa che gli sforzi diplomatici sono già in atto, anche a un livello più alto di quello dei singoli Stati, essendo posto in essere da organismi internazionali e dalla stessa Unione europea. Tuttavia, non si può fare a meno di difendere l'Ucraina dall'aggressione della Russia, per consentirle di sopravvivere, e questo è l'obiettivo dell'Italia.

Ricorda, inoltre, che con il provvedimento in esame si prorogano misure già assunte in passato anche con il sostegno del Movimento 5 Stelle, peraltro senza oneri aggiuntivi, in quanto le armi fornite all'Ucraina sono già presenti nell'arsenale italiano e per l'eventuale acquisto di ulteriori armamenti si può attingere a un apposito Fondo dell'Unione europea.

Conclude, ritenendo che il provvedimento sia in linea con gli impegni internazionali assunti dall'Italia, nella speranza che si giunga quanto prima a una pace giusta.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), nel ricollegarsi alle considerazioni del senatore Cataldi, ritiene che la situazione tra Ucraina e Russia sia assimilabile non tanto a quella di due litiganti, ma al tristemente famoso massacro di Willy Monteiro Duarte da parte di più aggressori. Pertanto, l'intervento a favore dell'Ucraina va interpretato come un tentativo di impedire che l'aggressione sia portata a termine.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce la propria convinzione che si debba approfondire un maggiore impegno per avviare il dialogo tra i due Paesi.

Il [PRESIDENTE](#) concorda sulla opportunità di uno sforzo diplomatico, purché però i due interlocutori restino entrambi in vita.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel riservarsi di valutare in modo più approfondito il contenuto del decreto-legge, anche alla luce delle comunicazioni del Ministro della difesa previste per oggi in Assemblea, annuncia un voto favorevole, non ravvisandosi evidenti profili di illegittimità costituzionale.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Lisei e annuncia il voto favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(764) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 116, 542 e 744, disgiunzione del seguito dell'esame del disegno di legge n. 764, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° agosto 2023.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di iscrivere d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea il disegno di legge costituzionale n.764, d'iniziativa popolare, essendo trascorso il termine di tre mesi per la conclusione dell'esame in Commissione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 74 del Regolamento.

Pertanto, dispone la disgiunzione dell'esame del disegno di legge costituzionale n.764, avvertendo che la Commissione proseguirà invece con l'esame congiunto dei disegni di legge 116, 542 e 744.

La Commissione conviene.

Ha quindi inizio la discussione generale congiunta sui disegni di legge 116, 542 e 744.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) sottolinea che il disegno di legge costituzionale n. 116, a sua prima firma, è volto a restituire la materia della tutela della salute alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Sono infatti evidenti le difficoltà causate dalla revisione del Titolo V della Costituzione, che non ha raggiunto l'obiettivo di appianare le differenze tra le Regioni e di responsabilizzarle nella erogazione dei servizi. Al contrario, soprattutto con la pandemia, tali distinzioni si sono ulteriormente acuite, come dimostra la vicenda della definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), che si protrae dal 2017. La scorsa estate si era finalmente pervenuti a definire in Conferenza Stato-Regioni le tariffe da riconoscere per tali prestazioni alle Regioni, che però non sono ancora in grado di erogarle, per cui si arriverà a un ulteriore slittamento fino al prossimo mese di aprile.

A tale situazione vanno poi aggiunti gli enormi problemi che deriverebbero in caso di attuazione dell'autonomia differenziata, come prevista dall'A.S. 615.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che, per correggere le criticità emerse dopo la modifica del Titolo V, è indispensabile una fonte di rango costituzionale. Tuttavia, la necessità di un intervento, che poteva ritenersi non prioritario rispetto alle più urgenti esigenze del Paese, si è posta nel momento in cui una parte politica della maggioranza ha deciso di attuare, con il progetto sull'autonomia differenziata, proprio quelle disposizioni degli articoli 116 e 117 della Costituzione che causano maggiori difficoltà.

In particolare, evidenzia l'inopportunità di attribuire alle singole Regioni la competenza sulle norme generali sull'istruzione e su quelle relative alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell'energia, come sembra che anche il Governo abbia convenuto durante l'esame in sede referente del disegno di legge n. 615. Se così fosse, si potrebbe procedere nell'esame dei disegni di legge costituzionale e, soltanto una volta corrette le criticità del Titolo V, avviare le intese per l'autonomia differenziata sulla base di un rinnovato quadro costituzionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, mercoledì 10 gennaio, e per le ore 9 di domani, giovedì 11 gennaio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con il seguente rilievo:

- valuti la Commissione di merito l'aderenza della previsione di cui all'articolo 6, comma 3, che consente all'organo di governo autonomo di valutare la possibilità di concedere, a determinate condizioni, il collocamento fuori ruolo, con il criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 71 del 2022, che sembrerebbe escludere in ogni caso la possibilità del collocamento fuori ruolo, qualora il magistrato sia assegnato ad una sede di servizio con una rilevante scoperta di organico.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, si rappresenta che la proroga in esame è dovuta al protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina;
- relativamente al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del decreto legge sono riconducibili sia alla materia della "politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato" sia alla materia della "difesa e Forze armate", rientranti nella competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *a*) e lettera *d*), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 162 (pom.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024

162ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 19,25.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 gennaio.

*Il **PRESIDENTE** ricorda che nella scorsa seduta ha avuto inizio la discussione generale congiunta.*

*Il senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) anticipa l'intenzione di intervenire, chiedendo tuttavia un rinvio a una prossima seduta.*

*Il **PRESIDENTE**, accogliendo la richiesta del senatore Tosato, rinvia il seguito della discussione generale congiunta.*

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare , approvato dalla Camera dei deputati

(211) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura

(258) Aurora FLORIDIA e altri. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(302) GIORGIS e altri. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

(354) VERDUCCI. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 787, 211, 258, 302 e 354. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 799 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 30 gennaio.

La relatrice [SPINELLI](#) (FdI) illustra il disegno di legge n. 799, a prima firma della senatrice Naturale, che si compone di nove articoli.

L'articolo 1 reca la disciplina generale sull'esercizio del diritto di voto per coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza.

In particolare, per avvalersi della possibilità di esercitare tale diritto, il cittadino è tenuto a presentare domanda per via telematica al comune nelle cui liste risulta iscritto. Al momento dell'esercizio del voto, l'elettore dovrà presentarsi al seggio di pertinenza, rispetto al proprio domicilio, munito, oltre che del documento di identità e della tessera elettorale digitale, anche della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda e della relativa comunicazione di accettazione.

L'articolo 2 introduce la tessera elettorale digitale, consultabile dall'elettore attraverso l'applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e utilizzabile per una sola volta nel corso di ciascuna consultazione elettorale. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, si prevede la realizzazione di un'apposita applicazione informatica. La definizione delle modalità tecniche dell'applicazione informatica e per il rilascio della tessera elettorale digitale è demandata a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 regolano, rispettivamente, le modalità di esercizio del voto per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per le consultazioni referendarie.

L'articolo 7 prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge, entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

L'articolo 8 prevede la promozione da parte del Ministero dell'interno di campagne di informazione e comunicazione istituzionali, al fine di fornire strumenti e informazioni utili a garantire la consapevolezza dell'elettore.

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria.

Propone quindi che il provvedimento appena illustrato sia trattato congiuntamente a quelli di analogo contenuto già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), intervenendo incidentalmente, invita la maggioranza a chiarire in modo esplicito se intende concludere davvero l'*iter* del disegno di legge n. 787, che è stato approvato quasi all'unanimità alla Camera dei deputati, in tempo utile per consentire di rimuovere gli ostacoli all'esercizio del diritto di voto da parte di chi ha il domicilio lontano dalla Regione di residenza.

Il [PRESIDENTE](#) chiede chiarimenti al Governo in merito ai tempi per l'attuazione delle norme in esame. La Commissione, infatti, su sollecitazione delle opposizioni, è interessata a sapere quale sia il termine ultimo per l'approvazione definitiva in modo da consentire all'Esecutivo di attuare la delega già per la prossima tornata elettorale. Dal momento che sono state segnalate alcune incongruenze, per esempio l'applicabilità della norma alle consultazioni referendarie e alle elezioni europee, ma non a quelle politiche oltre a eventuali problemi di copertura finanziaria, se i tempi fossero ormai troppo

ristretti per consentire l'esercizio della delega entro il prossimo giugno, allora sarebbe preferibile riesaminare complessivamente la materia ed elaborare un testo più organico.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa preliminarmente di non aver posto una questione di ristrettezza di tempi, nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, ma di aver piuttosto segnalato la necessità di prevedere un meccanismo di votazione sicuro, soprattutto dopo le criticità emerse in sede di attuazione della legge n. 459 del 2001 (la cosiddetta legge Tremaglia sul voto degli italiani all'estero). Ricorda che nella seduta odierna, alla Camera dei deputati, il ministro Piantedosi ha risposto sull'argomento a una interrogazione dell'onorevole Magi, precisando che il 20 aprile è il termine ultimo per la convocazione dei comitati elettorali in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno e che quindi tale data deve valere per il completamento dell'esercizio della delega.

Sottolinea che il provvedimento non può riguardare anche le elezioni politiche, perché il sistema elettorale è troppo complesso, a differenza delle europee, che prevedono solo cinque circoscrizioni, e dei *referendum*.

Informa che sono state effettuate alcune simulazioni del meccanismo di voto, ma è necessario testarlo ulteriormente, affinché vi siano le più ampie garanzie per il diritto alla *privacy* e la segretezza del voto. Su questi aspetti sono in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'interno e quello della giustizia, per evitare il rischio che le operazioni di voto possano essere invalidate.

Sottolinea che la questione è molto complessa, perché non riguarda solo gli studenti, ma per esempio anche gli atleti professionisti o chi lavora sulle navi. Pertanto, apprezza la decisione della Commissione di avviare l'esame dei disegni di legge in titolo, su cui ritiene che sia anche necessario svolgere alcune audizioni. Ricorda che, già nel corso del ciclo di audizioni alla Camera dei deputati, erano stati proposti alcuni rilievi dal capo del Dipartimento per gli affari interni, il prefetto Sgaraglia, recentemente sostituito dal prefetto Palomba, che quindi sarebbe utile consultare.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) apprezza la disponibilità della maggioranza ad affrontare la questione del voto dei fuori sede, tuttavia auspica che vi sia anche un'assunzione di responsabilità politica a fronte di un testo, quello licenziato dalla Camera dei deputati addirittura nel mese di luglio 2023, che è il risultato di un emendamento della maggioranza stessa, con cui è stato completamente modificato l'originario disegno di legge a prima firma dell'onorevole Madia.

Ricorda che già il precedente Governo aveva svolto un approfondito lavoro sul tema, nominando anche una commissione tecnica, che aveva l'obiettivo di ridurre l'astensionismo e suggerire alcune soluzioni, come il voto presidiato a distanza.

È quindi paradossale che al Senato la maggioranza affossi il disegno di legge che ha predisposto e approvato nell'altro ramo del Parlamento, su cui il Partito democratico si è espresso favorevolmente, sebbene non ne condivida pienamente il merito, perché quanto meno si inizia a prevedere una soluzione al problema dell'esercizio del diritto di voto da parte dei "fuori sede".

Richiama l'attenzione sul fatto che, nel caso di mancata approvazione del disegno di legge, verrebbero meno anche le agevolazioni previste per i trasporti in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale.

Pertanto, sebbene sia legittimo che la maggioranza possa cambiare opinione, sarebbe opportuno che quanto meno lo esplicitasse, senza creare aspettative che poi restano frustrate. Del resto, il provvedimento dovrebbe interessare tutte le forze politiche, perché gli elettori all'estero o "fuori sede" non sono certamente tutti a favore del centrosinistra.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) assicura che la maggioranza non ha alcun timore dell'esito delle prossime elezioni europee. Occorre però prendere realisticamente atto che ormai i margini di tempo sono ristretti e, pur procedendo velocemente, anche a costo di rinunciare all'esercizio delle prerogative del Senato e alla salvaguardia del bicameralismo - questione su cui spesso le opposizioni sono particolarmente critiche - restano alcune criticità che potrebbero portare a una violazione dei diritti degli elettori. Del resto, si tratta di problemi che si trascinano da diciotto anni e sarebbe impensabile risolverli nei diciotto mesi previsti per l'esercizio della delega.

Ribadisce quindi l'orientamento favorevole della maggioranza, che infatti ha votato a favore del

provvedimento in prima lettura e ha favorito un rapido avvio dell'esame anche al Senato, tanto che i disegni di legge in titolo sono stati incardinati ieri ed è già in corso la discussione generale. Non si può tralasciare tuttavia che sussistono gravi questioni tecniche al fine di garantire la segretezza e la sicurezza del voto, la cui responsabilità ricade sul Ministero dell'interno. A suo avviso, quindi, al di là delle "manovre di palazzo" ipotizzate dalle opposizioni, in realtà non vi sono tempi adeguati per mettere in condizioni il Governo di esercitare la delega.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), nel precisare che il Movimento 5 Stelle, alla Camera dei deputati, ha espresso un voto di astensione assicura che, da sempre, la sua parte politica si pone come obiettivo quello di consentire il voto degli studenti fuori sede e di altre categorie di lavoratori, soprattutto con modalità più moderne.

Sottolinea che il tema è stato esaminato a lungo alla Camera dei deputati, acquisendo il parere di esperti, ma la maggioranza ha preferito cancellare il lavoro svolto precedentemente e assegnare al Governo una delega da esercitare in diciotto mesi. Pertanto, a suo avviso, vi è una precisa volontà politica di non approvare il disegno di legge n. 787 in tempo utile per le elezioni europee. Esprime quindi rammarico per l'impegno preso con gli studenti di evitare loro onerosi spostamenti per l'esercizio del voto, che invece sarà disatteso.

Nel replicare al senatore Lisei, precisa che è la maggioranza ad esercitare un bicameralismo alternato laddove lo ritenga più conveniente, in base ai provvedimenti da approvare più o meno velocemente. Ciò appare tanto più spiacevole, trattandosi di un disegno di legge che dovrebbe interessare trasversalmente tutte le forze politiche.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis e dalla senatrice Maiorino.

Il [PRESIDENTE](#) (Fdl) tiene a precisare di aver provveduto all'incardinamento dei disegni di legge in titolo subito dopo aver ricevuto sollecitazioni a tale riguardo, cosa che invece non era avvenuta a luglio scorso né da parte della maggioranza e del Governo né da parte delle opposizioni.

Assicura pertanto che, come ricordato dal senatore Lisei, la maggioranza - o quanto meno Fratelli d'Italia - non ha alcuna volontà di ritardare l'approvazione del disegno di legge n. 787 e che, in qualità di Presidente della Commissione, farà in modo che sia licenziato prima possibile, ritenendo un valore l'esercizio del diritto di voto da parte dei giovani. Ovviamente bisognerà anche tenere conto dei tempi tecnici necessari al Governo per l'esercizio della delega, al fine di prevedere un meccanismo di voto che ne garantisca la riservatezza e la sicurezza, per non rischiare di invalidare l'esito. Sottolinea che, nell'altro ramo del Parlamento, è stata prevista una delega all'Esecutivo proprio perché non sono ancora state individuate soluzioni ai problemi tecnici sollevati dal Governo non certo in modo pretestuoso.

Ricorda che il ministro Tremaglia si era molto speso per la questione del voto degli Italiani all'estero, che con le loro rimesse economiche avevano contribuito al rilancio del Paese e che tuttora favoriscono la valorizzazione delle tradizioni e della cultura italiane, nonché del *made in Italy*. Tuttavia, non si può sottacere che quel meccanismo di voto non impedisce la commissione di brogli elettorali. A tale proposito, ricorda di aver votato a favore, nella scorsa legislatura, in occasione della deliberazione dell'Aula sulla decadenza di un parlamentare eletto all'estero a causa di irregolarità.

Ritiene quindi che, nella seduta già convocata per domani mattina, si potrebbe adottare il testo base e fissare il termine per gli emendamenti, in modo da accelerare i tempi e votare il mandato alla relatrice orientativamente entro il 18 febbraio.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), nell'apprezzare la chiarezza delle considerazioni del Presidente, ritiene che si possano accelerare ancora di più i tempi, rinunciando a presentare proposte di modifica, con il solo obiettivo di tutelare gli interessi degli studenti "fuori sede" in vista delle prossime elezioni europee. È evidente, infatti, che qualsiasi correzione comporterebbe una terza lettura, che renderebbe impossibile l'approvazione in tempo utile del disegno di legge n. 787.

Pertanto, annuncia che il Partito democratico, pur avendo presentato un testo più completo e ambizioso e sebbene ritenga che il testo all'esame sia perfettibile, non intende presentare emendamenti. In assenza di proposte di modifica, si potrebbe stabilire un termine più stringente, come accaduto altre volte.

Il **PRESIDENTE** ricorda che occorre attendere anche il parere della Commissione bilancio sul testo che sarà adottato come base per il prosieguo dell'esame.

Dichiara quindi conclusa la discussione generale congiunta.

La relatrice **SPINELLI** (*FdI*), in sede di replica, ringrazia il Presidente per aver consentito l'accelerazione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo. Permangono tuttavia le perplessità circa le criticità segnalate dal Sottosegretario.

Il sottosegretario Wanda FERRO respinge le accuse di voler tradire gli impegni presi con i comitati e gli studenti, con i quali c'è stato un dialogo costante anche sulle criticità del meccanismo elettorale rilevate dai Ministeri dell'interno e della giustizia già in occasione del dibattito svolto alla Camera dei deputati.

Assicura che il Governo farà in modo di mantenere l'impegno assunto riguardo alle agevolazioni per i trasferimenti per recarsi a votare, soprattutto finché il provvedimento non sarà approvato definitivamente.

Per quanto riguarda il contenuto del testo, che a differenza di quello originario è circoscritto alle consultazioni referendarie e alle elezioni europee, ribadisce che le difficoltà tecniche nel caso delle politiche e delle regionali sono ancora più complesse e non è pensabile che siano superate in diciotto mesi, quando non è stato possibile farlo in diciotto anni.

Sottolinea, quindi, che l'impegno del Governo è volto alla definizione di un meccanismo di voto sicuro, trasparente e democratico nei confronti di tutte le categorie coinvolte. Auspica pertanto che anche le opposizioni intendano offrire il loro contributo costruttivo attraverso la presentazione di emendamenti.

Il **PRESIDENTE** invita la rappresentante del Governo a verificare la possibilità di recuperare eventualmente la misura sulle agevolazioni tariffarie per i trasporti, qualora il provvedimento fosse approvato in ritardo, tramite un emendamento al disegno di legge n. 997 (decreto-legge n. 7 del 2024 - Consultazioni elettorali anno 2024).

Assicura che, non appena la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere sul testo, che sarà adottato come base, si passerà alla votazione degli emendamenti o, in assenza di proposte di modifica, al conferimento del mandato alla relatrice, tenendo presente tuttavia che, qualora dalle audizioni dovessero emergere criticità insormontabili, ogni forza politica dovrà assumersi le proprie responsabilità circa l'eventuale approvazione definitiva.

Propone quindi di posticipare alle ore 9,30 la seduta già convocata per le ore 9 domani, 1° febbraio, nella quale si procederà all'adozione del testo base e alla fissazione del termine emendamenti. Propone altresì che entro domani siano presentate le richieste di audizioni, una per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta, già convocata domani, giovedì 1° febbraio 2024, alle ore 9, avrà inizio alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,30.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 163 (ant.) del 01/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2024

163ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Esame e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento.

Fa presente che il decreto-legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 detta norme per il prolungamento delle operazioni di votazione dell'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative.

Nello specifico, il comma 1 dispone che, a esclusione delle consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2024 le operazioni di voto relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, a eccezione di quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.

Il comma 2 disciplina le operazioni di votazione delle consultazioni europee, prevedendo che le stesse si tengano nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Il comma 3 detta norme per il caso di abbinamento delle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con un turno di elezioni amministrative o con eventuali elezioni regionali, nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie. In questo caso, si prevede lo svolgimento delle votazioni nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Ai sensi del comma 4, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136 del 1976.

L'articolo 2 reca norme in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

In tal senso, il comma 1 modifica e integra la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dettata dall'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018), intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate, rispettivamente, alla revisione delle

anagrafi della popolazione residente e alla determinazione della "popolazione legale".

Il comma 2 prevede l'adozione di un apposito regolamento governativo, volto a modificare le disposizioni del vigente Regolamento anagrafico (Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989) collegate all'esecuzione del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT.

L'articolo 3, rubricato "Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione", intende garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, evitando che sia lasciata alla mera discrezionalità delle amministrazioni provinciali, sia con riferimento al sistema elettorale applicabile agli stessi.

Nello specifico, il comma 1 dispone che il sistema elettorale applicabile a tutti i comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti, sia quello previsto dagli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, (T.U.O.E.L.), per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In base a tale sistema, il consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l'elezione del sindaco si fa luogo a un turno di ballottaggio, qualora nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti.

Il comma 2 introduce una riserva di legge statale in merito all'individuazione dei predetti capoluoghi, escludendo al riguardo la competenza statutaria.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui la denominazione della provincia sia costituita dal nome di più comuni, stabilendo che in tal caso il capoluogo sia individuato in ciascuno dei comuni medesimi.

Il comma 4 precisa che l'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'articolo 4 contiene disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Il comma 1 modifica l'articolo 51, comma 2, del T.U.O.E.L., dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. In particolare, prevede l'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti.

Il comma 2, in deroga all'articolo 71, comma 10, del T.U.O.E.L., dispone che per l'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione sia nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tenga conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

L'articolo 5 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 6 disciplina, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, l'avvio della discussione generale è rinviato ad una successiva seduta.

Il [PRESIDENTE](#), ferma restando la possibilità di intervenire nelle sedute programmate per la prossima settimana, propone fin d'ora di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 12 febbraio 2024, auspicando che, in sede di illustrazione delle proposte emendative, possa svolgersi un confronto costruttivo finalizzato ad apportare modifiche condivise.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare ,

approvato dalla Camera dei deputati

(211) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura

(258) Aurora FLORIDIA e altri. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(302) GIORGIS e altri. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

(354) VERDUCCI. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** riepiloga l'iter di esame dei provvedimenti in titolo e ricorda che occorre procedere all'adozione del testo base.

Preliminarmente, ritiene comunque opportuno consentire ai Gruppi che lo desiderino di svolgere un brevissimo ciclo di audizioni, per approfondire i dettagli di carattere tecnico dei disegni di legge, con particolare riguardo all'AS 787 approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati.

Propone quindi che i Gruppi indichino eventuali soggetti da audire, nel numero massimo di un soggetto per Gruppo, entro le ore 19 di oggi giovedì 1° febbraio.

Altresì, in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, oltreché della necessità di proseguire l'esame della ratifica del Protocollo Italia-Albania, insieme alla 3a commissione, propone che le eventuali audizioni sul disegno di legge n. 787 e abbinati si svolgano giovedì 8 febbraio alle ore 8,30, in sede di Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

La relatrice **SPINELLI** (FdI) propone, quindi, di adottare come testo base l'AS 787 approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), nel condividere il cronoprogramma prospettato dal Presidente, ribadisce come il proprio Gruppo ritenga che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il disegno di legge n. 787 abbia subito uno stravolgimento rispetto al testo originario.

Tuttavia, nel bilanciamento tra l'approvazione di tale disegno di legge e il rischio di non addivenire ad alcun risultato, è preferibile proseguire con l'esame del disegno di legge n. 787, la cui attuale versione è comunque imputabile ad una scelta della maggioranza. Pertanto, è paradossale che proprio la maggioranza sollevi rilievi di carattere tecnico su un testo da essa stessa voluto.

In conclusione, concorda con l'adozione del disegno di legge n. 787 come testo base e fa presente che il proprio Gruppo non presenterà emendamenti e non chiederà ulteriori approfondimenti, in quanto già svolti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.

Il **PRESIDENTE**, nel prendere atto della posizione del senatore Giorgis, rivendica di avere adottato una posizione equilibrata nella modulazione dei lavori e comunque di non poter prevaricare volontà di approfondimento eventualmente manifestate da alcuni Gruppi.

Il senatore **LISEI** (FdI), a titolo personale, manifesta la propria difficoltà a comprendere le ricadute applicative del disegno di legge e si riserva di approfondire le criticità di ordine tecnico, anche alla luce del dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati.

Ritiene altresì che non possa certo imputarsi alla presidenza una dilatazione dei tempi. Peraltro, a suo personale avviso, i tempi di esame sono forse compressi, e non certo dilatati.

La sottosegretaria FERRO, nel rimettersi alle valutazioni della Commissione, anche ai fini dell'adozione del testo base, rileva come eventuali approfondimenti tecnici per superare possibili criticità costituiscano comunque un passaggio utile, per addivenire all'elaborazione di una buona legge.

Il senatore **MAGNI** (Misto-AVS) concorda con le argomentazioni svolte dal senatore Giorgis,

ritenendo che, giunti in questa fase, sia opportuno consentire l'esercizio della delega in tempo utile per le prossime elezioni europee.

Quindi, nel concordare con i tempi di esame prospettati dalla presidenza, fa presente che il proprio Gruppo non presenterà emendamenti rispetto all'AS 787.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal senatore Lisei, ritiene che, in questa fase, gli approfondimenti di ordine tecnico non potranno portare ad una disamina esaustiva, in quanto l'opzione della delega legislativa è tale per cui i profili di ordine tecnico riguarderanno la stesura dei decreti delegati, sui quali, tra l'altro, è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. D'altra parte, la legge delega non può che recare soltanto i principi e i criteri direttivi.

In conclusione, concorda con la tabella di marcia prospettata dalla presidenza.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo rispetto alla proposta della relatrice sull'adozione del testo base.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta della relatrice Spinelli di adottare l'AS 787 come testo base per il seguito dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 12 febbraio 2024.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi sono richieste di intervento nella discussione generale congiunta sui disegni di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione generale congiunta è quindi rinviato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI TEMPI DI PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo un aggiornamento sullo stato di esame del disegno di legge governativo di riforma organica del Testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

La sottosegretaria FERRO ricorda che il disegno di legge in questione è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri all'inizio dello scorso mese di agosto.

Fa presente che il Governo sta lavorando alacremente per definire il testo, anche attraverso interlocuzioni tra le amministrazioni competenti - ossia il Ministero dell'interno e il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - con le organizzazioni di rappresentanza degli enti locali quali Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Upi (Unione delle Province d'Italia). Altresì, sono in corso confronti con il Ministero dell'economia e delle finanze per i relativi profili di competenza.

Auspica che, nell'arco di un mese, il disegno di legge possa essere presentato nella versione definitiva al Parlamento, per il relativo esame.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) esprime soddisfazione per le rassicurazioni della rappresentante del Governo, auspicando che il disegno di legge di riforma degli enti locali costituisca la sede per

disciplinare anche i limiti tra la sfera della responsabilità politica e quella della responsabilità amministrativa.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.3.2.1.11. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (ant.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

164^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) ritiene inopportuna l'abolizione del limite di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti, in quanto proprio nei centri più piccoli si determina una sorta di fidelizzazione tra la popolazione e l'eletto, che potrebbe prescindere dalla sua effettiva capacità amministrativa. A suo avviso, piuttosto che accrescere i poteri del sindaco, sarebbe preferibile rafforzare le assemblee elettive, quindi i consigli comunali e regionali fino al Parlamento, che rappresentano il fulcro della democrazia, anche per contrastare la diminuzione della partecipazione alla vita politica.

Non concorda neanche sull'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti aventi tra 5.001 e 15.000 abitanti, perché vi è il rischio di una ulteriore estensione anche ai Comuni con più di 15.000 abitanti, come dimostra la lettera inviata in tal senso da parte di 730 sindaci. È facile immaginare che anche i presidenti delle Regioni potrebbero poi avanzare le medesime istanze. A suo avviso, questo sarebbe un tragico errore, in quanto già si verifica una concentrazione del potere nelle mani di una sola persona a causa dell'elezione diretta.

Sarebbe allora opportuno quanto meno disgiungere l'elezione del vertice da quella delle assemblee, come negli Stati Uniti dove l'elezione del Presidente è sganciata da quella dei parlamentari.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) precisa che la sua contrarietà al provvedimento è motivata non da ragioni ideologiche, ma dalla necessità di consentire a tutti i cittadini di partecipare alla vita politica.

Osserva, infatti, che nei piccoli centri il sindaco gode sicuramente di una posizione di privilegio nei confronti di un futuro concorrente, in quanto può utilizzare i beni pubblici e avere a disposizione disponibilità economiche per realizzare iniziative ed eventi spesso strumentalmente collegati alle attività amministrative, e quindi ne riceve un indubbio vantaggio competitivo.

Ritiene pertanto opportuno non sopprimere il limite dei mandati, per favorire l'alternanza democratica mantenendo la parità nelle condizioni di partenza.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) sottolinea che la crisi della rappresentanza democratica in realtà dura da tempo, anche se ovviamente bisogna continuare a tentare di risolverne le cause.

È indubbio tuttavia che, nei piccoli centri o nelle aree montane, dove si fatica a creare anche una sola lista per la scarsità di candidati, il provvedimento in esame può favorire il mantenimento della continuità nella gestione amministrativa.

Pertanto, si esprime a favore dell'eliminazione del limite di mandati per i Comuni sotto i 15.000 abitanti, con la disponibilità ad estendere la misura anche alle città più grandi.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), in quanto sindaco di un piccolo Comune, conferma la difficoltà a individuare persone disponibili a candidarsi. A suo avviso, l'eventuale fidelizzazione tra l'elettorato e il sindaco dimostra in realtà che la gestione amministrativa è stata efficiente, altrimenti il primo cittadino non sarebbe rieletto.

Peraltro, occorre tenere presente che tali problemi non si riscontrano per i centri più grandi, quindi esprime un orientamento favorevole alla possibile eliminazione del limite di mandato anche per i Comuni che hanno una consistenza demografica tra 5.000 e 15.000 abitanti.

Non essendoci ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

In qualità di relatore, il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) interviene in replica, concordando con le considerazioni del senatore Della Porta. Se anche l'ampliamento del numero dei mandati per i Comuni di medie dimensioni potrebbe dare adito a qualche dubbio, non si può non riconoscere che nei piccoli centri vi è una difficoltà concreta a reclutare personale politico.

Poiché il provvedimento tenta di individuare una soluzione equilibrata tra esigenze differenti, esprime una valutazione positiva, pur ipotizzando che sarebbe stato possibile applicare la norma solo ai Comuni con non più di 3.000 abitanti.

Condivide altresì le considerazioni del senatore Magni sulla inopportunità di estendere la previsione anche ai Comuni più grandi e alle metropoli.

Il sottosegretario [Wanda FERRO](#) sottolinea che, dai dati a disposizione del Ministero dell'interno, emerge chiaramente la difficoltà di individuare candidati alla carica di sindaco, soprattutto nei piccoli centri, dove tra l'altro vi è il rischio che si tenti di aggirare la norma facendo candidare una persona di fiducia del sindaco uscente, per consentirgli di continuare a governare indirettamente.

Sottolinea che la norma da applicare ai Comuni che hanno da 5.001 a 15.000 abitanti è stata concordata con l'ANCI, che aveva più volte sollecitato un intervento per risolvere le difficoltà che si presentano soprattutto nei casi in cui c'è una sola lista.

Tale misura non costituisce una limitazione per la democrazia, che a suo avviso consiste nella possibilità per l'elettore di compiere una scelta libera e consapevole, premiando il bravo amministratore, al di là di logiche di fidelizzazione basate sul mero principio del "do ut des".

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sull'applicazione della norma nel caso specifico della città di Urbino, che ha lo *status* di capoluogo di provincia, insieme a Pesaro, e tuttavia ha meno di 15.000 abitanti. Dal testo in esame, non risulta chiaro quale criterio sia prevalente, nell'eventuale applicazione del limite dei due mandati, se la consistenza demografica o lo *status* di capoluogo di provincia.

Il sottosegretario Wanda FERRO si riserva di effettuare un approfondimento.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, ritiene opportuna la presentazione di un emendamento per chiarire che lo *status* dell'ente prevale sul criterio demografico, al fine dell'applicazione del limite dei due mandati, per evitare di prevedere un'ulteriore eccezione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) preannuncia che presenterà un emendamento in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 935 E CONNESSI (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che il Governo ha presentato 4 emendamenti che sono stati già inviati ai Gruppi e che saranno pubblicati, insieme alle ulteriori proposte di modifica d'iniziativa parlamentare, in una prossima seduta. Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli

emendamenti del Governo alle ore 10 di domani, mercoledì 7 febbraio.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio.)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime un orientamento contrario sui disegni di legge costituzionale in esame, censurando l'atteggiamento di quella parte politica che, dopo aver introdotto nel 2001 la riforma del Titolo V, ha cambiato radicalmente opinione proprio quando finalmente il centrodestra si appresta ad attuare l'autonomia differenziata.

Rileva che, nell'ambito delle 23 materie elencate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le Regioni possono richiedere l'attribuzione della competenza solo per determinate funzioni, come previsto dal disegno di legge n. 615 sull'autonomia differenziata, nel quale sono anche stati inseriti alcuni correttivi a tutela dell'unità nazionale. Tale possibilità, invece, verrebbe meno con i disegni di legge costituzionale in esame.

Pertanto, ritiene inopportuna la modifica proposta, considerando l'autonomia un valore e un'opportunità e non un fattore di disgregazione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) apprezza le modifiche proposte dai disegni di legge costituzionale in esame, che non sono affatto contrari alla regionalizzazione delle competenze, purché sia tutelata l'unità nazionale e definita meglio la ripartizione delle materie a legislazione concorrente, che ha creato nel tempo molte difficoltà e disfunzioni.

Rileva che sarebbe stato opportuno esaminare i disegni di legge costituzionale in titolo prima del disegno di legge n. 615, eventualmente approfittando della calendarizzazione in Aula del disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, sul medesimo argomento. Infatti, se queste modifiche venissero approvate, se ne dovrà tenere conto in sede di approvazione definitiva del disegno di legge n. 615.

Non essendovi ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), nel rinunciare a intervenire in replica, propone di adottare il disegno di legge n. 744, a prima firma del senatore Giorgis, quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Anche il rappresentante del GOVERNO rinuncia a intervenire in replica.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare alle ore 14 di giovedì 15 febbraio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 744, adottato quale testo base dalla Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 188 (nott.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

188ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di giovedì 15 febbraio, sono stati presentati nove emendamenti riferiti al disegno di legge n. 744, adottato quale testo base, pubblicati in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, gli emendamenti sono dati per illustrati.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*), anche a nome del correlatore Occhiuto, con riferimento all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.1 e 1.2 e contrario sull'emendamento 1.3. Riguardo all'articolo 2, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2 e contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.0.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parre conforme a quello del relatore.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e

degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta pomeridiana del 12 marzo, e propone di esprimere parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 935 sul premierato alla seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 14 marzo. Si potrebbe poi proseguire i lavori fino alle ore 13,30 di domani ed eventualmente riprenderli nel pomeriggio. In alternativa, si dovrebbe riprendere le votazioni adesso e andare avanti fino alle ore 23,30 circa.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene inaccettabile la proposta di proseguire le votazioni degli emendamenti sul premierato questa sera, considerato che l'attività in Commissione è iniziata questa mattina alle ore 8,30 e che la seduta di Assemblea ha visto impegnati i senatori della Commissione sull'AS [997](#). Ritiene che una riforma costituzionale meriti un'attenzione più accurata.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) fa presente che domani alle ore 13,30 è prevista la seduta della Commissione antimafia.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che le due ore di lavoro che eventualmente si dovrebbero svolgere stasera potrebbero essere recuperate nel corso della prossima settimana. Dopo 13 ore di lavoro ininterrotto, infatti, sarebbe preferibile proseguire domani mattina, posticipando l'orario di inizio della seduta alle ore 9,30.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene preferibile proseguire i lavori stasera, piuttosto che riprenderli domani pomeriggio.

Il ministro ALBERTI CASELLATI precisa che non si sta effettuando una forzatura dei lavori della Commissione, se si considera che l'Assemblea Costituente elaborò il testo dei 139 articoli della Costituzione in un anno e mezzo circa. Sottolinea che il disegno di legge costituzionale in esame interviene solo su quattro articoli, eppure, dopo quasi quattro mesi, non sono stati votati neanche tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2. Esprime inoltre la propria delusione per l'atteggiamento *destruens* delle opposizioni, che non sembrano comprendere l'importanza della riforma in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, se si convenisse sull'obiettivo di completare entro le ore 13 di domani le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si potrebbero riprendere i lavori direttamente domani mattina alle ore 9,30.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene condivisibile questo programma dei lavori, facendo tuttavia presente che l'opposizione non sta attuando una condotta ostruzionistica, in quanto non interviene su tutti gli emendamenti. Rileva, inoltre, che non si può non tener conto sia del prolungamento della seduta odierna dell'Assemblea sul decreto-legge n. 7 del 2024 (AS [997](#)), ossia di un provvedimento di iniziativa governativa.

Ritiene che il paragone con i lavori dell'Assemblea Costituente non sia accoglibile, considerato che la quasi totalità degli auditi ha rilevato criticità nel progetto di riforma in esame.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di riprendere l'esame del disegno di legge costituzionale n. 935 domani, giovedì 14 marzo, posticipando la relativa seduta alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 14 marzo, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1020

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3), l'opportunità di chiarire quali siano gli atti di indirizzo parlamentare cui la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 fa riferimento.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [744](#)

Art. 1

1.1

[Pirovano](#), [Lisei](#), [Ternullo](#), [Borghese](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Durnwalder](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Gelmini](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche all'articolo 116 della Costituzione)

1. Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Possono essere attribuite ad altre Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione limitatamente alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, con esclusione del commercio con l'estero. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata"».

Art. 2

2.1

[Lisei](#), [Ternullo](#), [Pirovano](#), [Borghese](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Durnwalder](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Gelmini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

"*n*) principi, norme e obiettivi generali in materia di istruzione";

b) al secondo comma, dopo la lettera *s*) sono aggiunte le seguenti:

"*s-bis*) tutela della salute;

s-ter) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-quater) ordinamento della comunicazione;

s-quinquies) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

s-sexies) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";

c) al terzo comma, la parola: "istruzione" è sostituita dalle seguenti: "accesso all'istruzione e diritto allo studio", le parole: "tutela della salute" sono sostituite dalle seguenti:

"organizzazione e gestione dei servizi sanitari" e le parole: "grandi reti di trasporto e di

navigazione", "ordinamento della comunicazione", "produzione, trasporto e distribuzione

nazionale dell'energia" e "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" sono soppresse».

2.4

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Naturale](#), [Pirondini](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «*s-bis*», premettere la seguente lettera:

«*s.1*) tutela della salute»;

b) alla lettera b), prima delle parole: "«grandi reti di trasporto e di navigazione»" inserire le seguenti: "«tutela della salute»".

2.5

[Turco](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), sopprimere la lettera: "*s-quater*)";

2) alla lettera b), sopprimere le parole: "e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»".

2.0.1

[Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 193 (pom.) del 20/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024

193ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 18,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** pone congiuntamente in votazione i subemendamenti 3.2000/78 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile) e 3.2000/79, sostanzialmente identici, che la Commissione respinge.

Si passa quindi alla votazione congiunta dei subemendamenti 3.2000/80 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/81 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/85 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/86 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/97 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/98 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/101 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/103 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/82, 3.2000/83, 3.2000/84, 3.2000/87, 3.2000/88, 3.2000/99, 3.2000/100 e 3.2000/104, sostanzialmente identici.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), il quale pone in

evidenza la finalità di rendere compatibile la legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri con la forma di governo parlamentare. In particolare, viene prevista la possibilità di rafforzare il Presidente del Consiglio nell'ambito del Governo per mezzo dell'elezione da parte delle Camere. A tale riguardo, è auspicabile che le forze di maggioranza definiscano ed esprimano la loro posizione. Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ravvisa nella soluzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio la sussistenza di rischi per il pluralismo e la tenuta dell'assetto istituzionale democratico. Alla luce delle esperienze storiche, la scelta sostenuta dalla maggioranza può essere considerata una risposta al bisogno di sicurezza della società. La conseguenza dell'assetto così delineato comporta tuttavia, in primo luogo, lo svuotamento delle potestà parlamentari. Dichiaro quindi il voto favorevole sulle proposte emendative in votazione.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti posti in votazione.

Sono quindi posti congiuntamente in votazione, in considerazione della sostanziale identità, i subemendamenti 3.2000/89 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/90 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/93 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/95 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/105 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/106 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/109 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/110 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/91, 3.2000/92, 3.2000/94, 3.2000/96, 3.2000/107, 3.2000/108, 3.2000/111 e 3.2000/112.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) rileva che le proposte emendative in votazione prevedono l'espressione della fiducia parlamentare nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base della necessità di evitare che vengano a determinarsi gravi squilibri nel sistema istituzionale. L'elezione diretta del capo di Governo è del resto esclusa dalla generalità dei sistemi parlamentari, perché comporterebbe scompensi nella ripartizione dei poteri. La riforma sostenuta dalla maggioranza determinerebbe in particolare un netto indebolimento del Parlamento, peraltro già in atto da tempo, ma anche del Presidente della Repubblica, le cui prerogative costituzionali sono state finora salvaguardate. Preannuncia pertanto il voto favorevole.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti posti in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) pone congiuntamente in votazione i subemendamenti 3.2000/113 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/114 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/117 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/118 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/115, 3.2000/116, 3.2000/119 e 3.2000/120, sostanzialmente identici.

Ha la parola per dichiarazione di voto favorevole il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), il quale avverte nella scelta dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio un'operazione di manipolazione del linguaggio tesa a rassicurare i cittadini, mentre, nella sostanza, il vertice del Governo disporrà di fatto della potestà legislativa, nonché della potestà di cambiare a suo arbitrio l'indirizzo politico. Ne conseguirebbe un ulteriore abbassamento del livello di partecipazione democratica.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che la previsione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio è inutile ai fini dell'innalzamento della partecipazione alla vita democratica, che richiede piuttosto il rafforzamento del sistema parlamentare. Lo strumento dell'elezione diretta preoccupa ulteriormente in ragione della mancanza di un adeguato sistema di contrappesi, contemplato da numerosi sistemi democratici, anche di stampo presidenziale.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) rileva che la votazione sulla fiducia a maggioranza assoluta di ciascun ramo del Parlamento con votazioni separate rappresenta un correttivo agli squilibri che la proposta del Governo comporta. L'elezione contestuale a suffragio universale e diretto del Parlamento e del Presidente del Consiglio dei ministri renderebbe infatti, per quest'ultimo, superflua la dialettica con le Camere, con conseguente detrimento della qualità democratica del sistema. Dichiaro quindi intenzione di voto favorevole.

Poste infine in votazione, le summenzionate proposte emendative risultano respinte.

Si passa alla votazione congiunta dei subemendamenti, sostanzialmente identici, 3.2000/121 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/122 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/102 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/125 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/126 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/143 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/144 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/145, 3.2000/146, 3.2000/147, 3.2000/123, 3.2000/124, 3.2000/127, 3.2000/128, 3.2000/129 e 3.2000/130. Intervendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) specifica che, come fatto presente nel corso delle audizioni, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, oltre a determinare l'abbandono della forma di governo parlamentare è incompatibile con il modello di democrazia delineato nella prima parte della Costituzione, particolarmente dagli articoli 1, 2 e 3. Questi pongono infatti le istituzioni al servizio dei diritti dei cittadini e configurano un modello istituzionale e sociale basato sul pluralismo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto favorevole, coglie nella prospettiva riforma costituzionale, indipendentemente dall'effettiva volontà dei proponenti, il rischio dell'instaurarsi di un sistema plebiscitario, specialmente in una fase di crisi generale delle democrazie occidentali.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti posti in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione congiunta, in quanto sostanzialmente identici, i subemendamenti 3.2000/131 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/132 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/135 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/137 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/133, 3.2000/134, 3.2000/136, 3.2000/138, 3.2000/148 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/149 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/152 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/153 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/150, 3.2000/151, 3.2000/154 e 3.2000/155.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole, pone in evidenza il carattere fuorviante della rappresentazione della riforma costituzionale offerta dalla maggioranza. L'elezione popolare del Presidente del Consiglio si inserisce in un contesto normativo che prevede la possibilità della nomina di soggetti non eletti direttamente, anche in conseguenza di un voto di sfiducia e della formazione di una maggioranza parlamentare alternativa, frutto di operazioni trasformistiche.

Ha la parola per dichiarazione di voto favorevole il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), che rileva a sua volta la possibilità che il Presidente del Consiglio assuma la carica in assenza di mandato popolare e in conseguenza di un cambiamento della maggioranza parlamentare. Ne deriva l'inadeguatezza della riforma proposta in ordine alla dichiarata finalità di evitare la formazione di futuri governi tecnici, non legittimati dal voto dell'elettorato. Nel rivendicare poi di non aver mai votato la fiducia a governi tecnici, reputa assurdo proibirne la formazione attraverso una riforma costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) rimarca l'anomalia costituita dai governi tecnici, non formati sulla base delle indicazioni fornite dal suffragio popolare. Il ricorso reiterato di formazioni ministeriali di questa natura ha tra l'altro avuto la conseguenza di ridurre la partecipazione al voto, sia dopo l'esperienza del governo Monti che dopo quella del governo Draghi.

Posti infine in votazione, i summenzionati subemendamenti risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione congiunta i subemendamenti 3.2000/139 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/140 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/141, 3.2000/142, 3.2000/156 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/157 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/158 e 3.2000/159, sostanzialmente identici.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), facendo riferimento all'articolo 4 del disegno di legge n. 935, anche nella versione modificata dall'emendamento 4.2000 del Governo, constata la possibilità della nomina di un Presidente del Consiglio non eletto direttamente, in conseguenza di un voto di sfiducia al

precedente Esecutivo, nonché della formazione di una maggioranza diversa. Pertanto, la riforma prospettata non fornisce adeguate garanzie in ordine alla stabilità governativa. Preannuncia pertanto l'espressione del voto favorevole.

Le proposte emendative poste in votazione sono quindi respinte dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara l'inammissibilità del subemendamento 3.2000/160, in ragione della mancanza di una reale portata modificativa, conformemente all'articolo 100, comma 8, del Regolamento, e del contrasto con l'articolo 60 della Costituzione sulla durata quinquennale della legislatura.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i successivi interventi in dichiarazione di voto potranno svolgersi su entrambi i subemendamenti 3.2000/161 e 3.2000/162, di contenuto affine, che saranno comunque oggetto di votazioni distinte.

Preannuncia il voto favorevole il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), il quale richiama l'infondatezza della motivazione, impiegata a giustificazione del sostegno alla riforma costituzionale, relativa alla necessità di evitare la formazione di nuovi governi tecnici, sostenuti da larghe maggioranze parlamentari.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva che il rilevato sentire popolare, negativo nei confronti dei governi di larghe intese, dovrebbe comportare un ritorno alla centralità della politica professionale e della centralità dei partiti, per mezzo del recupero dei necessari presidi istituzionali.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) osserva che i rilievi formulati corroborano piuttosto l'orientamento a favore dell'elezione simultanea del Parlamento e del Presidente del Consiglio. La possibilità di un avvicendamento alla guida del Governo postula inoltre la competenza, in capo al Presidente del Consiglio eletto, di verificare la garanzia di continuità, rispetto alle iniziali linee programmatiche, del Presidente del Consiglio subentrante.

È quindi posto in votazione il subemendamento 3.2000/161, che risulta respinto.

Successivamente, la Commissione respinge il subemendamento 3.2000/162.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(Seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver rammentato i pareri dei relatori e del Governo precedentemente espressi sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo n. 744, adottato quale testo base, avverte che si procederà alla votazione congiunta degli emendamenti identici 1.1 e 1.2, soppressivi dell'articolo 1.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) rileva che l'eventuale soppressione degli articoli di cui consta il disegno di legge in esame sarebbe sintomatica della mancanza della disponibilità della maggioranza di consentire lo svolgimento del dibattito in Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) rileva la legittimità degli emendamenti soppressivi, che possono essere senz'altro approvati dalla Commissione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva la possibilità di un ritiro delle proposte soppressive, volto a consentire comunque la discussione in Assemblea, attraverso il conferimento di un mandato ai relatori

a riferire in senso contrario.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime la propria contrarietà rispetto alla possibilità di un ritiro degli emendamenti, rammentando che la medesima materia del disegno di legge in titolo è stata già oggetto di trattazione da parte dell'Assemblea, relativamente al disegno di legge di iniziativa popolare di riforma del Titolo V della Costituzione (A.S. [764](#)).

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi in votazione congiunta gli emendamenti identici 1.1. e 1.2.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) specifica che il disegno di legge in titolo è finalizzato a porre rimedio a incongruenze del vigente testo costituzionale generalmente riconosciute. Fa presente, a tale proposito, l'opportunità di superare la competenza legislativa concorrente su materie quali la produzione energetica e l'istruzione. Ribadisce infine il proprio giudizio fortemente negativo sull'atteggiamento della maggioranza volto a precludere la possibilità che il disegno di legge possa essere discusso in Assemblea.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) esprime rammarico nei confronti della possibilità che venga posto fine all'*iter* di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare. Sussiste peraltro l'opportunità di una revisione dell'assetto delle competenze regionali, per esempio sulla base delle evidenti disparità nei livelli delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nelle diverse Regioni, benché il diritto universale alla salute sia previsto dalla Costituzione.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) fa presente che, come già ricordato, la materia è già stata oggetto di confronto in Assemblea in occasione dell'esame dell'A.S. [764](#) e che la trattazione in Commissione non ha peraltro minore dignità. Preannuncia infine il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, sono quindi posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

La Commissione approva. Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.3.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 2.1 e 2.2 soppressivi dell'articolo 2.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, ribadendo la necessità di una seria revisione della competenza legislativa concorrente e residuale delle Regioni, che non può includere materie di interesse strategico nazionale. Al riguardo, esprime stupore per la mancanza di attenzione da parte di una forza politica - come Fratelli d'Italia - che si dichiara molto sensibile al tema dell'unità nazionale.

Messi congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.1 e 2.2 sono approvati.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che - essendo stati soppressi tutti gli articoli di cui si compone il disegno di legge - la Commissione non proseguirà con l'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,30.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.